



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 351

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 ottobre 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 149
3 ^a - Affari esteri	» 156
4 ^a - Difesa	» 161
5 ^a - Bilancio (*)	» 172
6 ^a - Finanze e tesoro	» 181
7 ^a - Istruzione	» 188
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 196
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 203
11 ^a - Lavoro	» 208
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 212
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 217

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	<i>Pag.</i> 234
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 237
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 239
Per la sicurezza della Repubblica	» 241

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 242
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 244

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 245
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

() Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 351^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 ottobre 2010.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 12 ottobre 2010

229^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e Belsito e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2009) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Esercizio del diritto di voto dei lavoratori marittimi imbarcati

(Esame e rinvio)

La relatrice PINOTTI (*PD*) ringrazia il Presidente per la disponibilità a promuovere tempestivamente la trattazione del disegno di legge, diretto ad assicurare l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori marittimi, in analogia a quanto previsto per i cittadini militari che si trovano all'estero. Sottolinea il significato del provvedimento per il mondo dei lavoratori marittimi e auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali allo scopo di approfondirne i contenuti.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra il contenuto normativo del disegno di legge, che prevede il voto per corrispondenza degli elettori imbarcati al servizio di aziende la cui sede centrale non confini con quella in cui normalmente esercitano il diritto di voto, ovvero che si trovino all'estero. Si sofferma sulle procedure per assicurare l'effettività dell'esercizio del diritto di voto di questa particolare categoria di cittadini, in particolare sull'articolo 4, che regola le operazioni di voto su imbarcazioni battenti bandiera italiana. In proposito, esprime perplessità sulla compatibilità costituzionale della norma, che prevede la costituzione di un seggio elettorale da parte di un'azienda privata e sull'attribuzione dell'incarico di presidente di seggio al comandante della nave. Si tratta di una procedura

che, fra l'altro, non garantirebbe la riservatezza delle operazioni di voto e di spoglio.

Considerato che anche altre parti del testo meritano di essere approfondite e corrette, condivide l'auspicio dell'altra relatrice, di svolgere un ciclo di audizioni, convocando i responsabili del Ministero dell'interno ed esperti di diritto della navigazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore CECCANTI (PD), la Commissione conviene di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalle sedute della prossima settimana, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 1561 (Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo).

IN SEDE REFERENTE

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati numerosi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige

(29) *PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) *Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) *Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) *CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) *Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) *SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) *CECCANTI ed altri.* – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri.* – *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri.* – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri.* – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2356) *QUAGLIARIELLO.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(2357) *MUSSO.* – *Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2312, 2327 e 2357 e rinvio; esame dei disegni di legge nn. 2312, 2327 e 2357, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294 e 2356, sospeso nella seduta antimeridiana del 6 ottobre.

Il PRESIDENTE propone che l'esame dei disegni di legge nn. 2312, 2327 e 2357, recanti modifiche della normativa elettorale, sia svolto congiuntamente al seguito dell'esame delle altre iniziative in titolo.

Conviene la Commissione.

Il relatore MALAN (*PdL*), integrando la relazione svolta nella seduta antimeridiana del 6 ottobre, commenta il disegno di legge n. 2312, in base al quale l'elettore ha a disposizione due preferenze: l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali (uno per ciascun deputato o senatore da eleggere al Parlamento) avviene o in virtù del raggiungimento del *quorum* del 50 per cento più uno dei voti validi espressi o, mancando tale evenienza, computando i secondi voti espressi dagli elettori che avevano op-

tato, come primo voto, per il candidato che ha ottenuto meno voti. Tale meccanismo implicitamente esclude l'assegnazione di un premio di maggioranza.

Dà conto poi del disegno di legge n. 2327, che prevede il ripristino della legge elettorale previgente ma, anche per la Camera dei deputati, nel modello già previsto per l'elezione del Senato, cioè senza una lista separata per l'assegnazione del 25 per cento dei seggi con metodo proporzionale. Anche in questo caso è esclusa l'attribuzione di un premio di maggioranza.

Infine, si sofferma sul disegno di legge n. 2357, che propone un meccanismo analogo a quello del disegno di legge n. 2312, cioè l'espressione di due preferenze, la seconda delle quali viene computata solo se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta delle prime preferenze. Si prevede la possibilità di collegamento a un candidato alla Presidenza del Consiglio: dato l'impianto costituzionale vigente, si tratta di una candidatura soltanto formale, che non può dar luogo a una elezione diretta. È prevista anche l'indicazione di un candidato supplente (di sesso diverso), in modo da costituire una sorta di *ticket* elettorale, per ridurre il rischio e il costo di elezioni suppletive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (n. 240)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguìto dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo per la replica, il relatore PASTORE (*PdL*) ribadisce la necessità di prevedere una maggiore rigidità dei criteri sulla base dei quali sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà alla concreta definizione dei fabbisogni *standard*; questo, non solo per evitare il rischio di un vizio costituzionale, ma anche per scongiurare una conflittualità esasperata in sede amministrativa. In proposito, suggerisce di prevedere una preclusione delle impugnative in relazione a profili di discrezionalità tecnica.

Il relatore BIANCO (*PD*) prende atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito e conferma la proposta di esprimere osservazioni favorevoli con la condizione di evitare il rinvio

ad atti di natura amministrativa, oltre alle altre osservazioni illustrate di cui sembra che il Governo intende farsi interprete.

Su invito del Presidente, i relatori si riservano di formulare una proposta da sottoporre alla Commissione, coerente al contenuto della discussione svolta.

Sulla possibile proposta di osservazioni interviene quindi il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), richiamando l'attenzione sulle conseguenze che derivano dalla facoltà, per le Regioni, di delegare ai Comuni le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza. Al fine di evitare un neocentralismo regionale, a suo avviso, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di concertazione tra Regioni ed enti locali nella definizione dei fabbisogni *standard*. Inoltre, ricorda che la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite configura una fonte del diritto primaria, visto il riconoscimento costituzionale di quegli enti da parte dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione. A suo giudizio, in mancanza di idonee procedure di concertazione, potrebbe determinarsi un conflitto fra poteri.

Il senatore PARDI (*IdV*) sottolinea che il gruppo dell'Italia dei Valori vigilerà con la massima attenzione sulla compatibilità dello schema di decreto legislativo con le norme previste dall'articolo 117 della Costituzione.

Il ministro CALDEROLI, replicando al senatore Saltamartini, osserva che il possibile incrocio delle competenze amministrative dei Comuni nelle materie di competenza dello Stato e in quelle che promanano da deleghe attribuite ai Comuni dalle Regioni rappresenta un profilo effettivamente cruciale. In proposito, assicura che le modalità di applicazione della compartecipazione al gettito erariale dei Comuni e delle Province dovrà essere concordata in sede di Conferenza unificata, salvo il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243**

G/2243/1/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea;

la norma prevede l'istituzione di un comitato paritetico presso la Conferenza unificata, al fine di coordinare le metodologie di misurazione, ed introduce il concetto della progressività in tema di programmi delle regioni e degli enti locali volti alla riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento, volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, siano stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali.

G/2243/2/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge si propone di semplificare alcune procedure amministrative che attengono a diversi campi della vita dei cittadini e delle imprese, al fine di ridurne gli ostacoli burocratici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure che rendano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.

G/2243/3/1

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 34 introduce una serie di modifiche agli articoli 34 e 130 del cosiddetto Codice della *privacy* (Dldg 196/2003);

in particolare, si sono introdotte modifiche al comma *3-bis* dell'articolo 130 del citato codice di protezione dei dati personali determinando un ampliamento dell'ambito di operatività della citata disposizione consentendo il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici, ai fini di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche mediante l'utilizzazione della posta cartacea;

tenuto conto del fatto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata;

considerato altresì che la suddetta direttiva è volta a tutelare gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e in particolare il loro diritto alla vita privata ed alla riservatezza;

la direttiva 2002/58/CE prevede che «qualsiasi ulteriore trattamento di dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica»;

impegna il Governo:

a voler prevedere – anche in collaborazione con gli operatori del settore e le associazioni di utenti e di consumatori – idonee modalità di garanzia e di rispetto della vita privata, della riservatezza dei fruitori dei servizi, in conformità con quanto disposto dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002;

a valutare l'opportunità di rafforzare l'apparato sanzionatorio per la violazione dei diritti degli utenti.

Art. 1.

1.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 1.

(Riordino degli adempimenti d'ingresso delle imprese)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *p*) e *r*), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Negli ambiti esclusi dall'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al

riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera d) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) viene assicurata, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

d) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa:

1) dalle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità ISO o equivalente può essere affidata ai relativi soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee ed internazionali; i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono ogni autorizzazione ed i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, nonché l'attivazione di controlli a campione sull'affidabilità e sulla correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria;

2) può essere affidata dalla pubblica amministrazione a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

e) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

f) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

g) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta dalla cui data decorre il termine di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi non esclusi dal comma 4 del medesimo articolo 20. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

i) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi;

l) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di quali o ambientali necessarie per l'istruttoria di cui al n. 2) della lettera d);

m) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera l) ai fini del loro inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

n) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;

o) lo sportello unico comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera n), ai fini del loro inserimento nel REA;

p) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere l) e n) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;

q) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere l), m), n), o) e p), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo;

r) per le piccole e medie imprese, in ulteriore semplificazione dei criteri e principi di cui alle lettere da a) a q):

1) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

2) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

3) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle osservazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al comma 3 lettera d);

4) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

5) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

6) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti;

4. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, e di cui ai regolamenti previsti dal comma 3 ed 8 del presente articolo, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella se-

zione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 4, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 6, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

8. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera d), n. 2) e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

9. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti di sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. L'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato; restano validi i regolamenti già adottati ai sensi dei commi 3 e 4 del predetto articolo. L'articolo 49 comma 4-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

12. L'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Il criterio di cui al numero 1) della lettera *d*) del comma 3 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed opera come disposizione che attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Conseguentemente all'approvazione del comma 3, lettera d), n. 1), sopprimere l'articolo 21.

1.2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: «Gli obblighi» fino a: «repertori e scritture», con le seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi».

1.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è

ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo'».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autocertificazione e misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilasciata contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali in-

teressati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

7. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

8. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 7 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 7 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

9. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 7 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 7 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

10. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

11. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

12. La comunicazione di cui al comma 10 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 11 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

13. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

14. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. Nei casi di cui al comma 14 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14, e

che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

17. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informativi e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

18. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

19. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo. 20. I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono soppressi».

Art. 2.

2.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

2.2

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Certificazione e documentazione d'impresa*) – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

”Art. 43-bis. - (*Certificazione e documentazione d'impresa*). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) raccoglie e conserva in un fascicolo informatico, per ciascuna impresa, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle comunicazioni e dei documenti, di cui alla lettera a), ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

c) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le certificazioni e i documenti di cui alla lettera a) che siano necessari per l'attività istruttoria.

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti”».

2.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Riordino degli adempimenti per la prosecuzione dell'attività delle imprese*) – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle attività derivanti dal diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione delle imprese, anche sulla base delle attività misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto

delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, indicando le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali, in riferimento allo svolgimento dell'attività d'impresa, trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli e le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima nelle materie di competenza concorrente;

c) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese;

d) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera *a*).

2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.

4. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico,

possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2.

5. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, è autorizzato ad adottare, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a:

a) completare il processo di riassetto emanando una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis, e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, applicando allo svolgimento della relativa attività i principi e criteri direttivi di cui alla lettera r) del comma 3 dell'articolo 1.

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, esclusi dall'applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del silenzio assenso di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

9. L'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è abrogato.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 20.

2.4

ARMATO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Fascicolo informatico e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali*) – 1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informativo per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

2.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «per via telematica».

2.6

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «per via telematica».

2.7

D'ALIA

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:

«h-quater) Lo sportello unico conserva: in un fascicolo informatico gli atti e documenti relativi: a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese».

2.8

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:

«h-quater) lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese;».

2.9

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).

2.10

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).

2.11

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).

2.12

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).

2.13

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 2, n. 3) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese"».

Art. 3.**3.1**

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi*)
– 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei ter-

ritori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro-tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico« determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno

capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, in ordine all'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'*iter* procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale«;

g) razionalizzazione delle modalità ai monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera 1), è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere dei competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei

termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati».

3.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

ARMATO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

3.6

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «prevedendo, in appositi allegati suddivisi per settori produttivi, l'elenco dei procedimenti amministrativi e delle relative procedure, ai sensi della normativa statale e regionale, applicabili all'esercizio di attività produttive di prestazione dei servizi ivi comprese quelle di cui alla direttiva 2009/123/CE.»

3.7

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.8

GARRAFA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «due anni successivi» con le seguenti: «diciotto mesi successivi».

3.0.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di società pubbliche)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "direttamente o indirettamente," aggiungere le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»

2. All'articolo 48-bis del decreto presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle sole società a totale o prevalente partecipazione pubblica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

3.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.244 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni";

b) al comma 28, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituite dalle seguenti: ”dall’anno 2005”.

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 4.

4.1

PARDI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l’articolo.

4.2

D’ALIA

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Semplificazione della tenuta dei libri sociali*). – 1. All’articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

”Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante opposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente Comma:

”Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”».

4.3

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sopprimere: "le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»".

4.4

PARDI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: «predetto Ministero» sono inserite le seguenti: «secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché».

4.0.1

CURSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di porre un limite certo ed invalicabile, dal punto di vista temporale, al diritto di ottenere i finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i medesimi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

Art. 5.**5.1**

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

''Art. 9-bis. - (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e mediante comunicazione unica al registro delle imprese*). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989; n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione. All'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti «tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività''».

5.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Denuncia di inizio attività in edilizia e disposizioni sullo sportello unico per l'edilizia*). – 1. All'articolo 49 comma 4-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

”È fatto salvo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel quale continua ad applicarsi la disciplina della denuncia di inizio attività. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80”.

2. Le modalità di cui al comma 1 assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche definite dal regolamento previsto nell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 1 della presente legge.

3. Agli adempimenti dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 25.

5.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 5-bis.***(Semplificazione per la richiesta del certificato di eredità)*

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "seconda le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5.0.2

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi)*

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sui loro *iter* procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso

sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.

3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica";

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

"02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione";

c) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono"».

5.0.3

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo)

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professionale o da un professionista indipendente dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e ai controlli delle amministrazioni competenti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi».

5.0.4

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA,
GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento)

1. A seguito della realizzazione di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-ter, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa».

5.0.5

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive)

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti».

Art. 6.**6.1**

BATTAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:

''3. i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con de-

creto del Ministro dell'interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate''.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

''4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000''».

6.2

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:

''3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate''.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

''4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000''».

6.3

LATRONICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare la ripresa dell'ordinaria erogazione delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché il relativo risanamento finanziario, gli enti di cui agli articoli 244 del decreto legislativo 18 agosto 2006, n. 267, con popolazione fino a 10.000 abitanti, possono procedere, nel limite massimo di una unità di personale per i comuni fino a 5000 abitanti e due unità di personale per i comuni con oltre 5000 abitanti, all'assunzione a tempo determinato di idonee e qualificate: figure professionali, che consentano di accelerare il processo diretto ad assicurare il conseguimento dei primari obiettivi di riequilibrio del bilancio. Alla relativa erogazione provvede il Ministero dell'interno entro 15 giorni dalla richiesta del Comune interessato. All'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004; n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.4

BODEGA, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dei progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana, di cui all'articolo 18, della legge 18 giugno 2002, n. 69, possono essere ricompresi i piani per la promozione degli esercizi di affittacamere presenti sul territorio italiano».

6.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,
SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Semplificazione dell'attività dei gestori dei punti di vendita di carburanti
al dettaglio)*

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge; per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».

6.0.2

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,
SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 8-*sexies* dell'articolo 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "se il ereditare è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria," sono soppresse».

Art. 7.**7.1**

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e convenzionate».

7.0.1

GRILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La prestazione erogata dall'INPDAP agli iscritti alla gestione alla cassa ENPDEDP, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 194, n. 1304, articolo 7, opera nell'ambito della copertura del rischio per eventi vita, nei limiti e con le modalità definite con Regolamento attuativo dell'INPDAP, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro.

2. L'aliquota di finanziamento è determinata nella misura dello 0,12% della retribuzione annua lorda, di cui lo 0,027% a carico dell'iscritto e lo 0,3% a carico dei datori di lavoro.

3. Gli iscritti alla gestione della cassa ENPDEDP, che cessano dal servizio, hanno facoltà di optare per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione entro 30 giorni dal pensionamento limitatamente alle prestazioni collegate all'evento morte; l'aliquota di finanziamento è pari allo 0,12% della pensione annua lorda».

7.0.2

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure per la digitalizzazione dei servizi delle aziende del SSN)*

1. Nel quadro del processo di innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni e al fine di consentire agli utenti la semplificazione nell'accesso ai servizi erogati dalle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, queste ultime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, consentono all'utenza l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché la consegna dei referti medici tramite posta elettronica certificata o analoghi sistemi digitali fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere, su richiesta, gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, ovvero, a pagamento la consegna della stessa a domicilio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

3. All'attuazione di quanto disposto dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 8.**8.1**

BASSOLI, BIANCO, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

8.2PASTORE, *relatore**Apportare seguenti modificazioni:*a) al comma 1, capoverso, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0a. all'articolo 5 comma 1, primo periodo, la parola: "industrialmente" è sostituita dalle seguenti: "in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV"»;

b) sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 130 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4 le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle parole: "articolo 126" e sono abrogati i commi 11 e 12;»;

c) dopo la lettera f-bis) inserire le seguenti:

«f-ter) all'articolo 141 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo"; al comma 5, primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e, al secondo periodo, sono sopresse le parole: "di cui al comma 2";

f-quater) all'articolo 148 è soppresso il comma 23.».

8.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), al capoverso «3-ter, dopo le parole: «buona fabbricazione» aggiungere le seguenti: «verificata e rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

8.4PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, sostituire le parole: «materie prime attive» con le seguenti: «materie prime farmacologicamente attive (API)».

8.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g) all'articolo 141, al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo"; al comma 5; primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2".».

8.6PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera c), alle parole: «lo smaltimento» premettere la seguente: «per».

8.7

BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La "Fondazione Gerolamo Gaslini", eretta a ente di diritto pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, è trasformata in fondazione di diritto privato, ferme restando le finalità e le disposizioni di cui allo statuto approvato con decreto ministeriale 23 luglio 2002, ivi compresa l'alta vigilanza del Ministero dell'interno attesa la natura assistenziale dell'opera svolta. La fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'ente di diritto pubblico. Le modifiche dello statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Sono abrogati gli articoli 1 e 6 della citata legge n. 897 del 1950.

1-ter. Al fine di potenziare l'attività di ricerca nel campo biomedico assicurando le necessarie sinergie a livello nazionale, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente nonché, eventualmente, dagli statuti il direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS è nominato dal Ministro della salute. La disposizione di cui al presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.8

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: "numero 3)." è inserita la seguente frase: "Salvi i casi previsti ai commi 5 e 6, il promotore della sperimentazione è autorizzato alla sperimentazione qualora, ottenuto il parere favorevole del comitato etico, alla scadenza del termine previsto non ha ricevuto nessuna comunicazione di motivate obiezioni da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) numeri 1) e 1-bis)"».

8.9

BODEGA, MAURO, Alberto FILIPPI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006».

8.0.1

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Disposizioni sulla tracciabilità dei principi attivi dei farmaci)*

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttori dei principi attivi.

2. Il Ministero della salute; con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici

per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2011.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2011 è consentita fino al 31 dicembre 2012».

8.0.2

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni sulla produzione di materie prime attive per la produzione di medicinali sperimentali)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA''».

8.0.3

BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili; nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero della salute con atto di natura regolamentare, e, per quelli regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo».

3. I requisiti di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici dei soggetti portatori, i dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché i dati

relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri o di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Alla direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della commissione unica cui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 1, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.4

Ignazio MARINO, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 8-bis

(Abolizione delle certificazioni di idoneità al lavoro)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1668;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "Le suddette comunicazioni devono essere trascritte" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta comunicazione deve essere trascritta".

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 21, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974;

c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici; di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:

a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

c) certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all'articolo 1, lettere a) e b); del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1983.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: "muniti di idoneità fisica," sono soppresse.

6. La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.

8. La legge 22 giugno 1939; n. 1239, è abrogata.

9. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 è abrogato».

8.0.5

Ignazio MARINO, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l'ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori. Medicina scolastica)

1. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile-1994, n. 2, è sostituito dal seguente:

''Art. 303. – (*Esoneri dalle esercitazioni pratiche*). – 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.

2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenere presso l'istituto sulla base della certificazione redatta dal medico curante''.

2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita

non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.

4. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002».

8.0.6

Ignazio MARINO, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 8-bis

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i principi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale in particolare:

a) l'uniformità del trattamento cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre».

8.0.7

CASOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. delle funzioni svolte dalla Stazione Sperimentale per i combustibili)

1. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, in particolar modo riguardo a quelli derivati da fonti rinnovabili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi europei fissati in termini di uso di combustibili di origine biologica, le funzioni della Stazione Sperimentale per i combustibili di cui all'allegato 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasferite alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione ed innovazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie».

8.0.8

LATRONICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari

di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per l'erogazione dei servizi pubblici delegati.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi pubblici, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 9.

9.1

GRANAIOLA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

9.2

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

9.3

PASTORE, *relatore*

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. - (*Semplificazione in materia di nautica da diporto*). – 1. Al codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, quella esercitata a scopi commerciali, nonché quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172''.

b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

''Art 14-bis. - (*Strutture turistico ricreative*). – 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti, a carattere stagionale; pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita; nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale''».

Consequentemente il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso.

9.4

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni di cui al presente comma sono escluse le strutture e gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette e delle aree marine di reperimento».

9.5

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «aree naturali protette» aggiungere le seguenti: «e salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale».

9.6

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La realizzazione delle strutture di cui al presente comma è comunque sottoposta al preventivo parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza».

9.7

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le parole "si disfi" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti inca-

ricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».

9.8

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

''5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano se la nuova classificazione è di livello inferiore a quello precedente''».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Semplificazione in materia ambientale, paesaggistica e sismica».

9.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese)

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati nei siti isti-

tuzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* di ciascuna amministrazione verifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di proporre la valutazione dei dirigenti di vertice ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e valuta il loro impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e per le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

9.0.2

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono inseriti i seguenti:

''5-bis. In ogni caso, le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. L'amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza dimostrare di

averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativa, per un pari importo stimato.

5-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei commi *5-bis* e *5-ter* non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri''.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma *5-bis* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal presente articolo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.3

BODEGA, MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di barriere architettoniche)

1. Dopo l'articolo 1121 del codice civile inserito il seguente:

''Art. 1121-bis. - *(Innovazioni in materia di barriere architettoniche)*.
– 1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1120 e 1121 e fatto salvo il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di beni vincolati, la costruzione degli impianti ascensore e delle altre innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche è comunque consentita nelle parti comuni degli edifici e delle loro pertinenze, a prescindere dal parere delle assemblee condominiali, anche in parziale difformità degli strumenti urbanistici, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

2. L'adesione alla realizzazione delle opere e degli impianti è libera, fatto salvo l'esonero da qualsiasi contributo nelle spese di realizzazione e di gestione da parte dei condomini che non intendono trarne vantaggio. La fruizione degli impianti e delle opere è limitata ai condomini che hanno sostenuto finanziariamente la progettazione e la costruzione e che sostengono la gestione e manutenzione degli stessi, fatto salvo il diritto degli altri condomini e ai loro eredi o aventi causa di partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l'importo corrispondente alla quota originaria della spesa per la realizzazione delle innovazioni medesime, aggiornata secondo i dati ISTAT''».

9.0.4

BODEGA, MAURO, LEONI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Semplificazione in materia urbanistica)*

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire''».

Art. 10.**10.1**

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «è effettuata con modalità telematiche» con le seguenti: «può essere effettuata anche con modalità telematiche»;

b) al comma 1 sopprimere la lettera *c*);

c) al comma 3, dopo le parole: «successive modificazioni» sopprimere le seguenti parole: «e il terzo comma del citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978».

10.2

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, N. 191, al quarto

comma le parole: "di una somma da euro 103 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma da euro 500 a euro 5.000"».

10.3

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, N. 191, al comma 1 dopo le parole: "o di riconoscimento" aggiungere le seguenti: "o, se straniero, del titolo di soggiorno"».

10.4

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10.5

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma dopo le parole: "una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "una somma da 500 a 5.000 euro"».

10.6

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma dopo le parole: "di identificazione" sono inserite le seguenti: "e il titolo del soggiorno"».

10.7

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Qualsiasi variazione rispetto alla comunicazione di cui al presente articolo, inclusa la cessazione del rapporto di ospitalità, deve essere comunicata in forma scritta all'autorità di pubblica sicurezza, entro quarant'otto ore, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2"».

10.8

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, lettera b) capoverso 2-ter, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «può essere effettuata».

10.9

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

”2-ter. La violazione è accertata dalla Polizia locale del comune ove si trova l'immobile. I proventi delle sanzioni sono devoluti al Comune”».

Art. 11.**11.1**

Marco FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

11.2

GRILLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-ter, dopo le parole: "delle decisioni Eurostat" sono aggiunte le seguenti: "ed in particolare della decisione Eurostat 14 febbraio 2004";

b) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";

b) alla lettera c), le parole: "del socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; le parole: "resta salva in ogni caso applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti";

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

f) la lettera m-bis) è abrogata;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera *e*) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera *i*), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*, il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo o di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui: all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica»;

c) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile

del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 51, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numeri;

2) il comma 7-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 123, comma 1, le parole: "un milione" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni";

e) all'articolo 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole: "", per effetto di circostanze eccezionali," sono soppresse; le parole: "superiori al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superiori al tredici per cento" e le parole: "eccedente il dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il tredici per cento";

2) al comma 5 le parole: ""10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tredici per cento";

f) all'articolo 140, comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "potranno interpellare" sono sostituite dalla seguente: "interpellano";

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno B prestare una cauzione nella misura dell'impono di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste la proposta non può essere valutata di pubblico interesse dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione ag-

giudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione; il piano economico finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-*bis* La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale”;

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

”5-*bis*. Il soggetto aggiudicatario provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato”;

i) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: ”novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti ”sessanta giorni”;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato'';

1) all'articolo 167, comma 10, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

m) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quaranta cinque giorni'';

3) al comma 4, primo periodo, le parole: ''novantesimo giorno'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessantesimo giorno'';

4) al comma 6, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

o) all'articolo 116, comma 20, primo periodo, le parole: ''comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 2'';

p) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'', e, al terzo periodo, dopo la parola: ''anche'' sono aggiunte le seguenti: ''alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché'';

2) al comma 15-bis le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

''20-bis Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28'';

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e f) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle

procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), si applicano dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2010, da adottarsi entro il 31 marzo 2011, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2010. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti riferite agli anni precedenti al 2010 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *h*) e *i*), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *i*), numero 1), *l*), *m*) e *n*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti alla Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.3

Marco FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – 1. L'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e dopo le parole: "risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo" sono aggiunte le seguenti: "o per decadenza dell'attestazione di qualificazione";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell'attestazione di qualificazione"».

11.4

Marco FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;
- b) all'articolo 42, sostituire il comma 2, con il seguente:

''2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati'';

- c) all'articolo 42 sostituire il comma 4 con il seguente:

''4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara'';

- d) sostituire l'articolo 46, con i seguenti:

''Art. 46. – 1. Gli operatori economici che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in luogo della documentazione prevista dagli articoli da 38 a 45 del presente Capo per l'attestazione dei requisiti di idoneità.

2. Le stazioni appaltanti chiedono al solo operatore economico aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo. L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria. Qualora ricorra la necessità, le stazioni appaltanti invitano l'aggiudicatario a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3. L'aggiudicatario che non sia in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta; il possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo richiesti nel bando di gara, è soggetto al pagamento di una sanzione commisurata proporzionalmente al valore dell'appalto, definita dalla stazione appaltante in sede di gara, nonché alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, la gara viene affidata all'operatore economico risultato secondo migliore offerente.

Art. 46-*bis*. – 1. Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici certificati e documenti già in possesso della pubblica amministrazione.

2. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ulteriore documentazione, oltre quella prevista dalla presente normativa, pena la nullità della procedura di gara.

3. Le stazioni appaltanti devono consentire agli operatori economici l'accesso in via telematica a tutta la documentazione relativa alla gara di appalto".

e) all'articolo 48, comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso e al comma 1-*bis* sopprimere le seguenti parole: "la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o"».

11.5

PARDI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le per decadenza dell'attestazione di qualificazione,";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore o per decadenza dell'attestazione di qualificazione"».

11.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "che hanno commesso violazioni" aggiungere la parola: "gravi"».

11.7

PARDI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ai comma 1, sopprimere la lettera b).

11.8

MARCO FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.9

GRILLO, CICOLANI, BALDINI, BORNACIN, BUTTI, CAMBER, GALLO, IZZO, MENARDI, MUSSO, ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono sostituiti dai seguenti:

”19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità anche non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione o approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare; una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Dopo le modifiche, il

progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale».

11.0.100PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono soppresse le parole da: "si avvale" fino alle parole: "da altre norme";

b) al comma 4, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza";

c) al comma 8, le parole da: "Le stazioni appaltanti" fino a: "150.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella BDNCP, per tutti i contratti:";

d) al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) ogni altro dato ritenuto utile";

e) il comma 9 è soppresso;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla presente legge.

Fanno parte della BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d) per tutti i contratti stipulati, e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-bis), tutte le informazioni inerenti la pubblicazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente.

Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.";

g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

"10-bis). Per le finalità della presente legge l'Autorità, tenuto conto del regolamento previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce:

a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione della banca dati stessa;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-ter). Il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-quater). Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità."

11.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le stazioni appaltanti chiedono al solo concorrente aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria.

2. Gli offerenti che non siano in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara sono sospesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

3. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;
- b) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati'';

- c) all'articolo 42 il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara'';

- d) all'articolo 48, comma 1, l'ultimo capoverso è soppresso;

e) all'articolo 48, al comma 1-*bis* le parole: ''la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o'' sono soppresse».

11.0.2

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dei contratti pubblici)

1. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 300.000 euro aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, anche di natura professionale, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

2. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 500.000 euro aventi per oggetto l'acquisizione di beni materiali, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

3. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 1.000.000 euro aventi per oggetto lavori ed opere, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3; si applicano esclusivamente per bandi relativi ad interventi compiuti o funzionali e comunque previa

certificazione del responsabile del procedimento attestante il rispetto dell'obbligo di non frammentazione dell'intervento tesa a eludere le procedure competitive di rango comunitario.

5. Presso l'autorità per i lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito un Osservatorio per il monitoraggio degli affidamenti di cui ai commi da 1 a 3, al quale sono trasmesse le comunicazioni relative agli atti assunti dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori, per i quali va comunque garantito il massimo della pubblicità e della trasparenza.

5. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi».

Art. 12.

12.1

ROILO, BIANCO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

12.2

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

12.3

GHEDINI, BIANCO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.4

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sostituire il primo comma con il seguente: "L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

12.5PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera b) capoverso, sostituire le parole: «verificarsi dell'evento» con le seguenti: «alla ricezione della medesima».

12.6

NEROZZI, BIANCO, ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «tre» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza».

12.7

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione».

Art. 13.**13.1**

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo le parole: "organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli enti previdenziali limitatamente ai dati necessari all'esercizio del diritto di surrogazione,"».

13.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione».

Art. 14.**14.1**

ROILO, BIANCO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

14.2

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

14.3

PASSONI, BIANCO, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI

Sopprimere il comma 1.

14.4

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero» con le seguenti: «l'eventuale eliminazione o per».

14.5

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».

14.6

NEROZZI, BIANCO, GHEDINI, PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO

Sopprimere il comma 2.

14.7

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

Art. 15.**15.1**

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

15.2

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-bis. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-ter. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decretollegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2-quater. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al comma 1, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

2-quinquies. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente''».

15.3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso» con le seguenti: «garantendo che ciascun interessato possa accedere ai soli dati che lo riguardano secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 16.**16.1**

GRANAIOLA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 17.**17.1**

RUSCONI, BIANCO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

''L'iscrizione di cui al secondo comma avviene previo coordinamento con l'Istituto nazionale della previdenza sociale''».

17.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i commi primo e secondo dell'articolo 6» con le seguenti: «i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 6».

17.3

BODEGA, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, la lettera c), capoverso «Art. 10» al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che percepiscono per le esibizioni musicali un reddito annuo inferiore ai 5.000 euro lordi, non è richiesto il certificato di agibilità».

17.4

RUSCONI, BIANCO, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.5

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.0.1

FIORONI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, GHEDINI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni all'accesso e all'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali)

1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l'accesso delle gio-

vani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.

3. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utenti e professionistar alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici; ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai

diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

8. Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta- e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'e-

servizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutali nazionali e locali.

10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini ai lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248».

Art. 19.**19.1**

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «2012» con la seguente: «2011».

19.2

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma costituisce criterio per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance ai sensi del Titolo III, Capo I del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

19.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: «quattro tra i rappresentanti delle regioni» con le seguenti: «tre tra i rappresentanti delle regioni» e sostituire le parole: «uno tra quelli dei comuni» con le seguenti parole: «due tra quelli dei comuni».

19.4

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative, e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali''».

19.5

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

”*3-bis*. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali”».

19.6

PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera *d*) con la seguente:

«*d*) al comma 5, dopo le parole: ”oneri amministrativi gravanti sulle imprese” sono inserite le seguenti: ”, sui soggetti che svolgono attività autonoma e di libera professione nonché sui cittadini,”;

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

”*4-bis*. Ai comma *4-quater* dell’articolo 49, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: ”piccole e medie imprese” sono aggiunte le seguenti: ”, e sui soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione,”;

c) al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: «quattro tra i rappresentanti delle regioni» con le parole: «tre tra i rappresentanti delle regioni»;

d) al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: «uno tra quelli dei comuni» con le seguenti: «due tra quelli dei comuni».

19.7

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale» con le seguenti: «di garanzia e di vigilanza».

19.8

PASTORE, *relatore*

Al comma 3 sostituire le parole: «con funzioni di regolazione generale» con le seguenti: «di vigilanza e garanzia» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione» .

19.9

LAURO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l’Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra imprese e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta tagli di spesa comunque idonei a garantire una contribuzione al bilancio dello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 10, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell’articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

19.10

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l’Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra impresa e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta autonome politiche di spesa, comunque idonee a garantire una contribuzione al bilancio nello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell’articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

19.0.1PASTORE, *relatore**Dopo l’articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazione della legislazione)*

1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*quater* è sostituito dal seguente:

”14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14; uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa di disposizioni legislative o regolamentari statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a)

e b) del comma 14, anche se riconducibili a disposizioni di cui ai comma 17 e anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.”;

b) nel comma 15, le parole: ”I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì”, sono sostituite dalle seguenti: ”Con i decreti legislativi di cui al comma 14 e con l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede altresì”;

c) nel comma 18, le parole: ”due anni”, sono sostituite dalle seguenti: ”quattro anni” e, dopo le parole: ”disposizioni integrative, di riassetto o correttive”, sono inserite le seguenti: ”nonché con regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme di riassetto e semplificazione,”.

2. All’articolo 17, comma 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: ”si provvede” sono inserite le seguenti: ”, anche con riferimento ai regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo”».

19.0.2

ADAMO, INCOSTANTE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Consulta per la semplificazione)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Gonsulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l’effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l’effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione da lui delegato, è composta:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei

consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;

c) da un rappresentante di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

5. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 4 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

7. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento».

19.0.3

INCOSTANTE, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti; anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'*e-government* del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;

f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2, Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».

19.0.4

GIARETTA, BIANCO, ARMATO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Introduzione di un credito di imposta
per le nuove procedure burocratiche)*

1. Ogni disposizione legislativa o regolamentare che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma 2.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del comma 1 per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito d'imposta previsto dal comma 2 è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento adottato ai sensi del comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporta per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito d'imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, viene adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 20.**20.0.1**

GARRAFFA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante)

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri di elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati; gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato».

20.0.2

SARRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Suppressione e trasferimento delle funzioni del Consorzio Infomercati)

1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e succes-

sive modifiche ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.

2. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. I medesimi decreti del Ministro dello sviluppo economico determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo II, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati ad aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del primo periodo del comma 2 sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a*) ed *h*) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. La predetta società di gestione individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo e comunque istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da una rappresentante delle medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni ne-

cessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4. La riscossione dei contributi di cui al comma 2, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

5. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agro-alimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

20.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga di termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».

20.0.4

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Suppressione del Banco Nazionale di Prova delle armi da sparo)

1. All'articolo 7, comma 70, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le munizioni da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

Conseguentemente, all'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il rigo n. 8 è inserita la seguente

voce: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali CCIAA Brescia.

Art. 21.

21.2

ARMATO, BIANCO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificato accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».

21.1

ADAMO, INCOSTANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.».

Art. 22.**22.1**PASTORE, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente»;
- b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» inserire le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Le istanze» con le seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato»;

c) al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «fotostatica»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo''».

22.2

GRANAIOLA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «tramite posta elettronica certificata» con le seguenti: «pervia telematica».

22.3

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tramite» fino a: « del citato codice».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «tramite posta elettronica certificata» con le parole: «per via telematica».

22.4

SANGALLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI

Al comma 3, sostituite la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa con».

22.5

D'ALIA

Al comma 3, sostituire la parola: «sentita» con le parole: «previa intesa in sede di».

22.6

D'ALIA

Al comma 4 dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

22.7

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro della difesa» aggiungere le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

22.8

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 5.

22.0.1

SANGALLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento della rappresentanza dell'imprenditore)

1. Il conferimento, ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile, da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di uno o più atti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Registro delle Imprese, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dell'imprenditore, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da comunicare alla pubblica amministrazione per via telematica secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il potere di rappresentanza dell'imprenditore di cui al comma precedente si presume altresì legittimamente conferito se l'atto presentato congiuntamente:

a) una dichiarazione di legittimazione da parte del rappresentante al compimento dell'atto;

b) la sottoscrizione con firma digitale del rappresentante munita di certificato qualificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente le informazioni relative all'appartenenza del rappresentante ad un ordine professionale o ad una Agenzia per le imprese accreditata ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, o ad una Associazione imprenditoriale.

3. La Pubblica amministrazione è tenuta ad accertare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi che precedono. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita l'Unioncamere e i soggetti interessati, stabilisce con decreto le procedure uniformi che assicurino l'effettiva corrispondenza tra i

certificati qualificati e l'appartenenza agli organismi di cui al comma 2, lettera b), nonché i compiti di vigilanza e le sanzioni in caso di violazione».

Art. 23.

23.1

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Sopprimere l'articolo.

23.2

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni».

Art. 24.

24.1

BODEGA, MAURO, MURA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, dopo le parole: "dieci anni" inserire le seguenti: "o di cinque anni se rilasciata rispettivamente, ad una persona di ceto superiore o inferiore agli anni 18"».

24.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che venga menzionato» sopprimere le seguenti: «sulla carta d'identità, o».

24.3PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che venga menzionato» sopprimere le parole: «sulla carta d'identità, o»;

b) dopo le parole: «competente al rilascio della carta d'identità» aggiungere le seguenti: «o autenticata da notaio».

Art. 25.**25.1**PASTORE, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dichiarazioni», aggiungere la seguente: «segnalazioni».

A comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese».

25.0.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 49, comma 4-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Continua ad applicarsi la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al capo terzo del titolo secondo della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

25.0.2

BODEGA, MAURO, LEONI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Semplificazioni in materia edilizia)*

1. L'inserimento di un sito tra le aree edificabili del Piano urbanistico comunale è effettuata solo a seguito della redazione di una relazione geologica, basata su una campagna di indagini geognostiche finalizzate ad ottenere gli elementi conoscitivi, descrittivi e parametrici, necessari alla redazione del modello geologico e alla caratterizzazione sismica del terreno. In tal caso, non è richiesta la relazione geologica di cui al punto 6.2.1 delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso a costruire sui siti già caratterizzati ai sensi del presente comma.

2. A seguito del coordinamento degli strumenti urbanistici con le determinazioni assunte ai fini della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, con riferimento agli edifici adibiti a civile abitazione, non è richiesta la relazione del tecnico competente in acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso a costruire».

Art. 26.**26.1**PASTORE, *relatore**Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 18, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: "Conferenza Unificata" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza-Stato Città"».

26.0.1

SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazioni in materia di accisa nell'assetto dei depositi fiscali)

1. All'articolo 35 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

''3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assoluta. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, lettere *b*) e *c*)''.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito, dal seguente: ''Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane''».

Art. 27.**27.1**

DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

27.2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

Art. 29.**29.1**

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» inserire le altre: «, attraverso il sistema INA-SAIA».

29.2PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», sostituire la parola: «riguardanti» con la seguente: «riguardante».

Art. 30.**30.1**

BODEGA, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le medesime procedure di automazione amministrativa di cui al comma 4; sono adottate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relativamente alle iscrizioni e pagamenti delle tasse scolastiche. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «comma 4» aggiungere le seguenti: «e al comma 4-bis».

Art. 31.**31.0.1**PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Pagamenti di compensi professionali da parte degli enti previdenziali dovuti a seguito di contenzioso giudiziale e limiti delle spese di giudizio)*

1. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente del creditore.

2. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1 alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

Art. 32.**32.1**

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «unicamente» con l'altra: «anche».

Art. 33.**33.1**

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.**34.1**

SANGALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali). – 1. Al decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportare le seguenti modificazioni;

a) All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.''

b) All'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).''

c) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: ''anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate'' sono soppresse ed dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

''i-bis) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto, nell'ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari.''.

d) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

''*b-bis*) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*.

e) all'articolo 34, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

''1-*bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili sono quelli connessi allo svolgimento dell'attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, alla salute, igiene e sicurezza sul lavoro''».

34.2PASTORE, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.''

b) all'articolo 12, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)''.

c) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: ''anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate'' sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

''l) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

m) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto, nell'ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari''.

d) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

''c) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis''.

b) al comma 1, capoverso «l-bis», primo periodo, le parole: ''soltanto dati personali non sensibili e che trattano'' sono soppresse e le parole: ''ovvero ai loro'' sono sostituite dalle seguenti: ''compresi quelli relativi al coniuge e ai'';

c) conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali)".

34.3

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «soltanto dati» fino a «parenti» con le seguenti: «come undici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, ovvero ai loro parenti e al coniuge».

34.4

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

34.5

PASTORE, *relatore*

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.0.1

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Dalla data di entrata in vigore suddetta, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'e-

stinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale».

34.0.2

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Suppressione dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e ad altre norme in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2 sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078 e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti medesime alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.3

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Norme per la semplificazione
;e la migliore funzionalità dei pubblici registri)*

1. All'articolo 2 del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 3-5-8, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

''d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente gli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione''.

2. All'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione, le parole da: ''uno dei contratti'' sino alle parole ''codice civile'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''un contratto o compiano un atto soggetto a pubblicità immobiliare''.

3. Nell'articolo 8, secondo comma del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di portabilità dei mutui, le parole ''surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''mutuo nel quale il mutuante si impegni a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito''.

4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 561, nel secondo periodo del comma 1, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) All'articolo 563, comma 4, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) All'articolo 563, comma 4, la parola: "sospeso" è sostituita dalla seguente: "interrotto" e la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) Dopo l'articolo 135 delle disposizioni transitorie e di attuazione è aggiunto il seguente articolo:

"135-bis. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice civile relativo alle donazioni trascritte anteriormente, al 15 maggio 2005 è fissato al 14. maggio 2015"»;

e) all'articolo 2506-ter, comma cinque, dopo le parole: "2505-ter" sono aggiunte le seguenti: "e 2505-quater";

f) All'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente: "4) il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie".

5. All'articolo 8 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola "compravendita" sono aggiunte le seguenti parole: "di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui alle lettere b) e d) all'articolo 1".

6. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis) dopo la parola "esclusione" aggiungere le seguenti parole: "delle servitù e", ed alla fine aggiungere le seguenti parole: "ovvero individua sotto la propria responsabilità i titoli idonei a conseguire tale conformità.";

b) dopo il comma 1-bis) aggiungere il seguente comma:

"1-ter). Nel caso in cui siano stati omissi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis), gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo; redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma che precede.".

7. Al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio; sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo

"Art. 15-bis. - (Comunicazione del vincolo culturale al catasto). - 1. La verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall'art. 12, non-

ché la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobiliari devono essere a cura della Soprintendenza comunicate al catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali'';

b) dopo l'articolo 182 è aggiunto il seguente:

''Art. 182-bis. - (*Disposizione transitoria relativa all'articolo 15-bis*).
– 1. Nel corso dei tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge che introduce l'articolo 15-bis, allo scopo di ottenere o di conservare le agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali; il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica – privata o pubblica – è tenuto a segnalare al catasto l'esistenza del vincolo culturale del bene''».

34.0.4

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, con particolare riferimento alle strutture tecnologiche e servizi in rete, nonché lo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della diffusione della cultura informatica e digitale, all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo le parole: ''zone depresse del Centro-Nord'' sono aggiunte le seguenti: '', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».

34.0.5PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, il seguente:***«Art. 34-bis.**

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 25 maggio 2011, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri della giustizia; dell'economia delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle direttive.

3. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1, il governo si attiene alle modalità di cui ai commi 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riguardo alle modalità previste in relazione alle direttive elencate nell'allegato B. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e nel rispetto dell'articolo 4 della medesima legge.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. In sede di esercizio

della delega di cui al comma 1 il governo si attiene, altresì, ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955; n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, interna di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso dispositivi relative alla condivisione alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1 ed eventuale aggiornamento, previa verifica della coerenza, alla luce della nuova disciplina, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui ai citata decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al comma 3, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

34.0.6PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)*

Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dell'articolo 19 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, le parole da: "dei casi in cui sussistano vincoli" sino "all'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle "seguenti degli atti rilasciati dall'amministrazione delle finanze".

2. All'articolo 20 in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: "gli atti e procedimenti" a "la salute e la pubblica incolumità" sono soppresse.

3. All'articolo 29 nel comma 2-ter la parola: "non" scritta dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" è soppressa».

*Conseguentemente dopo l'articolo 29, inserire il seguente articolo:***«Art. 29-bis.***(Norma transitoria in materia di silenzio assenso)*

1. Agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, come modificato dalla presente legge, decorso il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima».

Art. 35.**35.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 50-bis», nel comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «ai doveri del mio ufficio» inserire le seguenti: «con disciplina e onore.».

35.0.1

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norma di interpretazione-autentica)

1. L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

Art. 36.**36.1**

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

36.2

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 36. – 1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *i*-bis) è abrogata».

Art. 37.**37.1**

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

37.2

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

37.3

BODEGA, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'intera durata del comando, le amministrazioni di provenienza non possono procedere alla copertura dei ruoli vacanti mediante nuove assunzioni, anche se a tempo determinato».

37.0.1PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in materia di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili''.

b) All'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La Scuola si avvale inoltre, per periodi definiti, di docenti incaricati per attività di insegnamento e per attività finalizzate al coordinamento e progettazione dei corsi, per progetti formativi di particolare rilevanza e per attività di ricerche e studi''.

c) All'articolo 10, comma 4, dopo le parole: ''docenti universitari'' sono aggiunte le seguenti: ''magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari''.

d) All'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque''.

e) All'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

''3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede''.

f) All'articolo 12, il comma 5, è soppresso».

37.0.2PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità ai cui al comma 5, soggetti muniti di laurea specialistica o diploma di laurea. Allo stesso corso-concorso possono essere ammessi, altresì, dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.''

b) al comma 4 le parole: ''dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: ''nove mesi'', e le parole: ''un semestre di applicazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''un quadrimestre di applicazione''».

Art. 38.**38.1**

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «1-ter», sostituire la parola: «mensilmente» con le seguenti: «ogni tre mesi»;

b) al capoverso «1-quater»; sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due trimestri».

38.2PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso «1-ter» sopprimere le parole: «entro il mese successivo» e dopo le parole: «modalità tecniche» inserire le seguenti: «e con la periodicità».

38.3

ROILO, BIANCO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

Art. 39.**39.1**

BOSCETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Interpretazione autentica dell'articolo 35-*quiquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)».*

39.2

BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

”4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia

di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. La sanzione verrà applicata, a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti ACN; nei casi di dolo o colpa grave nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. Le Aziende Sanitarie, con proprio provvedimento, su indicazione delle Regioni, definiscono le eventuali situazioni; che, per ragioni tecnologiche o organizzative, non consentono la trasmissione telematica, anche prevedendo, in via temporanea, i volumi di flusso cartaceo».

39.0.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, BIANCO, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 645 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo)

1. Al fine della semplificazione e del coordinamento delle procedure di instaurazione e trattazione dei giudizi civili, il secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che, se i termini di comparizione non vengono effettivamente ridotti a metà, non si riducono gli altri termini processuali.»

Art. 40.

40.0.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le organizzazioni sindacali, il passaggio del personale inquadrato nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex area B – utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell’ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell’ex Ministero dei trasporti e dell’ex Ministero delle infrastrutture».

40.0.2

SALTAMARTINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.-40-bis.

(Norme per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le organizzazioni sindacali, il passaggio del personale del personale inquadrato nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex –area B – utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell’ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell’ex Ministero dei trasporti e dell’ex Ministero delle infrastrutture».

40.0.3

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Nomine per lo svolgimento del servizio di segretario comunale a supporto delle amministrazioni locali)

1. All’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: ”È in facoltà per le amministrazioni degli enti locali procedere nei confronti del segretario

comunale da collocare a riposto per raggiunti limiti di età al suo mantenimento in servizio fino all'età massima di anni 70, previo riscontro annuale del permanere delle esigenze organizzative e delle funzionalità del servizio'».

40.0.4

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate ad iscrivere all'INPDAP il personale assunto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, emanate successivamente a tale data, che prevedono l'obbligo di iscrizione ad enti previdenziali diversi dall'INPDAP. Ai versamenti contributivi già effettuati si applica l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici economici, le scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le Aziende e Consorzi di cui agli articoli 113, 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono obbligati ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, salvo che detto personale non sia già iscritto all'Inpdap a tale data. La contribuzione versata all'Inps per l'attività svolta presso gli enti, le scuole, le Aziende ed i Consorzi di cui al presente comma, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. I lavoratori che, ai sensi del titolo II, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prestano attività lavorativa a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.5

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

''497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successive l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa».

40.0.6

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 23, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600 la parola: ''annualmente'' è soppressa».

40.0.7

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Media ponderata della retribuzione pensionabile)

1. Nei casi di novazione del rapporto di lavoro e in caso di reinscrizione, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1665 iscritti all'Inpdap, destinatari di un si-

stema di calcolo retributivo, la retribuzione annua pensionabile, utile per la determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata effettuando la media ponderata tra la retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione e quella percepita all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro qualora la cessazione del nuovo rapporto di lavoro avvenga prima che siano decorsi cinque anni. La presente disposizione si applica anche ai casi disciplinati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 5664. Non si applica, invece, ai casi di novazione del rapporto di lavoro conseguente al superamento di procedura concorsuali di modifica del rapporto di lavoro per legge e di trasferimento d'ufficio del dipendente ad altro ente iscrivibile all'Inpdap.

2. È abrogato l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. Sono abrogati i commi 4 e 5, dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, come modificati dall'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153».

40.0.8

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Costituzione a domanda della posizione assicurativa presso altri Enti)

1. La facoltà di opzione del personale statale trasferito presso gli enti locali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere esercitata entro e non oltre sei mesi dalla data del trasferimento».

40.0.9

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I procedimenti relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, comunque denominate, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza

per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (Inpdap) ai propri iscritti, compresi quelli ai quali si applicano le norme sui trattamenti di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 10092 e successive modificazioni ed integrazioni, sono avviati a domanda degli interessati».

40.0.10

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità di pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione)

1. Per gli iscritti all'Inpdap, il pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione può avvenire in unica soluzione ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 120 rate maggiorate degli interessi legali. Il pagamento in forma rateale dell'onere di cui al comma precedente, prosegue sui trattamenti di quiescenza e, nel caso di pensione indiretta o di reversibilità, è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime.

2. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime determinato come se la domanda fosse stata presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Il pagamento dell'onere può essere rateizzato a domanda secondo quanto disposto nel comma precedente.

3. Sono abrogati l'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274 ed i commi 1 e 3 dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti emessi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione dei provvedimenti di riscatto dei periodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997».

40.0.11

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente comma 6

''6. Il riscatto dei periodi cui al comma precedente è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea. Il cumulo dei periodi riscattati non può accedere la misura massima di cinque anni. Nel caso in cui la durata legale del corso di laurea sia superiore a cinque anni, il cumulo dei periodi è ammesso per tutto il periodo di durata legale.

L'articolo 86, lettera j), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è così modificato:

1. È abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503''».

40.0.12

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Trattamenti privilegiati per il personale iscritto
alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza)*

1. All'articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Se la malattia insorge dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni contratte di cui al comma precedente decorre dalla manifestazione della malattia stessa. La presente disposizione si applica anche alle domande non definite e ai giudizi pendenti alla data di entrata della presente legge''».

40.0.13

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Ravvedimento operoso)*

All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, abbiano avuto formale conoscenza";

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera a) abbiano avuto formale conoscenza.";

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettano con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e

il versamento della stessa è effettuato contestualmente, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza'».

40.0.14

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L'aliquota contributiva di finanziamento per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 luglio 1991, n. 243, cui si applica il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1977, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella percentuale in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato nel limite massimo previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 41.

41.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - (Riordino dell'azione amministrativa verso le autonomie locali). – 1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni».

41.2PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

41.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni», con le seguenti: «, previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza».

41.4

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario», aggiungere le seguenti: «nonchè della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,».

Art. 42.**42.1**

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali" aggiungere le seguenti: "delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni";

c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: "non superiori a 90 giorni" con le seguenti: "non superiori a 60 giorni";

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione";

e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis";

f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale";

g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

"2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale";

h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2";

i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento";

j) all'articolo 17, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite con le seguenti: "60 giorni";

k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;

l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione*). - 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.'';

m) all'articolo 19, le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis".

2. Il regolamento di cui alla lettera *i)* del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 43, *alinea*, le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1» sono soppresse;

b) la rubrica del *Capo III* è sostituita dalla seguente:

«Capo III – Nuovi termini per la semplificazione dei procedimenti amministrativi».

42.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedimentali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazioni informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della proceduram ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;».

42.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi».

42.4

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dai regolamenti attuativi».

42.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: «al fine di garantire agli utenti» *aggiungere le seguenti:* «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008 e dei regolamenti attuativi».

42.6

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dall'articolo 32 della presente legge» *inserire le seguenti:* «assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa».

42.7

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché assicurare la interoperatività dei sistemi informatici tramite le modalità della cooperazione applicativa».

42.8

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

*«f-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;».*

42.9

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) garantire a tutti l'esercizio, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa».

42.10

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;» con le seguenti: «garantire l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa;».

42.11

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introdurre un indennizzo forfettario automatico a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego, dell'istanza e prevedere che il mancato rispetto dei termini, qualora derivante da condotte negligenti imputabili ai responsabili dei procedimenti costituisca violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e venga comunque valutato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

42.12

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

«*q-bis*) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;

q-ter) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale non immediato;

q-quater) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire, la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemplandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;

q-quinquies) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

42.13

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

«*q-bis*) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

q-ter) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2, articolo 20, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.».

42.14

INCOStANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«*q-bis*) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche non generale e non immediato.».

42.15

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«q-bis) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche e l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

42.16

INCOStANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«q-bis) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi materia regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.».

42.17

INCOStANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti.».

Art. 43.**43.1**

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge,» con le seguenti: «entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

43.2

MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge» con le seguenti: «trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

43.3

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi».

43.4

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «dodici».

43.5PASTORE, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1,»;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche».

43.6

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché di quelle» fino alla fine della lettera.

43.7

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «giuridica».

43.8

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

43.9

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

43.10

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

43.0.1

PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia».

43.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godi-

mento, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

43.0.3

LAURO, BIANCO, ALLEGRINI, BARELLI, BOSCHETTO, CALABRÒ, COMPAGNA, COSTA, DI STEFANO, FASANO, LATRONICO, MUSSO, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SIBILIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

43.0.4PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241)*

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli"»;

b) sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, nonché dalle leggi regionali emanate in relazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, e che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto.

6-ter. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali».

43.0.5

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sui libri sociali)*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,

dopo la nota 1 è aggiunta la seguente nota: "1-bis. Per il libro giornale, il libro degli inventari e per le altre scritture contabili tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare dei ricavi riferiti all'esercizio dell'anno precedente. L'aliquota, nella misura da 0 a 10 euro per milione o per frazione di milione, è stabilita in funzione dei ricavi e della tipologia di contribuente. Resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo per i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie".

2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, individua le macro-tipologie di contribuenti tenuti al versamento dell'imposta annualmente dovuta, la corrispondente misura nonché i termini e le modalità di versamento.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della presente legge; il contribuente può chiederne l'applicazione con riferimento ai periodi d'imposta precedenti anche in presenza di contestazioni ancora pendenti e in tal caso sono dovuti gli interessi. Con il provvedimento di cui al comma 2 verranno individuate, altresì, le modalità di versamento degli importi dovuti per gli anni pregressi, al netto delle somme già pagate».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 12 ottobre 2010

192^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il senatore CENTARO (*PdL*) svolge talune considerazioni sul quadro sanzionatorio che deve applicarsi alle future violazioni. A ben vedere tali sanzioni appaiono sproporzionate. A suo parere sarebbe opportuna una rimodulazione delle pene tenendo conto dell'offensività delle condotte sanzionate, nonché del necessario adeguamento tecnico-amministrativo che viene imposto di fatto alle imprese per far fronte al repentino cambiamento dettato dal SISTRI. In linea generale ritiene che sia preferibile sanzionare sul piano amministrativo pecuniario le violazioni in esame piuttosto che su quello penale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) invita, anche a nome del senatore D'Ambrosio, a tenere conto dell'importanza che misure interdittive potrebbero avere rispetto alle ordinarie sanzioni pecuniarie. Sarebbe peraltro a suo parere necessario prevedere ove possibile la riduzione *in pristino*.

Il senatore MARITATI (*PD*) concorda con i rilievi da ultimo formulati e per quanto riguarda la modulazione del quadro sanzionatorio osserva come esso dovrebbe essere commisurato al concreto volume di rifiuti.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime condivisione per i rilievi formulati con riguardo alla violazione dei limiti della delega e a quelli relativi

al vizio di difetto di sistematicità. Tali rilievi tuttavia appaiono troppo generici: a suo parere si dovrebbe infatti indicare con maggiore precisione le singole fattispecie ritenute viziate o da eccesso di delega o da irragionevolezza. Condivide i rilievi formulati dalla senatrice Dalla Monica con riguardo alle misure interdittive, ritenendo necessario che nel parere si tenga conto anche delle misure accessorie. Conclude sottolineando come in luogo di sanzioni amministrative ingiustificatamente leggere, come quelle previste per l'errata scheda di movimentazione, sarebbe più opportuno introdurre una sanzione di carattere penale.

La senatrice DELLA MONICA (PD) esprime riserve sull'opportunità di attenuare il quadro sanzionatorio in favore delle imprese per la violazione delle disposizioni del SISTRI.

Il relatore MAZZATORTA (LNP) esprime talune perplessità sull'esigenza di prevedere con maggiore puntualità le fattispecie viziate da eccesso di delega o da irragionevolezza. Si riserva di formulare una nuova proposta di parere, da sottoporre alla Commissione, che tenga conto dei nuovi rilievi emersi nel dibattito.

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. –GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BERSELLI (PdL) ricorda brevemente l'iter d'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, sul cui testo la Commissione giustizia si è già pronunciata in sede consultiva.

La senatrice DELLA MONICA (PD) esprime un giudizio fortemente critico sugli emendamenti presentati dal relatore in 1^a Commissione, presidente Vizzini. Illustra una proposta di parere contrario sugli emendamenti in titolo.

Dopo una breve precisazione del senatore CENTARO (PdL), il relatore BERSELLI (PdL), formula una proposta di parere favorevole sugli emendamenti, a condizione che sia approvata la rinunciabilità alla sospensione dell'azione penale prima del voto parlamentare o immediatamente dopo che esso è stato espresso, così come previsto da alcuni subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il presidente BERSELLI avverte che la Commissione è convocata nuovamente per domani, mercoledì 13, alle ore 8,15 per la conclusione dell'esame in sede consultiva dell'A.G. n. 250.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DELLA MONICA, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2180

La Commissione giustizia esaminati gli emendamenti al provvedimento in titolo,

considerato che il relatore, senatore Vizzini, ha presentato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, gli emendamenti 01.100, 1.100, 2.100, 2.0.100, che hanno integralmente sostituito gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2180 e hanno aggiunto un ulteriore articolo alla originaria proposta, onde il testo proposto è stato del tutto cambiato e sono stati presentati nei termini sub-emendamenti dall'opposizione;

considerato che va, pertanto, espresso un ulteriore parere rispetto al nuovo testo risultante dalla recente proposta del relatore

osserva

il provvedimento introduce, ancorché mediante una fonte di rango costituzionale, disposizioni derogatorie rispetto a principi fondamentali del nostro ordinamento, asseritamente per garantire ciò che dalla Consulta è stato ritenuto un mero interesse «apprezzabile» e in grado di «essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale» (sentenza n.24 del 2004);

l'armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, auspicata dalla Corte per la disciplina in esame, è esattamente ciò che manca nel provvedimento in titolo, la cui complessiva impostazione viola il principio di ragionevolezza e finanche quei principi supremi che persino le norme di rango costituzionale devono rispettare, come da ultimo ribadito dalla sentenza n. 262 del 2009 della Consulta, in relazione all'articolo 1 della legge n. 124 del 2008;

analizzando nel merito le singole norme di cui si compone il disegno di legge in titolo emerge infatti la loro incompatibilità con principi fondamentali del nostro ordinamento e ancor prima dello Stato di diritto, quali innanzitutto la parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e il diritto inviolabile alla difesa, nonché l'equilibrio dei rapporti tra poteri dello Stato, espressione del principio essenziale della loro separazione;

rilevato che:

sotto un profilo di ordine generale, le prerogative introdotte dal disegno di legge per le cariche ivi contemplate sono accomunate dall'essere

applicabili indistintamente a qualsiasi reato extra- o pre-funzionale, dunque del tutto sganciato dall'esercizio della funzione rivestita dal titolare. In tal modo, si introduce nell'ordinamento una prerogativa del tutto diversa e in alcun modo assimilabile alle immunità, che per loro stessa natura concernono illeciti commessi nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte; ragione per la quale, soltanto, si ammette una deroga al principio fondamentale della parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, ritenuto dalla Consulta «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenze n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009). Di contro, l'estensione della prerogativa in esame a reati commessi al di fuori e persino prima dell'assunzione delle funzioni configura la sospensione processuale prevista quale misura a tutela non già della funzione ma della mera condizione soggettiva (di serenità) della persona-fisica titolare della carica. E' quindi evidente come le prerogative introdotte dal provvedimento in titolo determinino una deroga a un principio fondamentale dell'ordinamento non giustificabile (neppure se sancita con legge costituzionale), in quanto sganciata dalla reale esigenza di proteggere l'esercizio di funzioni politico-istituzionali essenziali. Come osservato dal professor Pace in sede di audizione, inoltre, l'incompatibilità di una simile prerogativa con i principi fondamentali della nostra Costituzione può agevolmente evincersi dai lavori dell'Assemblea costituente, ove si è esclusa addirittura per la più alta carica dello Stato (il Presidente della Repubblica) l'ammissibilità di una prerogativa applicabile anche a reati extrafunzionali, a *fortiori* non ipotizzabile per il Presidente del Consiglio;

l'incompatibilità delle prerogative introdotte dal provvedimento con i principi fondamentali del nostro ordinamento appare vieppiù asseverata dalla previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, (introdotto dall'emendamento 2.0.100 del Relatore) che sancisce l'applicabilità della sospensione processuale anche a procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ancorché inerenti reati pre-funzionali. Lungi dall'applicare il principio del *tempus regit actum*, tale norma finisce con il sancire la retroattività della disciplina in esame, con palese violazione del principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e, per riprendere le parole del professor Pace, del «principio costituzionale di eguaglianza in senso forte, e cioè come principio supremo». In relazione a tali ipotesi, infatti, l'imputato non rappresenta se non un comune cittadino, il quale solo successivamente assume la titolarità di un incarico di rilievo istituzionale;

un ulteriore profilo comune alle prerogative in esame, che le rende incompatibili con i principi del nostro ordinamento, concerne la loro applicabilità indiscriminata a reati di qualsiasi natura essi siano, senza alcun apprezzamento in ordine all'idoneità dell'illecito a violare beni giuridici anche di rilevanza fondamentale per l'ordinamento (si pensi, in particolare, ai reati eversivi). Sul punto, è significativo ricordare come esistano reati i quali, pregiudicando le stesse fondamenta dello Stato di diritto e dell'ordinamento costituzionale, rischiano di violare proprio quei principi supremi insuscettibili persino di revisione costituzionale (e idonei a confi-

gurare contro-limiti all'ingresso di norme comunitarie), come da ultimo ribadito dalla sent. 262/2009 della Consulta;

considerato che

l'incompatibilità delle prerogative introdotte dal disegno di legge in titolo con la categoria delle immunità funzionali (che sanciscono deroghe al principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione, legittime solo in quanto finalizzate alla salvaguardia di funzioni politico-istituzionali di rilievo per la cosa pubblica) emerge inoltre dall'assenza di alcuna previsione inerente i presupposti per l'applicabilità della sospensione, rimessa a una decisione che può essere assunta anche *dalla sola maggioranza* parlamentare, senza alcun vaglio del giudice costituzionale e senza la necessità, per le Camere, di attenersi a requisiti predeterminati dalla fonte di rango costituzionale, idonei a circoscrivere una discrezionalità che rischierebbe altrimenti di degenerare in vero e proprio arbitrio, con conseguente alterazione dello stesso equilibrio dei rapporti tra poteri dello Stato. In tal modo si torna dunque, ancora una volta, a configurare quella sospensione «generale, automatica [essendo di fatto tale] e di durata non determinata», già censurata dalla Consulta con la sentenza n. 24 del 2004, in relazione all'articolo 1 della legge n. 140 del 2003. Si consideri inoltre l'evidente irragionevolezza derivante dalla sufficienza della mera maggioranza relativa delle Camere ai fini della concessione della sospensione processuale in esame finanche per il Presidente della Repubblica, laddove l'articolo 90 Cost., ai fini della messa in stato d'accusa del Capo dello Stato, richiede espressamente la maggioranza assoluta. Con la conseguenza, denunciata dal professor Caretti in sede di audizione, di configurare in tal modo una sorta di impropria sfiducia per il Capo dello Stato, che verrebbe così a perdere quello status di neutralità e indipendenza rispetto alle maggioranze parlamentari, necessaria per l'adempimento della funzione di garanzia attribuita al Presidente della Repubblica;

se l'irrinunciabilità della sospensione processuale in esame (prevista dal testo originario del disegno di legge) appariva gravemente lesiva del diritto inviolabile alla difesa (sia dell'imputato sia dell'eventuale persona offesa) – oltre a rischiare paradossalmente di pregiudicare quello stesso interesse al sereno esercizio delle funzioni alla cui tutela, pure, la disciplina in esame è asseritamente preordinata – non meno irragionevole è la disciplina proposta dagli emendamenti del Relatore. Infatti, la possibilità per il titolare dell'alta carica dello Stato di non avvalersi della prerogativa in esame, consentendo dunque la prosecuzione del procedimento, dimostra ancora una volta come non si tratti affatto di un'immunità finalizzata alla tutela della funzione ma della [mera serenità della] persona fisica che, contingentemente, ricopra la carica di Presidente della Repubblica ovvero di Presidente del Consiglio dei ministri. E' infatti evidente che, qualora si intendesse realmente istituire una prerogativa volta alla tutela delle suddette funzioni e del loro sereno esercizio, essa dovrebbe condividere quei caratteri di indisponibilità – da parte della persona fisica cui sia affidato il mandato istituzionale – che connotano immunità (esse sì)

funzionali quali, *in primis*, le prerogative parlamentari. Ammettendo invece la disponibilità – da parte della persona fisica titolare della carica – della prerogativa in esame, si riconosce implicitamente (ma inevitabilmente) l'estraneità di tale immunità processuale da ogni finalità di tutela della funzione istituzionale. Ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta irragionevolezza della normativa proposta, del tutto eccentrica – quanto a natura e reali finalità – rispetto alla categoria delle prerogative immunitarie, di cui si richiama in maniera strumentale a disciplina;

la disciplina in esame contrasterebbe peraltro con il diritto di difesa della vittima *ex* articoli 24 e 111 della Costituzione, cui come noto la Consulta ha riconosciuto natura di principio supremo dell'ordinamento, come tale insuscettibile persino di revisione costituzionale e idoneo a rappresentare un «contro-limite» rispetto all'operatività, nel nostro ordinamento, di norme comunitarie (cfr. Corte costituzionale, sentenze n.18 del 1982 e n. 232 del 1989). La persona offesa sarebbe infatti impossibilitata a far valere le proprie ragioni in sede processuale e in tempi ragionevoli (violandosi così anche gli articoli 6 della CEDU e 47 della Carta di Nizza), con conseguente violazione del diritto inviolabile alla difesa non solo perché rispetto alla tutela del diritto di agire e resistere in giudizio «non sono indifferenti i tempi del processo» (sentenza n. 24 del 2004), che ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione deve concludersi in un termine ragionevole. Ma anche perché l'esercizio, da parte della vittima, del suo diritto ad agire in giudizio facendo valere le proprie ragioni nel processo penale, verrebbe precluso *sine die*, essendo la sospensione processuale reiterabile in virtù della nuova assunzione di una delle cariche tutelate;

né potrebbe sostenersi che la mera possibilità di trasferire l'azione penale in sede civile possa rappresentare un valido strumento per soddisfare pienamente il diritto di difesa della persona offesa. Ciò, non solo perché, in relazione a taluni delitti la tutela civile non può rappresentare affatto un valido succedaneo della tutela penale (anche sotto il profilo simbolico), ma anche perché la sospensione di un processo (sia pur solo a partire dalla fase dibattimentale) viola il diritto ad ottenere giustizia in tempi ragionevoli (articoli 111 della Costituzione e 6 CEDU). Non basta infatti dire che la sospensione non preclude la naturale ripresa del processo dopo la cessazione del mandato: l'interruzione del dibattimento (che è il luogo ove naturalmente si forma la prova) ne viola il principio di concentrazione e nel caso in cui un membro del collegio sia passato ad altro ufficio giudiziario o ad altre funzioni, costringe a rinnovare dall'inizio la fase del giudizio, sol che la parte lo chieda. Infine, come già osservato, nella stessa sentenza n. 24 del 2004, la Consulta ha espressamente affermato che «ai fini della tutela del diritto di agire e resistere in giudizio, non sono indifferenti i tempi del processo, che incidono sul diritto alla ragionevole durata del giudizio»;

ritenuto che

in particolare irragionevole appare l'immunità introdotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha una sfera di applicazione e

un'intensità maggiore addirittura di quella prevista dall'articolo 96 della Costituzione per i reati funzionali. Tale diversità di trattamento era stata peraltro già rilevata dalla sentenza n. 262 del 2009 della Consulta a proposito della legge n. 124 del 2008, in quanto la disciplina di maggior favore prevista per i reati extra-funzionali quali che essi siano «non può trovare ragionevole giustificazione in un supposto maggiore disvalore dei reati funzionali rispetto a tutti, indistintamente, gli altri reati»;

se l'applicabilità all'intera compagine governativa della prerogativa in esame (prevista dal testo originario del provvedimento) rischiava di determinare – in palese violazione della sentenza n. 262 del 2009 della Consulta – un'irragionevole estensione della nozione di «sereno svolgimento delle funzioni» che la Corte riconosce sì quale interesse meritevole di protezione, ma unicamente in relazione alle «rilevanti funzioni» delle cariche di vertice dell'ordinamento, non meno irragionevole appare la disciplina proposta dagli emendamenti del Relatore, che «isola» la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto a quella degli altri membri del Governo, riconoscendo a lui solo la possibilità di avvalersi della prerogativa in esame. In tal modo, infatti, si differenzia in maniera del tutto irragionevole il ruolo del Presidente del Consiglio, in contrasto con quel carattere di «*primus inter pares*» riconosciutogli da ultimo dalla Consulta, con sentenza n. 262 del 2009 e sancito dall'articolo 96 della Costituzione, nella parte in cui assimila il Capo del Governo agli altri ministri ai fini della responsabilità per reati funzionali. Inoltre, e in maniera altrettanto irragionevole, si parifica addirittura – quanto alla fruibilità della prerogativa immunitaria in esame – il Presidente del Consiglio al Capo dello Stato, così realizzando un'asimmetria di assoluto rilievo nel rapporto tra queste due figure e tra i poteri che rappresentano, in evidente contrasto con quanto sancito rispettivamente dagli articoli 90 e 96 della Costituzione in relazione alla responsabilità per i reati commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni, doverosamente e significativamente differenziata dalle due norme;

esprime parere contrario.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 12 ottobre 2010

105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Alberto FILIPPI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'assetto del Ministero degli affari esteri

Il senatore MICHELONI (*PD*) illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, che mira a consentire alla Commissione di disporre di una conoscenza approfondita e completa sul numero e la collocazione delle strutture a disposizione del Ministero degli affari esteri, in Italia ma soprattutto nelle sedi diffuse nel mondo e sui servizi resi dalla rete degli uffici all'estero del Ministero stesso.

Nota come sia infatti importante per la Commissione disporre di elementi conoscitivi diretti, onde valutare e poter esprimere un'opinione sul processo in corso di riorganizzazione tanto delle strutture interne del Ministero, quanto della rete degli uffici all'estero.

I risultati dell'indagine si rivelerebbero altresì utili in un'ottica di sostegno alla modernizzazione dei sistemi di promozione economica delle imprese italiane all'estero, e di miglioramento dei servizi erogati agli italiani residenti all'estero.

Ricorda infine che in sede di dibattito parlamentare su tali tematiche erano stati evidenziati profili di criticità e che in occasione della precedente riforma della rete consolare si procedette ad un pieno coinvolgimento degli organismi rappresentativi delle collettività italiane all'estero.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) ricorda la propria esperienza di lavoro e di vita all'estero e sottolinea come una procedura informativa come quella delineata dal senatore Micheloni possa essere utile in un'ottica di

attenta riflessione sulle modalità di erogazione e sulla qualità dei servizi per le collettività italiane nel mondo.

Fa peraltro presente come l'odierno dibattito avvenga in assenza del presidente Dini e del sottosegretario Mantica, i quali potrebbero apportare significativi spunti di riflessione.

Propone pertanto che una decisione sul punto venga adottata in una prossima seduta.

Il senatore CABRAS (*PD*) e il senatore MICHELONI (*PD*) condividono la proposta del senatore Bettamio.

Il sottosegretario SCOTTI fa presente che il sottosegretario Mantica non ha potuto essere presente per concomitanti impegni all'estero e che da parte del Governo vi è piena disponibilità a fornire un apporto conoscitivo, evidenziando peraltro l'opportunità di focalizzare con più precisione oggetto e finalità dell'indagine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012 (n. 264)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, che tiene conto del recente decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, comma 24). Esso stabilisce preliminarmente l'accantonamento del 50 per cento dei fondi disponibili sui capitoli di spesa per i contributi agli enti per ciascuna amministrazione e successivamente che ogni Ministero provvede al riparto dello stanziamento mediante decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza medesimo.

Il Ministero degli affari esteri ha adottato un decreto in data 30 giugno 2010 di ripartizione per l'anno 2010 delle risorse disponibili sul capitolo di spesa unificato 1163 fra i quattro contributi per: gli enti internazionalistici; la Società Dante Alighieri; l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.); l'UNIDROIT.

Ricorda che in tale provvedimento è stato assegnato all'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente un contributo pari a 800.000 euro. È altresì pervenuta la Relazione sull'attività svolta nell'anno 2009 dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO) nell'anno 2009 (Atto n. 484).

Il progressivo decremento dei finanziamenti ha suscitato la preoccupazione dell'Istituto, che è ricorso all'autorità giudiziaria, e ha sottoposto all'attenzione del Parlamento la problematica con una lettera inviata alla Presidenza del Senato in data 14 settembre 2010. La questione dovrà es-

sere valutata dal Dicastero degli esteri, con una riflessione comune al Ministero dell'economia.

Le risorse destinate agli enti internazionalistici nell'esercizio 2010 sono pari a 756.000 euro, con un taglio di circa il 37 per cento rispetto a 1.197.500 euro del 2009, in considerazione della riduzione complessiva del capitolo 1163 rispetto al 2009. Al riguardo, la tendenza a partire dal 1995 è in senso diminutivo, per via delle misure generali di contenimento della spesa.

Lo schema del decreto di riparto del capitolo di riferimento, diversamente dalla prassi anteriore al decreto n. 78, non è stato presentato preliminarmente alle Camere per il parere. Viene ora presentato alla Commissione, dopo il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente uno schema di decreto relativo alla revisione della tabella degli enti internazionalistici beneficiari dei contributi ministeriali per il triennio 2010-2012.

La diminuzione dei contributi statali ha imposto ai singoli enti di razionalizzare la gestione delle spese e di individuare forme alternative di finanziamento. La media complessiva dell'incidenza del contributo statale ordinario sui bilanci degli enti si è ridotta nel 2008 a circa il 5 per cento. Per i cinque maggiori enti beneficiari (SIOI, ISPI, IAI, IPALMO e CeSPI) essa oscilla tra il 19 per cento della SIOI e il 7 per cento di ISPI e il 4 per cento circa del CeSPI. Ulteriori riduzioni del contributo statale rischierebbero di compromettere la possibilità di incentivare verso finalità di interesse pubblico le attività degli enti.

È pervenuta la relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri per l'anno 2008 (*Doc. CLXXII*, n. 2).

La revisione della tabella triennale è avvenuta sulla base dei criteri dettati nella legge n. 948 del 1982 e alla luce dei dibattiti parlamentari tenutisi annualmente su tali tematiche.

Gli enti inclusi nella tabella 2010-2012 sono pertanto i seguenti: SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale), ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), IAI (Istituto Affari Internazionali), IPALMO (Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente), CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), CIME (Consiglio italiano per il Movimento europeo), Aspen Institute Italia, Fondazione de Gasperi, Centro Studi Americani, CIPMO (Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente), Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, AISPE (Associazione Italiana per gli Studi di Politica Estera), Circolo di Studi Diplomatici e Fondazione Lelio e Lisli Basso.

Quanto ai nuovi entrati, va notato che il Comitato Atlantico, parte delle *Atlantic Treaty Associations*, era uscito dalla tabella nel triennio 2006-2008, con un contributo statale annuale *ad hoc*. Ma detta legge non è stata rifinanziata e ora rientra quindi nell'elenco; la Società Geografica italiana rientra in un progetto di rilancio dell'attività di analisi strategica e ricerca geopolitica. A questi si aggiungono altri due enti in forma di Fondazione di rilievo nel panorama internazionalistico italiano: la Fonda-

zione Magna Carta, che pubblica atti e organizza seminari internazionali (tra cui quello annuale sulle «nuove relazioni transatlantiche») e la Fondazione Rosselli, che era in tabella nel triennio 2004 – 2006 ma ne era uscita. A queste originarie proposte si andrebbero ad aggiungere due ulteriori fondazioni (Fondazione per la Sussidiarietà e Fondazione Medchild), con un contributo annuale pari a 10.000 euro ciascuna.

Tutti gli Enti che hanno presentato istanza, non inseriti in tabella o non confermati rispetto alla tabella precedente (Archivio Disarmo e Forum per i problemi della Pace e della Guerra), potranno essere considerati nel novero degli Enti suscettibili di ricevere contributi straordinari a progetto già a partire dal corrente esercizio.

Per quanto riguarda l'entità dei contributi, gli importi per SIOI, ISPI e IAI sono stati mantenuti in uno scaglione unico, stante il rilievo delle rispettive attività con riguardo ad argomenti di interesse per la politica estera italiana.

Ai nuovi enti è assegnato un contributo pari a 10.000 euro, salvo il Comitato Atlantico con 20.000 euro.

CIME (Consiglio per il Movimento Europeo) e Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo riceveranno 5.000 euro ciascuno.

Quanto ai contributi straordinari a progetto, si prevede uno stanziamento di 196.000 Euro.

Osserva conclusivamente come occorra valutare per il futuro con attenzione la modalità e la tempistica di valutazione parlamentare delle ripartizione degli stanziamenti per i contributi agli enti da parte dell'amministrazione degli esteri, stante la nuova normativa adottata nel corrente anno e la consistente riduzione delle risorse.

Il senatore AMORUSO (*PdL*) esprime perplessità sull'effettiva utilità dell'erogazione di contributi di ammontare minimo ad un numero crescente di enti. Ritiene invece che sarebbe preferibile concentrare le misure di finanziamento rispetto alle realtà di maggiore consistenza e rilievo. Preannuncia pertanto una valutazione negativa dello schema in esame così come sottoposto all'esame della Commissione.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) ricorda come in occasione dell'esame della precedente tabella ricognitiva dei finanziamenti la Commissione avesse auspicato una rivisitazione del novero delle contribuzioni anche avvalendosi di una valutazione indipendente. Non reputa, infatti, di effettiva utilità l'erogazione di contributi minimi e auspica chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Rel. sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno stante l'assenza della senatrice Marinaro che, quale componente della Commissione 14^a potrebbe contribuire al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARCENARO (*PD*) comunica la cessazione dalla carica di rappresentante del gruppo Partito Democratico presso la Commissione e che dalla data odierna assume detto incarico il senatore Tonini.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

Martedì 12 ottobre 2010

157^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento ai programmi di ammodernamento e rinnovamento iscritti all'ordine del giorno, il senatore SCANU (*PD*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere, nell'odierna seduta, al solo svolgimento delle relazioni introduttive. Ciò al fine di consentire ai singoli commissari i necessari approfondimenti.

Alle osservazioni formulate dal senatore Scanu si associa il senatore CAFORIO (*IdV*).

Il presidente CANTONI, nell'osservare che nulla osta all'accoglimento di quanto proposto dai senatori Scanu e Caforio, pone l'accento sull'opportunità che l'esame dei suddetti programmi avvenga comunque con celerità. Infatti, gli ulteriori impegni istituzionali della Commissione potrebbero dar luogo ad una rilevante compressione dei tempi a disposizione per l'esame, ancorché il termine per l'espressione dei prescritti pareri scada il 6 novembre.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l'espletamento della funzione SAR (*search and rescue*) militare nazionale (*interim solution*) (n. 273)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CANTONI (*PdL*), osservando innanzitutto che l'acquisizione dei velivoli di cui al

programma in titolo è una soluzione temporanea (*interim solution*), volta a garantire le necessarie funzioni di soccorso in attesa della definizione di un programma relativo ad un elicottero pienamente adeguato all'impiego nei moderni scenari e dotato dei sistemi più all'avanguardia. La necessità si fonda sull'ormai avviata dismissione degli apparecchi ad oggi adibiti allo scopo, che, in assenza di un rimpiazzo immediato, darebbe luogo ad un grave *gap* per la copertura delle attività di soccorso e di evacuazione medica.

Rileva quindi che i suddetti elicotteri saranno chiamati ad assolvere missioni circoscritte al territorio nazionale o limitrofo, ed in condizioni di assenza di minaccia (che comprendono il soccorso nazionale di pace in favore di velivoli della NATO, il contributo alle operazioni di salvaguardia della vita umana e l'evacuazione aero-medica), operando in ogni condizione di volo.

Per quanto attiene agli aspetti logistici, osserva inoltre che il necessario supporto dovrà tenere conto del carattere temporaneo della soluzione adottata, ed essere garantito dalla ditta fornitrice almeno fino ai cinque anni successivi alla consegna. Il personale dell'Aeronautica, pertanto, dovrà poter garantire la sola manutenzione di linea, utilizzando l'equipaggiamento di supporto aereo a terra messo a disposizione dal fornitore.

L'oratore prosegue la sua esposizione rilevando che l'acquisizione del nuovo elicottero richiederà, altresì, l'aggiornamento dei programmi addestrativi, compresi quelli basati sui sistemi di simulazione. Pertanto, il contratto dovrà prevedere l'addestramento di 18 equipaggi (per un totale di 36 piloti), sia in volo che sul simulatore, nonché l'addestramento basilico di manutenzione di prima linea per il personale specialista. In particolare, l'attività al simulatore dovrà includere un minimo di 3.000 ore in cinque anni.

Per quanto attiene, infine, gli oneri finanziari, osserva che essi sono stimati in circa 200 milioni di euro. Per consentire, inoltre, il conseguimento delle capacità operative nel 2012, le consegne dovranno avvenire nel biennio 2011-2012, con un rateo di cinque elicotteri all'anno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A (n. 269)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Il relatore CARRARA (*PdL*) illustra il programma in titolo, rilevando che esso concerne l'acquisizione di un nuovo siluro pesante, filo-guidato tramite fibra ottica e con capacità di operare in ogni condizione ambientale contro unità navali e subacquee. In particolare, l'arma sarà costantemente collegata con il sonar di bordo tramite un sistema che permette l'in-

vio di dati acustici in tempo reale, ed è prevista, altresì, l'acquisizione di tutto il necessario supporto logistico ed addestrativo.

Attraverso la suddetta acquisizione, i nuovi sottomarini della classe U-212A potranno, pertanto, meglio assolvere alle missioni prescritte per lo strumento aeronavale, tra le quali spiccano la difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni aggressione (tramite l'assicurazione della sicurezza e dell'integrità delle vie di comunicazione), e la salvaguardia degli spazi euro-atlantici nel quadro degli interessi strategici del Paese, sia in ambito NATO che nell'alveo dell'Unione europea.

Osserva quindi che i settori industriali interessati saranno prevalentemente nazionali (nell'ambito dell'elettromeccanica, dell'elettronica e della cantieristica navale), specificando, altresì, che è comunque in corso di approfondimento la possibilità di una cooperazione con la Francia ai fini di uno sviluppo ed acquisizione congiunta dell'arma.

Con riferimento, da ultimo, agli oneri finanziari, rileva che il costo stimato del programma ammonta a circa 87 milioni di euro, che graveranno sui capitoli di ammodernamento e rinnovamento del bilancio ordinario della Difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente ARS/NAI e del relativo supporto logistico (n. 270)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) rileva preliminarmente che il programma in questione nasce dall'esigenza di sostituire l'attuale unità navale «Anteo» –ormai giunta al termine della sua vita operativa- con una dalle caratteristiche più moderne, connotata da un'elevata polivalenza ed a cui affidare compiti particolarmente delicati quali il soccorso delle unità subacquee sinistrate, il ruolo di unità di supporto per le operazioni dei reparti subacquei e per l'attività di addestramento anfibia e subacquea degli incursori della Marina, e l'assicurazione di un comando imbarcato delle forze speciali. Tutto ciò garantendo, altresì, la piena interoperabilità con i principali *partners* euroatlantici, e soddisfacendo i requisiti imposti dalla NATO per imbarcare i nuovi mini-sottomarini di soccorso.

Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell'unità, osserva che il battello avrà la possibilità di ospitare un impianto iperbarico per il trattamento del personale sommergebilista soccorso, un sistema di comando e controllo ed un sistema di ventilazione per l'assistenza ai sottomarini sinistrati. Saranno inoltre disponibili una campana per il recupero immerso ed un veicolo subacqueo a controllo remoto. Il sistema consentirà di svolgere operazioni fino ad una profondità di 600 metri. Inoltre, il sistema di navigazione consentirà il mantenimento della posizione necessaria anche in presenza di condizioni meteo-marine sfavorevoli, e le funzioni di comando

e controllo potranno beneficiare di un sistema integrato di telecomunicazioni di moderna concezione.

Dopo aver sottolineato la particolare attenzione prestata in ordine alla sistemazione del personale di bordo (che sarà particolarmente confortevole), rileva, da ultimo, che l'avvio della costruzione è previsto nel 2011, per arrivare al completamento nel momento in cui l'unità attualmente in servizio avrà terminato la propria vita operativa. Il costo stimato, che ammonta a 125 milioni di euro, sarà suddiviso nel periodo che va dal 2010 al 2017, e graverà sul bilancio ordinario della Difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione e all'integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi contro-carro (c/c) di 3^a generazione con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES (n. 271)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore TORRI (*LNP*), rilevando che il programma mira ad ammodernare l'armamento controcarro dei velivoli dell'aviazione dell'Esercito, al fine di adeguarsi alle necessità imposte dai nuovi scenari operativi (che richiedono una sempre maggiore precisione nell'individuazione e nella discriminazione degli obiettivi).

In particolare, il primo dei due sistemi (denominato OTS, ossia *Observation and Targeting System*), sarà utilizzato per la designazione remota di obiettivi (preliminare all'intervento di altre unità), per mantenere la capacità di puntamento dei sistemi d'arma di bordo dell'elicottero da attacco e per permettere l'integrazione di sistemi missilistici aria-terra di nuova generazione, assolvendo altresì a funzioni di scoperta, riconoscimento ed identificazione del bersaglio, laddove il secondo consisterà invece in un sistema controcarro di terza generazione (denominato *Spike*) in grado di consentire il lancio al di fuori della portata dei sistemi anti-aerei portatili, aumentando le probabilità di sopravvivenza dell'elicottero. I nuovi missili anticarro potranno sia dirigersi autonomamente sull'obiettivo, sia essere controllati a distanza (semplicemente aggiornando i dati sull'obiettivo o in modo completamente manuale), con una portata variabile da 400 metri ad otto chilometri.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, il relatore osserva che il costo stimato del programma è di circa 200 milioni di euro, che sarà suddiviso, presumibilmente, negli esercizi finanziari 2010-2014

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 mm di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati di tiro e supporto logistico (n. 272)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

La relatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*) illustra i particolari del programma in titolo, osservando che il sistema d'arma in esso descritto è composto, essenzialmente da tre componenti: un mortaio medio da 81 millimetri (che dovrà avere caratteristiche di affidabilità e leggerezza in modo da essere facilmente schierato ed essere altresì dotato di elevata precisione), del munizionamento specifico per la neutralizzazione di veicoli corazzati leggeri, l'illuminazione del campo di battaglia e per favorire la protezione del movimento di unità attraverso proiettili nebbiogeni (con l'ulteriore acquisizione di munizioni per scopi addestrativi e per esercitazioni), ed un calcolatore balistico per l'automazione della procedura di calcolo dei dati di tiro, in grado di automatizzare le modalità di condotta del fuoco della fanteria e di inserire tali mortai nel più ampio sistema di comando e controllo che gestisce in modo unitario il supporto di fuoco indiretto.

Per quanto attiene agli aspetti logistici, sottolinea quindi che l'industria dovrà fornire, oltre alla garanzia di almeno due anni dalla consegna dei materiali, anche l'assistenza tecnica per il mantenimento dell'efficienza operativa degli stessi (per un periodo di tre anni), e dovranno essere altresì rese disponibili le necessarie parti di ricambio.

La relatrice rileva, da ultimo, che gli oneri finanziari sono stimati in circa 22,3 milioni di euro, suddivisi negli esercizi finanziari 2010-2013.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un HUB aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia (n. 274)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Il relatore RAMPONI (*PdL*) illustra l'atto del Governo in titolo, rilevando preliminarmente che la realizzazione di un polo aereo dedicato all'attività logistica e di supporto era un'esigenza assai sentita dalle Forze armate, soprattutto in relazione alla partecipazione alle operazioni internazionali di pace.

Tale struttura di grandi dimensioni (che utilizzerà soluzioni logistiche già sperimentate con successo nel settore civile), dovrà, in particolare, essere adeguatamente connessa con le principali vie di comunicazione stradale, ferroviaria e navale, gestire la ricezione, lo stoccaggio e lo smista-

mento dei materiali, preparare e curare l'allestimento del carico, ricevere e gestire vettori di trasporto aereo (militari e civili) di diverse capacità e caratteristiche (sia di grandi che di medie dimensioni), ed essere in grado di gestire contemporaneamente più operazioni di imbarco e sbarco di personale e materiali, applicando altresì i protocolli nazionali ed internazionali in campo doganale e sanitario.

Il piano di investimento sarà, infine, di durata quadriennale (dal 2010 al 2013), con un costo totale di circa 63 milioni di euro (di cui 37 milioni per le infrastrutture ed i restanti 26 per i mezzi ed i materiali).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infrastruttura evoluta (*Defence Information Infrastructure - DII*) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di vertice della Difesa (progetto pilota) (n. 275)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) osserva che il programma risponde alla necessità di superare le limitazioni che caratterizzano gli attuali sistemi telematici della Difesa, caratterizzati da architetture di natura chiusa ormai non più rispondenti agli odierni contesti interforze ed internazionali.

A tal fine, si prevede un'integrazione in rete, mediante opportuni adeguamenti tecnologici, dei sistemi di informatica gestionale di comando e controllo, al fine di incrementarne l'efficienza e l'efficacia, assicurando una connettività evoluta (fissa e mobile), a tutti gli utenti della Difesa ed in tutti gli ambienti operativi. La nuova struttura, inoltre, potrà interoperare con quelle degli altri dicasteri preposti alla tutela dell'ordine pubblico, favorendo una positiva cooperazione in seno alle istituzioni.

Per quanto attiene agli aspetti tecnici del programma, rileva quindi che gli interventi principali concerneranno la reimpostazione dei sistemi in servizi fruibili in rete, la realizzazione di un modello volto a consentire un'agevole condivisione delle informazioni, l'evoluzione della rete verso i protocolli *internet*, il potenziamento delle comunicazioni satellitari, l'adeguamento e l'organizzazione in rete dei sistemi gestionali e la realizzazione dei necessari dispositivi per garantire un adeguato livello di protezione delle informazioni.

Con riferimento alle modalità di realizzazione, l'oratore osserva che il programma prevede una fase iniziale, già conclusasi, nella quale sono stati espletati degli studi di laboratorio al fine di verificare la validità di alcune delle soluzioni tecnologiche da adottare. Ed essa farà quindi seguito una prima fase realizzativa (definita «Progetto pilota»), con l'obiettivo di costituire un iniziale segmento dell'infrastruttura per l'area di vertice della Difesa.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, precisa che il costo stimato del programma è di circa 236 milioni di euro in cinque anni.

Conclude proponendo alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» (n. 255)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento in titolo, rende noto che la Commissione Affari costituzionali ha espresso, lo scorso 5 ottobre, osservazioni non ostative, mentre la Commissione Bilancio, alla scadenza del termine (fissato dal Presidente del Senato per la giornata di ieri), non ha espresso osservazioni.

Constatando, quindi, che non risultano altri iscritti a parlare in sede di discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Replica agli intervenuti il relatore AMATO (*PdL*), proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni. In particolare, viene raccomandato al Governo, nell'auspicio che la soppressione della Direzione generale della sanità militare possa confluire in un riordino complessivo interforze, che sia precisata con chiarezza la redistribuzione delle sue competenze tra l'area del Segretariato generale e lo Stato Maggiore della Difesa al fine di evitare eventuali disfunzionalità, ritenendosi altresì indispensabile –alla luce del potenziamento del Segretariato generale della Difesa quale soggetto amministrativo unico per la gestione coordinata delle attività connesse al *procurement* nel settore degli armamenti- la promozione di una specifica iniziativa legislativa volta a modificare la disciplina prevista dalla legge Giacchè (in modo da consentire al Parlamento di espletare meglio il suo ruolo di controllo e di stimolo sull'operato del Governo e dell'Amministrazione). Si invita infine l'Esecutivo a precisare che, per la definizione dei requisiti tecnici relativi ai diversi sistemi di nuova realizzazione, il dialogo tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata e i responsabili delle Direzioni degli armamenti rimanga comunque operante.

Interviene quindi il senatore SCANU (*PD*), presentando uno schema di parere favorevole con condizioni a firma sua e di tutti i commissari appartenenti al Gruppo del Partito democratico (*pubblicato in allegato*).

Con riferimento allo schema di parere predisposto dal relatore, il senatore TORRI (*LNP*) osserva che, tra le osservazioni al Governo, sarebbe opportuno aggiungere l'auspicio di un generale miglioramento dell'assistenza sanitaria fornita al personale militare.

Sempre in relazione alla proposta formulata dal relatore, il senatore GAMBA (*PdL*) osserva che i riferimenti alla legge n. 436 del 1988 andrebbero sostituiti con quelli al nuovo Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che ha provveduto, tra l'altro, all'abrogazione della stessa recependone contestualmente le disposizioni.

Il relatore AMATO (*PdL*), preso atto di quanto rilevato dai senatori Torri e Gamba, riformula quindi la propria proposta di parere nel senso da questi indicato (*pubblicata in allegato*).

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore, comprensivo delle modificazioni da ultimo apportate, che viene approvato dalla Commissione.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta a firma dei commissari appartenenti al Partito Democratico.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CANTONI, apprezzate le circostanze, propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata per domani, 13 ottobre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO GOVERNO N. 255**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

il presente provvedimento consta di 2 articoli e prevede, all'articolo 1, tutte le modifiche, anche tecniche e di coordinamento, da apportare al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, mentre, all'articolo 2, reca le necessarie abrogazioni nonché disposizioni di coordinamento;

lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica all'esame provvede altresì ad attuare le norme previste dall'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, determinando una generale riorganizzazione della struttura del ministero della Difesa;

ai sensi della citata razionalizzazione il presente atto determina lo scioglimento della Direzione generale della sanità militare, affidandone le funzioni amministrative all'area del Segretariato generale e delle Direzioni generali, e quelle operative all'area dello Stato Maggiore della Difesa;

pur non rispondendo ad un'esigenza normativa bensì ad una volontà di semplificazione dell'area tecnico amministrativa in linea con gli indirizzi emersi dai lavori della Commissione di alta consulenza per la riforma del Dicastero, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente schema di Decreto del Presidente della Repubblica reca un'organizzazione complessiva e unitaria delle molteplici attività a vario titolo connesse con il *procurement* degli armamenti in seno al Segretariato generale della Difesa;

giudicando favorevolmente la suddetta riorganizzazione, che consente di realizzare una riduzione (pari a 32 uffici dirigenziali non generali ed a 3840 civili non dirigenti) della pianta organica ministeriale, ottenendo un risparmio di spesa per il personale oltre la soglia del 10 per cento prescritto dalla vigente normativa;

manifestando, in particolare, una valutazione positiva sulla scelta di operare un significativo potenziamento funzionale del Segretariato generale della Difesa, implementandone l'attribuzione di Direzione nazionale per gli armamenti, quale concreto sostegno ad una programmazione unitaria e coordinata dell'approvvigionamento degli armamenti per le

Forze armate, ritenuta strategica per il Paese sia sotto il profilo dello sviluppo industriale che tecnologico;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda, nell'auspicio che la soppressione della Direzione generale della sanità militare possa confluire in un riordino complessivo interforze della sanità militare, che sia precisata con chiarezza la redistribuzione delle competenze di DIFESAN tra l'area del Segretariato generale e lo Stato Maggiore della Difesa al fine di evitare eventuali disfunzionalità;

si ritiene indispensabile che, alla luce del potenziamento del Segretariato generale della Difesa quale soggetto amministrativo unico per la gestione coordinata delle attività connesse al *procurement* nel settore degli armamenti, venga promossa quanto prima un'iniziativa legislativa tesa a modificare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di prevedere:

1) la concentrazione dell'esame *ex ante* dei nuovi programmi di acquisizione in sede di presentazione del Bilancio di previsione della Difesa, come allegati alla Nota aggiuntiva allo Stato di previsione per la Difesa;

2) la presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei principali programmi per l'anno precedente, redatta in termini riassuntivi e più efficaci degli attuali allegati, che consenta al Parlamento, e specificatamente alle Commissioni difesa, di espletare meglio il suo ruolo di controllo e di stimolo all'operato del Governo e dell'amministrazione;

si reputa altresì opportuno inserire, nel presente schema di decreto, la precisazione che, per la definizione dei requisiti tecnici derivanti dai requisiti operativi, relativi ai diversi sistemi di nuova realizzazione, il dialogo tra i Capi di Stato Maggiore di Forza armata e i responsabili delle Direzioni degli Armamenti rimanga comunque operante;

si auspica infine un generale miglioramento dell'assistenza sanitaria fornita al personale militare.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBAR-
RI, NEGRI, PEGORER E PINOTTI SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 255**

La Commissione difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
rilevato che:

l'intervento di riorganizzazione di cui al provvedimento in esame risulta realizzato attraverso il ricorso ad una fonte di rango secondario, con seri dubbi in merito alla questione se l'esercizio del potere regolamentare possa estendersi, all'interno di finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, fino a introdurre una modifica strutturale del numero delle direzioni generali e dei compiti del Segretario generale;

analoghe considerazioni in merito alla scelta di intervenire attraverso una fonte di rango secondario possono essere svolte, al di là del merito dell'intervento realizzato, in merito alla soppressione della Direzione generale della sanità militare e alla contestuale ripartizione delle sue attribuzioni tra le diverse strutture del dicastero;

considerato inoltre che un puntuale riferimento alla presenza della Direzione generale della sanità militare è rintracciabile nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 66/2010, che, all'articolo 188, individua la predetta direzione generale come uno degli organi centrali della Sanità militare;

esprime parere favorevole a condizione che:

a) sia mantenuta la struttura unitaria della Direzione Generale della sanità militare, rinunciando a ricondurne le funzioni sotto responsabilità diverse;

b) la riduzione di organico del personale civile non ricada sulle esigenze di ripianamento organico a favore degli enti dell'area industriale della Difesa.

BILANCIO (5^a)

Martedì 12 ottobre 2010

413^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 12,20.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 3 – Allegati I, II, III e IV) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 e connessi allegati

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA invita la senatrice Bonfrisco a svolgere la relazione introduttiva sul Documento in titolo, in luogo del Presidente Azzollini.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra lo Schema di decisione in titolo, segnalando che la nuova legge di contabilità ha delineato un nuovo processo di definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, di ripartizione degli stessi tra i sottosettori della pubblica amministrazione nonché delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di politica economica. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, la Decisione di Finanza Pubblica (DFP) deve esporre anzitutto, almeno per il triennio successivo, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica, le previsioni tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa e del debito – sia complessivi che articolati per i sottosettori istituzionali – e gli obiettivi programmatici dei saldi e del debito, per il complesso delle amministrazioni pubbliche e per i suoi sottosettori, al netto e al lordo degli interessi e delle misure *una tantum*, espressi in percentuale del PIL.

Nel delineare gli scenari economici in atto, fa presente che il documento in esame riferisce anzitutto che nel primo semestre del 2010 l'economia mondiale ha continuato a crescere a un ritmo sostenuto, così come il commercio mondiale. L'inflazione è rimasta sotto controllo anche in virtù dell'elevato grado di capacità produttiva inutilizzata generato dalla crisi. Nell'area dell'euro, in particolare, il PIL è cresciuto, in termini congiunturali, dell'1,0 per cento. I contributi maggiori sono venuti dai consumi privati (0,3 punti percentuali) e dagli investimenti fissi (0,3 punti percentuali). Questo risultato fa seguito a una crescita del PIL nel primo trimestre pari allo 0,3 per cento sul trimestre precedente, a cui aveva principalmente contribuito l'aumento delle scorte (0,8 punti percentuali). Rileva che tra i diversi paesi dell'area, il Documento sottolinea che la ripresa è però risultata differenziata, sia nell'entità sia nelle principali determinanti della crescita del PIL, ed alcuni paesi hanno mostrato difficoltà nel coglierne appieno l'opportunità di risalire nel ciclo.

Fa presente che, per l'Italia in particolare, i dati sembrano mostrare un certo consolidamento della ripresa iniziata agli inizi dell'anno. Pur con l'incertezza che ancora caratterizza l'economia internazionale (in questi giorni l'OCSE ha diramato il suo «superindice» che indica un prossimo rallentamento nella crescita dei principali paesi) il più recente dato tendenziale sulla produzione industriale (agosto 2010) segna un + 9,5 su base annua: certamente confortante dopo la rapida espansione nel secondo trimestre (2,0 per cento sul periodo precedente e 7,7 per cento sul periodo corrispondente dell'anno precedente) ed il rallentamento registrato a luglio (0,1 per cento rispetto al mese precedente e 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Così come per il mercato del lavoro, l'occupazione nel secondo trimestre seppure in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,8), segna un confortante aumento rispetto al primo trimestre di quest'anno (+ 0,1); il dato la disoccupazione, invece, segna una significativa diminuzione all'8,2.

Non di meno, secondo il documento, il 2010 dovrebbe registrare a consuntivo una revisione al rialzo della crescita di 0,2 punti percentuali, all'1,2 per cento, e una revisione al ribasso di pari entità che dovrebbe riflettersi solo nel 2011, all'1,3 per cento, rispetto ai dati contenuti nella RUEF della scorsa primavera. Nel biennio 2012-2013, la crescita del PIL si attesterebbe così al 2,0 per cento in ciascun anno, andando a ridurre in parte l'ancor ampio *gap* di capacità produttiva inutilizzata. Quanto agli andamenti tendenziali riferibili ai saldi di finanza pubblica, il documento specifica che lo scenario considerato sconta tutti gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale il Governo ha ritenuto di dover anticipare all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013 e conferma gli obiettivi indicati nella RUEF. Il Documento stima l'incidenza del debito sul prodotto, che dovrebbe salire di circa 2,5 punti, al 118,5% del PIL e il disavanzo per il 2010 al 5,0 per cento dello stesso PIL. Un dato, quest'ultimo, certamente raggiungibile considerando l'andamento del quadro complessivo, che costituisce un segnale di riequilibrio dei conti pubblici, premessa necessaria per un più robusto rilancio dell'e-

conomia. Un dato, poi, che insieme al deficit della Germania è tra i migliori tra quelli stimati dal FMI per il 2010. Le stime indicano un profilo di riduzione del disavanzo nel triennio 2011-13, in coerenza con quelle indicate con il Programma di stabilità presentato all'Unione europea all'inizio dell'anno. In particolare, con la manovra di luglio il saldo di bilancio tendenziale è stato ridotto di un ammontare pari a circa 12 miliardi nel 2011 e a circa 25 miliardi in ciascuno dei due esercizi successivi, a fronte di una manovra lorda (sotto forma di maggiori entrate e di minori spese) pari, complessivamente, a 17,8 miliardi nel 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e 27,8 miliardi nel 2013.

Rileva che la pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009 (43,2 per cento del PIL, dovuto per circa 0,8 punti agli introiti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dal riallineamento dei valori di bilancio ai principi IAS e alle entrate derivanti dal c.d. scudo fiscale-*ter*'), viene indicata nei dati di previsione in costante riduzione, attestandosi a fine periodo 2013, al 42,4 per cento del PIL. Nello specifico degli andamenti previsti, il dato relativo all'andamento delle entrate complessive, dovrebbe risentire del ridursi progressivamente della loro incidenza rispetto al PIL nel triennio (dal 47,2 per cento del 2009 al 46,4 per cento del 2013), sia a causa della riduzione dei contributi sociali che delle entrate tributarie. Per quanto concerne, in particolare, le entrate tributarie, esse sono previste in riduzione al 28,8 per cento rispetto al PIL del 2010, dal 29,1 per cento del 2009, e rimangono sostanzialmente stabili sino al 2013, per cui la flessione del 2010 sarebbe da ascrivere all'inclusione nel 2009 di entrate *una tantum* pari allo 0,8 per cento del PIL (dovute al recente «scudo fiscale» e all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze per il riallineamento dei valori di bilancio ai principi IAS): tanto che, al netto di tali introiti, dette entrate presenterebbero una crescita dello 0,5 per cento rispetto al PIL.

Quanto ai dati della spesa, il loro valore totale al netto degli interessi, in rapporto al PIL, evidenzia nello scenario riportato dal documento una significativa riduzione (-4 punti percentuali di PIL), passando dal 47,8 per cento del 2009 al 43,8 per cento del 2013; la spesa per interessi si mantiene, invece, sostanzialmente stabile nello stesso periodo, attestandosi all'intorno del 4,7-4,8 per cento del PIL. La spesa totale presenta, nel periodo 2010-2013, un tasso di crescita cumulato pari al 5,3 per cento; al netto degli oneri per interessi l'incremento si riduce al 3,7 per cento. Se si prende in riferimento il triennio 2011-2013, il tasso di crescita della spesa è pari al 4,2 per cento e si riduce al 3,0 al netto degli interessi. Tale dinamica evolutiva, inferiore a quella prevista per il PIL (+11,3 per cento in termini nominali) determina una riduzione della spesa al netto degli interessi di 3,5 punti percentuali di PIL, passando dal 47,3 del 2010 al 43,8 per cento del PIL del 2013. La spesa primaria corrente è prevista invece in aumento dello 0,5 per cento nel 2011 e di poco meno del 2 per cento in media nel biennio 2012-13. Le spese in conto capitale presentano nel triennio di previsione una riduzione rispetto al PIL (-1,3 punti percentuali di PIL), molto più contenuta di quella stimata per le spese correnti al

netto degli interessi (-2,7 punti percentuali di PIL), anche per effetto di politiche dirette alla riqualificazione della spesa pubblica.

Fa inoltre presente che il Documento reca una specifica trattazione del debito pubblico. Negli andamenti attesi, il debito pubblico inizierebbe a ridursi a partire dal 2012, raggiungendo il 115,2 per cento nell'anno successivo. L'andamento del rapporto debito/PIL che ne consegue per gli anni 2009-2012 – già precedentemente evidenziato – conferma sostanzialmente quanto previsto nella RUEF. Il Documento sottolinea peraltro come una parte significativa della dinamica del debito delle PA sia dovuta alle amministrazioni centrali (il cui debito passa da 1.659 miliardi di euro del 2009 ad 1.886 miliardi nel 2013), mentre il debito delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza rimane di fatto stabile nell'arco di tempo considerato. Quanto invece alla spesa per interessi, connessa al debito, rileva che le stime riportate nel documento prevedono una riduzione significativa rispetto alla RUEF per gli anni 2011 e 2012, spiegata in larga parte con la riduzione dei tassi rispettivamente dello 0,2 e dello 0,4 per cento. Nel complesso, l'impostazione del documento risulta coerente con il quadro di rafforzamento delle procedure di controllo della qualità dei dati di finanza pubblica delineato in ambito europeo con il nuovo pacchetto di proposte normative approvato dalla Commissione lo scorso 29 settembre. In tal senso, fa presente che la riforma ancora in via di completa definizione della *Governance* europea segna un passaggio importante per definire un meccanismo efficace per la gestione delle crisi, anche predisponendo procedure chiare e credibili per la concessione tempestiva di assistenza agli Stati membri in serie difficoltà finanziarie. In tal senso, segnala che gli indirizzi assunti dalla Commissione UE sembrano proporre una correzione del Patto di stabilità e crescita, che preveda assieme a un più stretto coordinamento *ex ante* delle politiche di bilancio, un rafforzamento dei meccanismi sanzionatori ed una maggiore enfasi sugli obiettivi di debito e sulla sostenibilità dei conti pubblici. Difatti, nell'ambito del progetto di riforma presentato alla fine di settembre, la Commissione propone di rendere operativa la regola della procedura per i disavanzi eccessivi relativa al debito, in base alla quale l'incidenza sul PIL del debito delle Amministrazioni pubbliche non deve essere superiore al 60 per cento o, se superiore, deve diminuire a un ritmo adeguato. Sintetizzando l'azione di politica economica delineata nel Documento di finanza pubblica, rileva come l'ineludibile azione di contenimento del livello dell'indebitamento sia prevalentemente prefigurata attraverso un significativo ridimensionamento delle uscite complessive pari a circa 26 miliardi nel periodo 2011-2013, conseguente alle rigorose politiche di riqualificazione della spesa pubblica e di riduzione delle spese improduttive perseguite dal Governo durante tutto l'arco della legislatura. Conforta il fatto che nonostante gli effetti negativi determinati anche sotto questo profilo dalla recessione economica, le entrate tributarie mostrino una sostanziale tenuta lungo l'arco temporale considerato dalla DFP, in quanto la tendenziale riduzione del gettito delle imposte dirette dovrebbe essere bilanciata dal miglioramento nell'andamento delle imposte indirette. In tale contesto, rileva

che è evidente la necessità di proseguire, a livello nazionale, in un'impostazione di politica economica che coniughi l'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo degli equilibri di bilancio con quella di liberare il più possibile risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali. Nella medesima prospettiva, è altrettanto necessario avviare un processo di revisione e semplificazione del sistema tributario, che consenta di perseguire l'obiettivo programmatico della progressiva riduzione della pressione fiscale, in un quadro di piena responsabilità di bilancio. A margine, rileva anche l'esigenza di evitare che l'attuazione del nuovo Accordo di Basilea 3, volto a rafforzare i meccanismi per garantire l'adeguatezza patrimoniale delle banche a fronte dei finanziamenti da loro erogati, non determini effetti negativi sull'effettiva disponibilità di credito per il sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese. A conclusione, sottolinea come la necessità che la discussione in sede UE sulla proposte legislative di riforma debba essere affrontata dal Governo, nonché da tutte le componenti politiche ed istituzionali del Paese, con la massima attenzione e consapevolezza, trattandosi di un passaggio cruciale che condiziona le prospettive, economiche e politiche, della stessa Unione ed inciderà sulle opzioni di politica economica di lungo periodo degli Stati membri.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva che, secondo il Governo, il Documento in esame è superato sia dal punto di vista politico che sostanziale. Per quanto concerne il primo aspetto, la manovra di luglio ha anticipato la correzione dei conti pubblici, mentre, dal punto di vista sostanziale, la nuova disciplina della sessione di bilancio europea richiederà una nuova tempistica del Documento stesso. Da questi assunti deriva la scelta politica di sminuire il rilievo della Decisione di finanza pubblica, sostenuta dal Governo e condivisa dalla relatrice. La propria parte politica ritiene invece che tale strategia sia radicalmente sbagliata e non perché vi sia una opposizione rispetto alla nuova sessione di bilancio europea, ma in quanto il Documento non tiene conto della presentazione del Programma Nazionale di Riforme (PNR) che il Governo dovrà presentare in Europa entro il 12 novembre prossimo. Il fatto che il PNR sia completamente estraneo alla Decisione di finanza pubblica, non consente un adeguato confronto parlamentare e politico sulle scelte fondamentali per la partecipazione dell'Italia alla strategia dell'Europa 2020. Ritiene pertanto che tale discutibile indirizzo testimoni la crisi politica del Popolo della Libertà e della sua *leadership*. Nei primi anni della legislatura, il Governo ha sostenuto, con una certa enfasi, che non è possibile fare le riforme durante le crisi economiche e, adesso, cerca di trovare in Europa la forza politica per imporre delle riforme che non sarebbe in grado di sostenere autonomamente a favore del Paese. Da parte sua, l'opposizione non può costringere il Governo ad attuare le riforme che esso non è in grado di

attuare, ma ha l'obbligo di esaltare le contraddizioni tra i proclami del Governo ed i fatti.

A ciò si aggiunga che il ritardo nella presentazione del Documento in esame, la mancata presentazione delle linee guida, l'assenza delle previsioni delle spese a politiche invariate, l'assenza di un obiettivo di riduzione della pressione fiscale complessiva rappresentano aspetti negativi del tutto indipendenti rispetto alla sessione di bilancio europea.

Osserva poi, che tutto il Documento presenta aspetti di confusione tra gli obiettivi programmatici e quelli tendenziali. Anche qualora il Governo sostenesse che dopo la manovra di luglio gli andamenti programmatici coincidano con quelli tendenziali a seguito della triennializzazione della correzione dei conti pubblici, verrebbe confermata, in modo evidente, la crisi politica della maggioranza. Infatti, nell'ipotesi di coincidenza tra andamenti tendenziali e programmatici, si arriverebbe alla conclusione che il Governo «programma» di ridurre la spesa in conto capitale del 14,6 per cento nel biennio 2011-2012, dopo un crollo degli investimenti nel 2010, del 9,7 per cento. Analoga programmazione avverrebbe per la pressione fiscale che, al netto delle imposte straordinarie, tende ad aumentare nei prossimi anni. Entrambi questi aspetti metterebbero in difficoltà qualsiasi Governo.

Passa, quindi, ad affrontare la questione degli squilibri macroeconomici e della maggiore attenzione data al tema, in sede europea, questione ripresa in modo efficace anche nella documentazione dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Negli ultimi anni si è assistito ad un'accumulazione di debito nei Paesi più avanzati ed ad un'accumulazione di risparmio nei Paesi emergenti. Da questi squilibri si sono originate bolle speculative. Per quanto riguarda l'Italia, il risparmio privato ha garantito una certa stabilità finanziaria ma permane uno squilibrio costante dal lato del debito pubblico. Il governo del debito pubblico è un tema cruciale ed è sconcertante che il Ministro dell'economia ritenga che in sede europea il parametro di riferimento, ai fini del Patto di stabilità e crescita, assumerà un rilievo centrale soltanto dal 2016. A suo avviso il vero problema è che l'avanzo primario programmatico è troppo poco ambizioso.

Passa quindi ad illustrare le priorità che dovrebbero essere perseguite nell'interesse del Paese: riprendere un programma di revisione della spesa e ridurre il volume globale del debito con il patrimonio. A tal riguardo ritiene che il Governo dovrebbe spiegare se intende far partecipare anche le grandi «fortune private» alla riduzione dello *stock* del debito, tenuto conto che il 10 per cento più ricco della popolazione italiana nel corso degli ultimi 25 anni ha acquisito un incremento significativo della ricchezza nazionale prodotta. Il risanamento inoltre, dovrebbe essere effettuato nell'attuale fase caratterizzata da bassi tassi di interesse, prima che il costo del debito torni ad aumentare.

Un'altra strategia fondamentale per il rilancio dello sviluppo economico sarebbe quella di liberare le risorse che bloccano la crescita competitiva delle imprese (il cuneo contributivo e la pressione fiscale sui redditi

da lavoro medio-basso) attraverso una redistribuzione del carico fiscale finalizzato a mettere le imprese in condizione di concorrere alla pari con la Francia e con la Germania. La suddetta redistribuzione non dovrebbe necessariamente avvenire con un incremento della tassazione – allo stato già molto elevata – bensì attraverso una maggiore lotta all'evasione i cui risultati andrebbero finalizzati alla riduzione del cuneo fiscale. Si tratterebbe di uno scambio politico che andrebbe sottoscritto sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Ricorda, infine, altre priorità di politica economica quali l'impiego della Cassa depositi e prestiti al fine di accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, il recupero di produttività attraverso regole nuove per il mercato del lavoro, per la contrattazione, una politica di liberalizzazione più coraggiosa nel settore dell'energia e del gas, una maggiore programmazione delle priorità di spesa nelle infrastrutture per attirare i capitali privati. Conclude rilevando che la spesa pubblica per infrastrutture in Italia è tra le più elevate in Europa ancorché i benefici siano scarsamente riscontrabili data la dispersione e la frammentazione degli interventi e l'incapacità di programmazione del settore delle infrastrutture.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

414^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 3 – Allegati I, II, III e IV) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 e connessi allegati

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Riprende la discussione generale sul provvedimento in esame, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla Relatrice sui dati macroeconomici e sulle novità introdotte dalle procedure europee in materia di bilanci statali. Ritiene comunque che la situazione del Paese debba essere contestualizzata negli scenari dell'economia mondiale. L'Italia, infatti, rimane una grande economia manifatturiera, e proprio tale caratteristica ha salvato il Paese dagli effetti più gravi della crisi sopportata da altre economie. In particolare, il Paese non ha subito né la crisi del settore bancario né la bolla immobiliare. Se a ciò si aggiunge un debito privato molto basso e una forte propensione al risparmio delle famiglie si può certamente affermare che l'economia italiana ha avuto una tenuta certamente migliore di molte altre economie europee. Questa situazione è stata peraltro sostenuta dai provvedimenti adottati dal Governo il quale, per far fronte alla crisi mondiale, è intervenuto sia sul piano degli ammortizzatori sociali a tutela dell'occupazione, sia su quello della messa in sicurezza dei conti pubblici. In questa situazione, tuttavia, non può essere taciuta la bassa crescita che caratterizza l'economia italiana rispetto a quella di altri Paesi europei come ad esempio la Germania. Una riflessione si renderà pertanto necessaria sulla qualità della tutela dell'occupazione che potrebbe, se eccessiva, rallentare le possibilità di crescita del Paese. Infatti, la disciplina di un paese che offre tutele fino a cinque-otto anni è molto diversa da quella dei paesi europei la cui crescita è più forte. Il Paese, inoltre, è stagnante sul piano dei consumi, e ciò rappresenta un ulteriore indicatore dello stato dell'economia nazionale. L'aumento dei consumi e la ripresa dell'*export* sono pertanto la vera chiave della ripresa. Le azioni da intraprendere sul piano macroeconomico sono ancora di difficile individuazione, infatti, non si sono ancora manifestati gli effetti della enorme liquidità immessa nei mercati dal sistema monetario mondiale e vi sono, nonostante ciò, ancora alcuni paesi a rischio insolvenza. Meno preoccupante è invece lo *stock* del debito mondiale, la cui lettura si presta a molteplici interpretazioni non sempre negative. Tenuto conto di questi aspetti, il ventaglio delle scelte da operare è ampio e deve soprattutto incidere sulla riduzione della spesa, esattamente cioè nella direzione intrapresa dal Governo, intervenuto sia sulla disciplina del lavoro che dell'università che del sistema pensionistico. Anche al fine, come rilevato dal senatore Morando nel suo intervento, di poter ricomporre un avanzo primario e poter ridurre il peso del fisco. Recuperare l'evasione fiscale e lasciare maggiore libertà al cittadino su come investire i propri redditi può, infatti, ricreare un modello economico e sociale finalizzato alla ripresa del Paese.

Il senatore GIARETTA (*PD*) sottolinea anzitutto come il senatore Morando abbia bene espresso la posizione del PD sul Documento in esame. Ritiene, tuttavia, di dover esprimere un forte disappunto sui tempi troppo brevi lasciati all'approfondimento e alla discussione di un provvedimento che, minimizzato negli intenti del Governo, rischia di vanificare le scelte operate dal Parlamento con l'approvazione della nuova legge di contabilità. In sostanza, non c'è tempo né di approfondire né di dibattere.

Già nella relazione illustrativa il Ministro dell'economia sottolinea lo scarso rilievo del Documento in quanto, per affrontare la crisi economica italiana, tutto sarebbe stato già fatto con l'approvazione del decreto-legge n. 78 dello scorso luglio; questo dato appare falso in relazione alla recente fiducia che il Governo ha ottenuto dal Parlamento su cinque punti programmatici, tra cui tre rilevanti di carattere economico: la riduzione della fiscalità generale, l'attuazione del quoziente familiare e la ripresa del settore infrastrutturale. Se è vero che tutto è stato fatto con il decreto-legge n. 78 quegli impegni programmatici del Governo rappresentano soltanto un inutile vaniloquio. In relazione poi ai vincoli europei ricordati sia dalla Relatrice sia nel Documento sia nella discussione generale, appare piuttosto difficile fare una previsione sul rientro dalla crisi delle aree che ne sono state colpite. Tuttavia, per rimanere nell'ambito nazionale, il debito pubblico italiano comporterebbe una manovra di grande impegno che, come ricordato nell'intervento del senatore Morando, renda realmente possibile un rientro entro il 2016. Una strategia politica che ritenga di poter operare tale rientro di anno in anno, appare piuttosto velleitaria; peraltro, l'avanzo primario già secondo il DFP si indebolisce proprio negli anni futuri e anche se le sanzioni europee scatteranno dal 2016, non vi è nessuna certezza che l'economia del Paese sia superata per quella data. Ritiene pertanto indispensabile cominciare sin da ora a rimettere in ordine i conti e per fare questo appare necessario un intervento straordinario che consenta di abbassare il debito utilizzando i patrimoni pubblici e privati disponibili. Ciò renderebbe infatti possibile la manutenzione ordinaria dei dati di bilancio. L'altra questione sulla quale sarebbe necessario intervenire, ma su cui il Documento non prospetta soluzioni, è la ripresa della crescita e della produttività. Su questo punto il Governo ritiene di non dover fare assolutamente nulla e ciò rappresenta il punto di più grave debolezza di questo DFP. Peraltro, al contrario di quello che servirebbe, vi sono settori su cui il Paese sta tornando vistosamente indietro: due tra i casi eclatanti sono la ricerca e l'università e l'energia. Ritiene in conclusione che per affrontare la crisi sarebbe necessario un appello alle migliori energie del Paese perché, se ciò non avverrà, ad essere travolta sarà la credibilità della classe politica nella sua interezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 12 ottobre 2010

193^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (n. 240)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il senatore CUTRUFO (*PdL*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, rammentando in via preliminare che lo schema di decreto legislativo è diretto ad attuare la delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 ai fini della determinazione del fabbisogno *standard* di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica, che costituisce uno dei principi-guida fondamentali cui si ispira il modello di federalismo fiscale delineato dalla citata legge n. 42 di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il provvedimento, che richiama in premessa una serie di articoli della legge delega relativi al complesso delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti agli enti locali prima richiamati, concerne i soggetti abilitati ed il percorso metodologico e procedurale da intraprendere ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*, i quali saranno oggetto di analisi da parte della Società per gli studi di settore (SOSE S.p.a), appositamente delegata all'esercizio di tale funzione, mentre la loro puntuale definizione per ciascun comune e provincia è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Successivamente procede all'esame dei contenuti normativi dello schema in esame, evidenziando che l'articolo 1 ne specifica le finalità, ossia la determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni e province, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti locali, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni *standard* così determinati costituiscono il parametro di riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e poi a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali ed ai livelli essenziali delle prestazioni. La successiva clausola di invarianza finanziaria stabilisce che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno, dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Prosegue osservando che all'articolo 2 si individuano le funzioni fondamentali per i comuni e le province: si tratta di una disciplina provvisoria in attesa dell'entrata in vigore della legge statale che individuerà in via stabile le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione. Sono considerate quali funzioni fondamentali dei comuni e delle province le funzioni già individuate in via provvisoria dall'articolo 21, commi 3 e 4, della legge n. 42 del 2009.

L'articolo 3 definisce la metodologia attraverso la quale si perfeziona la definizione dei fabbisogni *standard*, per ciascuna funzione fondamentale e per i relativi servizi, considerata la specificità dei comparti dei comuni e delle province. Tale metodologia, in particolare, presuppone l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi; l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità e l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard*.

Puntualizza quindi che l'articolo 4 delinea le modalità attraverso le quali si articola il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* da parte della SOSE S.p.a. La scelta di avvalersi della predetta società per la costruzione dei fabbisogni *standard* è motivata nella relazione illustrativa, nella quale il Governo conferma, quale ipotesi innovativa per la determinazione dei fabbisogni, l'utilizzo della metodologia attualmente applicata per gli studi di settore. Dà quindi conto della relativa procedura: alla SOSE S.p.a. spetta il compito di predisporre le metodologie necessarie per l'individuazione dei fabbisogni *standard* e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei comuni e delle province. La Società utilizza a tal fine i dati di spesa storica, tenendo altresì conto di diversi fattori; essa provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*; può quindi predisporre appositi questionari indirizzati agli enti locali, finalizzati a raccogliere dati contabili e strutturali; per le sue attività, la società si avvale poi anche della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL; le metodologie predisposte per l'individuazione dei fabbisogni

standard sono sottoposte all'approvazione della Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale e, infine, i risultati approvati sono trasmessi dalla SOSE S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato e alla stessa Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale.

Segnala che l'articolo 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, il compito di adottare la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti, nonché il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia. L'articolo 6 delinea i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali: viene indicato l'anno 2012 per l'avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica. Le fasi e la tempistica in cui si struttura tale periodo prevedono che nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* sia determinato con riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali per i comuni e le province, con un processo di gradualità tale da garantire l'entrata a regime nel corso del triennio successivo. Nel 2012 tale criterio è determinato con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con un'entrata a regime nell'arco del triennio successivo. Nel 2013 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato con riguardo a tutte le funzioni fondamentali, sempre con entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Si sofferma successivamente sull'articolo 7, il quale dispone, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, che i fabbisogni *standard* vengano rideterminati – con le modalità previste dal decreto – non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.

Conclude la propria esposizione rilevando che l'articolo 8 estende le modalità di individuazione dei fabbisogni *standard* recate dal provvedimento, in quanto compatibili, anche alla determinazione dei fabbisogni *standard* delle città metropolitane, una volta costituite; prevede inoltre che la SOSE S.p.a. e l'IFEL provvedano alle attività previste dal decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

Il presidente BALDASSARRI dà conto della prossima audizione dei rappresentanti della società SOSE S.p.a. e dell'IFEL presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo, rilevando come in tale sede potranno essere svolti approfondimenti di carattere tecnico e metodologico sui criteri di determinazione dei fabbisogni *standard*.

Considerata l'importanza degli elementi che emergeranno in sede di audizione, anche ai fini del dibattito che la Commissione è chiamata a svolgere, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 240, successivamente all'acquisizione di tali elementi informativi.

Il ministro CALDEROLI concorda con la richiesta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, rilevando come sia preferibile che la Commissione non inizi immediatamente il dibattito concernente l'Atto del Governo n. 240: il Ministro intende infatti fornire una serie di elementi di valutazione, in merito alle questioni già emerse nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento in titolo.

Il senatore BARBOLINI (PD), nel ritenere condivisibile il rinvio del seguito dell'esame, evidenzia comunque l'opportunità che gli approfondimenti da compiere tengano comunque conto dell'esigenza di tempestività nell'espressione delle osservazioni.

Il senatore STRADIOTTO (PD), pur apprezzando l'intendimento espresso dal Ministro di sottoporre ulteriori elementi informativi alla Commissione, sottolinea tuttavia la necessità che il Governo prenda in considerazione gli eventuali contributi migliorativi che la Commissione potrà offrire, considerata la rilevanza del provvedimento, evitando il pericolo di presentare un testo sostanzialmente non suscettibile di ulteriori modifiche.

Anche il senatore LANNUTTI (IdV) concorda con il rinvio del seguito dell'esame dell'atto in titolo, ritenendo opportuno segnalare alla Commissione uno studio del Fondo monetario internazionale, di prossima presentazione, sull'impatto finanziario e sui costi del federalismo fiscale.

La Commissione concorda infine con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (n. COM (2010) 371 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il sottosegretario VIALE illustra alla Commissione il contenuto di una nota scritta, che consegna alla Presidenza, contenente la valutazione del Governo sulla proposta di direttiva in esame. Ella si sofferma in particolare sui principali elementi caratterizzanti la proposta, come l'allineamento con la MiFID, il fallimento di un terzo depositario e di un depositario di OICVM, l'esclusione dei crediti connessi ad abusi di mercato, il livello dell'indennizzo, i principi di finanziamento, il prestito tra sistemi nazionali di indennizzo come meccanismo di ultima istanza, il limite di indennizzo (principio di coassicurazione) i termini di rimborso e l'obbligo di intervento. Al riguardo, sottolinea come emergano taluni profili di cri-

ticità che richiedono significative modifiche alla proposta di direttiva, nella prospettiva di conciliare i massimi livelli possibili di protezione degli investitori con il corretto funzionamento del sistema di indennizzo.

Il presidente BALDASSARRI reputa di particolare importanza l'interlocuzione che si è avuta con il Governo in relazione alla proposta di direttiva in esame. Sottolinea quindi la rilevanza e il valore degli elementi di approfondimento offerti dal Sottosegretario, osservando come la Commissione debba valutarli in piena autonomia per decidere, come egli ritiene auspicabile, se dare il proprio sostegno alla posizione del Governo in sede di negoziato europeo.

Pertanto, stante l'opportunità di approfondire quanto comunicato dal Sottosegretario, propone alla Commissione di rinviare a una prossima seduta il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 371.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) manifesta il proprio dissenso rispetto al tenore del documento illustrato dal Sottosegretario, rimarcando criticamente come la posizione che il Governo intenderebbe assumere in base ad esso finirebbe per favorire ulteriormente l'operato delle oligarchie finanziarie internazionali.

Non si dichiara comunque contrario a un rinvio dell'esame.

Il relatore FERRARA (*PdL*), nel replicare ad uno specifico quesito posto dal senatore BARBOLINI (*PD*), puntualizza di non avere ancora predisposto uno schema di risoluzione, alla luce dell'opportunità di approfondire le tematiche esposte dal Sottosegretario, facendo comunque presente che alcune di esse erano state da lui già evidenziate in sede di esposizione introduttiva.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM (2010) 368 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il sottosegretario VIALE deposita agli atti della Commissione una nota scritta contenente gli elementi di valutazione del Governo sulla proposta di direttiva in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente BALDASSARRI rammenta in via preliminare che il disegno di legge, già all'esame della sottocommissione per i pareri, è stato rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Barbolini.

Il relatore FERRARA (*PdL*) riferisce sugli aspetti di specifico interesse della Commissione, soffermandosi sul comma 1 dell'articolo 26, che è volto alla semplificazione della pubblicità delle informazioni fiscali, in quanto dispone la pubblicazione elettronica, in luogo di quella cartacea, dell'importo della maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF. Si prevede infatti che ciascuna regione possa maggiorare l'aliquota di partecipazione dell'addizionale regionale IRPEF con proprio provvedimento da pubblicare – anziché nella Gazzetta Ufficiale (come previsto dalla disposizione vigente) – nel sito individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

Prosegue segnalando il comma 2 dello stesso articolo, il quale interviene sulla disciplina dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, nel senso di prevedere che l'addizionale sia dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, anziché alla data del 1° gennaio come prescritto dalla normativa vigente.

Propone infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nel sottolineare di non avere obiezioni di merito sui profili di competenza della Commissione, motiva la propria richiesta di rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge. A suo avviso, infatti, l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese può essere concretamente ed effettivamente perseguito se si decide di valorizzare i supporti di carattere tecnologico e informatico che sono già a disposizione delle Agenzie fiscali facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze e che risultano attualmente del tutto inutilizzati. Si tratta in particolare del *software* predisposto dalla SOGEI per le informazioni di carattere fiscale i rapporti con i contribuenti: ritiene un autentico spreco il mancato utilizzo di tali risorse e il dover continuamente ricorrere a soggetti privati per l'elaborazione e la fornitura di strumenti aventi analoghe finalità. Coglie pertanto l'occasione per sottoporre alla valutazione della Presidenza la proposta di audire i rappresentanti della SOGEI sulle questioni ricordate in precedenza.

Preannuncia infine il voto di astensione della propria parte politica sul parere favorevole proposto dal relatore.

Il senatore COSTA (*PdL*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul parere proposto dal relatore, ritenendo al contempo condivisibili i rilievi espressi dal senatore Barbolini circa la necessità di una maggiore e più proficua utilizzazione delle banche dati fiscali gestite dalla SOGEI, nella prospettiva di semplificare effettivamente i rapporti con i cittadini. Rileva anche come altre amministrazioni statali trarrebbero un sicuro giovamento dalla consultazione di tali banche dati.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) stigmatizza l'operato dell'ABI, rimarcando, in termini estremamente negativi, che essa, in base ad accordi raggiunti con il ministro di giustizia del precedente Governo, potrà utilizzare banche dati in materia di procedure fallimentari, mentre per i clienti coinvolti è sempre difficoltoso poter acquisire i documenti necessari per far valere le proprie ragioni.

Preannuncia infine il voto contrario della propria parte politica sul parere favorevole proposto dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Ferrara, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI avverte che, compatibilmente con l'orario della seduta di domani da convocarsi per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, la Commissione potrà tornare a riunirsi, in orario pomeridiano, in una distinta e ulteriore seduta, per il seguito dell'esame degli atti comunitari nn. 368 e 371, con l'intesa di procedere all'esame delle proposte di risoluzioni. Ricorda che per tale fase procedurale è prevista la presenza del numero legale della maggioranza dei componenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 12 ottobre 2010

243^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA ISTITUZIONE DELLA SCUOLA PADANA DI ADRO

Il senatore RUSCONI (PD), ripercorrendo le ultime notizie inerenti la scuola padana di Adro ed in particolare il presunto rifiuto del sindaco di togliere i simboli leghisti dall'istituto cui pare sia seguita invece la rimozione, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo. Occorre infatti che si faccia luce definitiva sulla vicenda, anche nella prospettiva di evitare future iniziative volte ad impropri «abbellimenti estetici» delle scuole.

Il sottosegretario VICECONTE, ricordando di aver già risposto a numerose interrogazioni sull'argomento, fa presente che a quanto gli consta sono state avviate le procedure di rimozione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Nel dibattito prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale si sofferma prevalentemente sulla Relazione inerente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. In proposito dichiara che avrebbe giudicato più corretto ammettere la distanza dell'Italia dagli obiettivi di Lisbona, per responsabilità peraltro non ascrivibili solo al Governo attualmente in carica. Occorre dunque una riflessione approfondita, tanto più che nell'ultimo anno l'Italia ha approvato disposizioni in netta controtendenza rispetto agli impegni assunti in sede europea. Cita al riguardo le norme sulla possibilità di svolgere l'apprendistato a 15 anni.

Quanto alla ricerca, ritiene che sia stato limitato l'impegno del nostro Paese in ambito comunitario tanto che dati OCSE confermano gli scarsi stanziamenti italiani per il comparto del sapere rispetto alla media europea.

Ritiene perciò prioritario assegnare un ruolo di rilievo all'Europa manifestando tuttavia preoccupazione per le sorti dei settori di riferimento rispetto agli orientamenti deliberati in sede comunitaria e per la reale possibilità di tener fede agli impegni contratti in quel contesto.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) chiarisce che non è stato possibile dare una informativa più completa su ciò che l'Italia non è riuscita a realizzare rispetto agli obiettivi vincolanti e non vincolanti decisi in sede europea in quanto la Relazione rappresenta una mera fotografia solo di ciò che è stato compiuto. Conviene quindi che manchi un'analisi critica dell'intero operato.

Ricorda comunque che, in occasione dell'esame della Legge comunitaria del 2009, è stato approvato un emendamento a sua firma volto ad introdurre criteri più stringenti per la redazione della Relazione affinché essa sia più ricca di contenuto.

Il seguito dell'esame congiunto è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale sollecita un serio approfondimento da parte della Commissione, tenuto conto che nei Centri di istruzione per gli adulti disciplinati dal provvedimento in titolo confluiscono i Centri territoriali permanenti e i corsi serali, che permettevano di completare il percorso di studio. Tiene a precisare che i corsi

serali in particolare erano distinti per tipologia di scuola e consentivano anche l'apprendimento dell'italiano per gli stranieri nonché il recupero degli anni scolastici.

Lamenta altresì il basso numero di Centri ora previsto, pari a 150 in tutta Italia ovvero uno per ogni provincia e cinque o sei nelle aree metropolitane. In proposito, deplora anzitutto alcune incongruenze, nonché il forte pregiudizio per il diritto allo studio, tenuto conto che si rischia di chiudere il 90 per cento dei corsi serali in Italia. Giudica pertanto vergognoso il provvedimento, tale da giustificare la richiesta di dimissioni del ministro Gelmini.

Rileva inoltre criticamente che ai predetti Centri potranno iscriversi i soggetti con età compresa tra 16 e 65 anni: considerato che, in base a norme volute dall'attuale Esecutivo, potrà essere svolto l'apprendistato a 15 anni senza neanche aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, paventa il rischio che detti studenti non potranno concludere il proprio ciclo di studi, non avendo l'età giusta per l'iscrizione.

Nel registrare alcune analogie con la logica sottesa all'introduzione dei licei musicali, puntualizza che l'esiguo numero di tali licei poteva essere giustificato a fronte della novità introdotta, laddove i 150 Centri di istruzione per gli adulti risultano assai scarsi se confrontati con le centinaia di scuole serali attualmente esistenti. Prefigura quindi uno scenario preoccupante, nel quale si moltiplicheranno i cosiddetti «diplomifici» in grado di promettere il superamento di più anni in uno.

Stigmatizza poi l'ottica ragionieristica su cui si basa il provvedimento, reputando assurdo ridurre di un terzo le ore di lezione e lasciare gli stessi programmi. Sollecita infine con forza un ripensamento da parte del Governo tanto più che si registrano palesi errori tecnici e di applicazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), riconoscendo la fondatezza di alcune argomentazioni del senatore Rusconi, chiede di rinviare il seguito dell'esame onde svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVII*, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2322. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVII*, n. 3)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

In discussione generale interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale sottolinea l'esigenza di favorire la specializzazione di ciascuno Stato in determinati campi di ricerca, onde evitare duplicazioni di attività e sprechi di risorse, anche nella prospettiva di una regia europea. Sarebbe infatti opportuno, a suo giudizio, che l'Europa indirizzasse i finanziamenti per le ricerche facendo leva sulle peculiarità di ciascun territorio.

Analogo discorso riguarda gli ambiti culturali, considerato che alcuni interventi sul patrimonio artistico potrebbero richiedere sforzi che travalicano le competenze nazionali.

In ordine alla libera circolazione della docenza in Europa a tutti i livelli, ravvisa alcune difficoltà soprattutto in relazione alla qualificazione in ciascuno Stato. In proposito, dichiarandosi favorevole alla mobilità dei ricercatori e dei professori, ipotizza la predisposizione di specifici protocolli da parte dell'Unione che possano valere per tutti gli Stati membri. Dopo essersi soffermato sulla possibilità per gli studenti di frequentare scuole di altri Paesi europei, conclude ritenendo validi gli intenti affermati nella Relazione, ravvisando tuttavia la necessità di un tempo più o meno lungo di attuazione.

Concluso il dibattito, il presidente relatore POSSA (*PdL*) comunica che si procederà alla votazione dello schema di relazione sul disegno di legge n. 2322. In sede di replica, illustra indi uno schema di relazione favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previa dichiarazioni di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (*PdL*) e contrario del senatore RUSCONI (*PD*) a nome dei rispettivi Gruppi, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza lo schema di relazione favorevole.

Passando alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver recepito alcune considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che lo schema di parere sia messo ai voti per parti separate, onde esprimere, a nome del Gruppo, un orientamento favorevole sulle due osservazioni e contrario sul dispositivo e sul documento nel suo complesso.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (*PdL*), dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza il dispositivo, all'unanimità le osservazioni a) e b), nonché a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(2281) *Deputati LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, nel dar conto delle audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, comunica che è stata consegnata una documentazione, che appena possibile sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *internet* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2146) *Deputati GRIMOLDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, nel dar conto delle audizioni svolte oggi pomeriggio dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, comunica che è stata consegnata una documentazione, che appena possibile sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *internet* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che al disegno di legge comunitaria fanno seguito due allegati, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, distinte in base all'*iter* di approvazione;

considerato che tale disegno di legge non richiama direttive di diretto interesse della Commissione;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVII, n. 3**

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

constatato che la Relazione si articola in tre Parti: la prima, relativa al processo di integrazione europea; la seconda, concernente la partecipazione dell'Italia al suddetto processo; la terza, sulle politiche di coesione economica e sociale;

quanto alla Parte I:

– preso atto con favore che nel 2009 è stato completato il processo di ratifica, sicchè il Trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009;

– valutata positivamente la principale innovazione in tema di democrazia partecipativa, per cui è riconosciuta l'iniziativa legislativa, oltre che alla Commissione, anche ad un milione di cittadini europei appartenenti ad un numero significativo di Stati membri;

– osservato che, al quadro istituzionale già consolidato il Trattato di Lisbona aggiunge espressamente il Consiglio europeo e la Banca centrale europea, che finora – pur facendo parte del sistema dell'Unione – non erano stati inseriti nel novero delle istituzioni, ed è altresì introdotta una nuova figura istituzionale, costituita dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

– tenuto conto che, nelle deliberazioni del Consiglio dell'Unione, il voto a maggioranza qualificata diventa la regola generale, mentre l'unanimità resta ferma per i settori della politica estera e della sicurezza comune, nonché per quelli ritenuti «sensibili» dai Paesi membri quali l'armonizzazione fiscale e sociale;

– considerato il processo di allargamento in atto dell'Unione europea, con particolare riferimento alle richieste di ingresso avanzate da Turchia, Croazia, nonché da alcuni Paesi dei Balcani occidentali, cui si è aggiunta nel luglio 2009 l'Islanda;

in ordine alla Parte II:

– valutata favorevolmente la politica per la ricerca e l'innovazione, atteso che proseguono alcune iniziative già avviate negli anni passati fra cui il VII Programma quadro, le *Joint Technology Initiatives* (come ad esempio *JTI Clean Sky*, *JTI IMI* e *JTI Fuel Cells and Hydrogen*), i progetti ERANET per il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, EUREKA, il Programma di cooperazione internazio-

nale scientifica e tecnologica di ricerca (COST), il Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica (CREST) e le iniziative ESPRI sulle infrastrutture di ricerca;

– apprezzata la prosecuzione delle attività inerenti la politica per l'istruzione, la formazione, la cultura e il turismo, culminate nell'approvazione dei seguenti documenti: Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020); Comunicazione della Commissione su «Nuove competenze per nuovi lavori»; Documento sul potenziamento dei partenariati fra istituti di istruzione e di formazione e parti sociali nel contesto dell'apprendimento permanente; Documento sullo «Sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi di istituto»; Documento sull'Educazione degli allievi provenienti da un contesto migratorio». Altre iniziative per l'integrazione europea hanno invece riguardato l'avvio del Programma Erasmus Mundus II 2009-2013, Europass, la cooperazione europea in tema di istruzione e formazione professionale (VET), nonché il riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti;

– ritenuta positiva la continuazione dei programmi già avviati anche per la cultura;

osservato che i Consigli dei ministri settoriali tenutisi nel 2009 sono stati contenuti nel numero, ma hanno sviluppato un grande complesso di attività;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che, dall'anno prossimo, la Relazione:

a) sia redatta in conformità ai nuovi e più stringenti criteri dettati dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dal Parlamento in occasione dell'esame della legge comunitaria 2009;

b) contenga una valutazione critica delle attività intraprese dall'Italia per il conseguimento degli obiettivi non vincolanti e vincolanti assunti in sede europea.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 12 ottobre 2010

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(2363) Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato dalla Camera e derivante da un'iniziativa governativa avente ad oggetto una serie di misure volte a rafforzare la competitività dell'agricoltura e più in generale del settore agroalimentare, rilevando che esso costituisce il provvedimento di maggiore rilievo predisposto dal Governo nell'attuale legislatura al fine di rilanciare il comparto e di affrontare esigenze avvertite sia da parte dei produttori, sia da parte del mondo del consumo.

Il provvedimento, presentato presso l'altro ramo del Parlamento nella primavera dello scorso anno, è stato dallo stesso approvato recentemente, a conclusione di un *iter* certamente complesso, derivante da alcune pause di riflessione legate per lo più alle valutazioni di ordine economico e finanziario affrontate nel corso della procedura legislativa.

Con riguardo alla fase procedurale, appare opportuno fin d'ora richiamare l'attenzione, salvo il successivo approfondimento, sull'abbinamento, disposto nell'esame alla Camera, all'iniziativa in questione del disegno di legge in tema di etichettatura dei prodotti alimentari approvato precedentemente dal Senato in modo pressoché unanime (atto Senato 1331); si tratta di materia di fondamentale rilievo nel contesto del disegno di legge governativo, testimoniato dal successivo *iter* parlamentare, tanto da assumere la veste di tratto caratterizzante nel complesso delle disposizioni e portare alla modifica del titolo originale del provvedimento.

Secondo quanto accennato, l'iniziativa proposta come primo firmatario dall'allora ministro Zaia, tende a incidere su diversi aspetti concernenti il comparto agricolo e agroindustriale, colpito da tempo da una grave crisi congiunturale diffusa e avvertita in modo profondo presso gli operatori, crisi che manifesta i suoi effetti anche nei confronti dei consumatori, rallentando in modo evidente lo sviluppo e la competitività generale del settore primario.

Occorre ricordare come l'esame alla Camera abbia apportato alcune rilevanti modifiche rispetto all'originario disegno di legge governativo, espungendo o stralciando alcune disposizioni e introducendone di nuove, comunque di rilievo nel quadro complessivo del settore.

Conclusivamente si può notare, prima di procedere all'analisi dell'articolo, che il testo pervenuto dalla Camera ha concentrato l'attenzione su alcuni profili e tematiche di fondamentale interesse, quali la promozione del valore delle produzioni, la qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo, la relazione tra i prodotti e l'informazione per i consumatori nel profilo dell'etichettatura.

L'articolo 1 – prosegue il relatore – estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

L'articolo 2, introdotto dalla Camera, incrementa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile.

L'articolo 3, anch'esso introdotto dalla Camera, è finalizzato alla concessione di agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, al fine di favorire le operazioni di concentrazione, con la possibilità di usufruire anche di un credito d'imposta.

L'articolo 4 detta disposizioni volte a rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, stabilendo al comma 1 che le sanzioni previste per la violazione delle norme nell'utilizzo del latte in polvere siano raddoppiate se la violazione riguardi prodotti a denominazione di origine protetta, mentre il comma 2 detta misure a tutela dei consumatori in ordine alle indicazioni DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi.

I restanti commi dell'articolo provvedono all'istituzione e al funzionamento del «Sistema operativo di qualità nazionale di produzione integrata», volto a garantire una qualità superiore del prodotto agroalimentare finale, caratterizzato da un basso uso di sostanze chimiche, secondo norme tecniche di produzione rimesse a un decreto ministeriale atto altresì a coordinare l'attività regionale in materia, ove già adottata.

Il Sistema in oggetto è controllato da organismi terzi accreditati, e l'adesione ad esso è su base volontaria degli operatori che ne accettino la disciplina e i relativi controlli.

Viene infine prevista l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico all'interno del Ministero, con il compito di definire gli aspetti relativi alla gestione, alla disciplina produttiva e alla vigilanza.

L'articolo 5 ha ad oggetto disposizioni diverse riconducibili alla finalità di salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. Il comma 1 stabilisce che le aperture di credito a favore dei funzionari dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), per i compiti d'istituto, siano sottratte alle procedure di esecuzione, intervenendo in questo senso a modificare la disciplina derogatoria dei pagamenti, dettata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994.

Il comma 2, in materia di attività sementiera, interviene con diverse novelle sulla legge n. 1096 del 1971, disponendo la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2000 a euro 4000 per diverse fattispecie quali esercizio della produzione senza la necessaria autorizzazione, violazione di norme sulla detenzione dei prodotti nei locali di vendita, omissione o irregolare tenuta dei registri, violazione di norme sulle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti. Per le ipotesi più rilevanti quale la grave infrazione e la recidiva viene prevista la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, misure irrogate dai servizi fitosanitari regionali come amministrazione competente.

Il comma 3 provvede ad apportare una serie di modifiche al regio decreto-legge n. 2033 del 1925, concernente le frodi nel commercio di sostanze e prodotti agrari, disponendo in primo luogo la gratuità dei campioni prelevati dalle autorità, e successivamente introducendo apposite sanzioni in relazione a specifiche violazioni inerenti la commercializzazione degli oli vegetali commestibili diversi dall'olio di oliva. Quanto a quest'ultimo, il comma 4 rivede le sanzioni della legge n. 1407 del 1960, riguardante la classificazione e la vendita degli oli di oliva.

Primario rilievo riveste, nel contesto del provvedimento, l'articolo 6, in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, sia in quanto tratto fondamentale del disegno di legge governativo nel testo originario, sia in considerazione dell'incidenza sulla materia in ordine alla quale il Senato aveva approvato il disegno di legge n. 1331, come già evidenziato in precedenza.

Relativamente ai profili in questione va preliminarmente evidenziato che in ambito comunitario l'originaria prospettiva – atta a limitare l'indicazione obbligatoria del luogo di origine o di provenienza alle sole ipotesi in cui l'omissione della stessa possa indurre in errore il consumatore – appare in via di evoluzione, come può evincersi anche dalla risoluzione approvata il 10 marzo 2009 dal Parlamento europeo, nell'ambito della discussione del Libro verde della Commissione sulla qualità dei prodotti. In tale risoluzione il Parlamento europeo esprime l'auspicio che venga introdotta l'indicazione obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime, al fine di fornire al consumatore maggiori elementi informativi sull'origine del prodotto acquistato.

Va peraltro ricordato – prosegue il relatore – che l'articolo 4 della direttiva 2000/13/CE contempla la possibilità di prevedere, in riferimento

all'etichettatura, indicazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle *standard*, sia pure in riferimento a determinati e specifici prodotti alimentari e previo esperimento di un'apposita procedura prevista dall'articolo 19 della citata direttiva. Le disposizioni sinora approvate, concernenti l'indicazione dell'origine in etichetta, riguardano le seguenti categorie di prodotti alimentari: carni suine o bovine, prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici, miele, uova, carni di pollame, latte fresco, passata di pomodoro e olio di oliva.

Passando all'analisi dettagliata dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, si evidenzia che il comma 1 dello stesso integra la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992, con l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza: la Camera dei deputati vi ha aggiunto, in conformità alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare.

Il comma 2 precisa che per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti; la previsione del Senato, in ordine all'eventualità che fosse prevista anche la zona di produzione, è stata soppressa dalla Camera. Per i prodotti alimentari trasformati, poi, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine, oggetto del comma 3, sono rimesse a decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previo espletamento della procedura prevista dall'Unione europea.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato articolato in modo più appropriato l'*iter* procedimentale per l'adozione dei decreti citati, in riferimento sia ai termini, sia alla procedura consultiva parlamentare, esteso anche alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

I decreti dovranno anche, ai sensi del comma 4, definire i prodotti alimentari soggetti all'etichettatura all'interno di ciascuna filiera alimentare, individuando un requisito di prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Nella stessa ottica il comma 5 prevede che, in caso di indicazione obbligatoria, è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato.

Il comma 6 – prosegue il relatore – investe le regioni dei controlli, estesi a tutte le filiere interessate e salve le competenze ministeriali, mentre il comma 7 attribuisce al Corpo forestale dello Stato la possibilità di far parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti.

In questo senso il comma 8 prevede che, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di po-

lizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.

Il comma 9 prevede inoltre che i servizi di protezione e di vigilanza – limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali – siano eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 10 dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni predette e dei decreti di cui al comma 3, salvo che il fatto costituisca reato.

La decorrenza dell'intera disciplina opera, ai sensi del comma 12, novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, con una norma transitoria per i prodotti etichettati anteriormente.

Il comma 11 dispone un effetto abrogativo nei confronti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che aveva introdotto l'obbligo generalizzato di indicare il luogo di origine della componente agricola incorporata in qualsiasi «prodotto alimentare», trasformato e non trasformato, e in ordine al quale, anche a livello ministeriale, era stato posto in evidenza il potenziale contrasto con la legislazione comunitaria.

L'articolo 7 detta disposizioni ad ulteriore rafforzamento delle misure a tutela dei prodotti alimentari di cui all'articolo 6, comma 1, ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri Paesi comunitari ed extracomunitari, prescrivendo che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e prevedendo altresì che l'omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del citato codice.

L'articolo 8 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi, sulla quale il legislatore è intervenuto da ultimo nel 1999 e nel 2001.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 22 della legge, che prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge.

I capoversi 1, 2 e 3, contenuti nel comma 1, trasformano le figure di reato delle fattispecie ivi previste in illeciti amministrativi, contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione amministrativa, salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, mentre il capoverso 4 dispone che le sanzioni dei due capoversi precedenti si applichino anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti ivi richiamati.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281 relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività, rispetto al quale sono introdotte alcune novità, di seguito illustrate. La sospensione dell'attività (per un periodo massimo di 3 mesi) può essere irrogata solo per la reite-

rata vendita di prodotti contenenti sostanze vietate ovvero vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente; viene altresì soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un anno in caso di reiterazione dell'illecito, mentre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, con conseguente impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione per 5 anni, è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana.

L'articolo 9, disponendo in merito alla produzione di latte di bufala, stabilisce che gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime l'auspicio che l'*iter* del disegno di legge in titolo venga concluso in tempi rapidi ed che i commissari delle forze politiche di opposizione possano collaborare in fase istruttoria col relatore, ricordando che il disegno di legge in esame è stato approvato alla Camera con un ampio consenso, sia dei Gruppi di opposizione che di quelli di maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2005) Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che è pervenuto il parere non ostativo della 5^a Commissione sul disegno di legge in titolo, evidenziando che nelle prossime sedute sarà quindi possibile concludere l'esame dello stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PIGNEDOLI (PD) chiede al Presidente informazioni in merito alla circostanza, lamentata nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana, della persistente assenza del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che in data 5 ottobre 2010 ha provveduto ad inoltrare al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una lettera, con la quale si sollecita una maggiore presenza di un rappresentante del Governo – eventualmente anche di un Sottosegretario – alle sedute della Commissione agricoltura. Peraltro il Ministro ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità allo svolgimento nelle prossime settimane di un’audizione in Commissione.

Il senatore ANDRIA (PD) propone di convocare una seduta della Commissione nella mattinata di giovedì, per procedere all’esame delle proposte di nomina n. 72 e n. 73, iscritte all’ordine del giorno della seduta odierna.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea la necessità che la convocazione di ulteriori sedute venga effettuata successivamente al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza della Commissione, previsto per la giornata di mercoledì.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 12 ottobre 2010

168^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni per il disegno di legge n. 2322. Parere favorevole per il documento LXXXVII, n. 3)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicata in allegato) e un parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 3, avvertendo che si procederà con due votazioni separate.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione approva la relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2322 e il parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 3.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al presente resoconto, in cui avverte di aver inserito le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva quindi la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi testé illustrata.

La seduta termina alle ore 15,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

approva, per le parti di propria competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 9, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, è necessario chiarire il criterio di delega che prevede la determinazione di «aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi» che crea di fatto delle «guide specializzate» che dovrebbero essere collegate chiaramente a «siti specifici» di grande rilevanza storico-monumentale. In questo caso sarebbe necessario delegare alle regioni l'individuazione di tali siti, rispetto ai quali sarebbe ragionevole attribuire alla legislazione regionale la definizione dei relativi requisiti professionali, trattandosi di «attività specialistica locale»; a tale proposito, si segnala anche la necessità che il Governo adotti in tempi più rapidi dei dodici mesi previsti l'emanazione del decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, al fine di poter applicare la nuova normativa a partire dalla prossima stagione turistica estiva;

– con riferimento all'articolo 10, contenente la delega al Governo per il recepimento di direttive in materia di comunicazioni elettroniche, andrebbe chiarito che, anche in Italia, il diritto di accesso a *internet* non deve poter essere limitato in alcun modo, in assenza di un procedimento equo ed imparziale e, soprattutto, di un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo;

– per quanto riguarda invece il tema dell'industria degli emoderivati, si raccomanda una sollecita emanazione dei decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 40 della legge 4 giugno 2010, n. 96 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2009»), recante modifiche alla legge n. 219 del 2005.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 250

La 10^a Commissione permanente, esaminato, per le parti di propria competenza, lo schema di decreto in titolo;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) a differenza di altri paesi comunitari, in Italia la costruzione e la manutenzione sono considerate attività separate e soggette ad *iter* autorizzativi ben distinti. Si genera così una discriminazione, non giustificata sul piano ambientale, nel trattamento dei materiali escavati provenienti dall'attività di costruzione rispetto a quelli generati dall'attività di manutenzione e demolizione. Al fine di evitare dubbi interpretativi e sottoporre i medesimi materiali escavati ad una disciplina omogenea, è necessario specificare che anche il suolo ed i materiali escavati con finalità di manutenzione e demolizione devono essere esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del Testo unico ambientale. In tal modo, i materiali escavati, indipendentemente dall'attività che li genera, potranno essere riutilizzati nello stesso sito o presso altri siti, evitando una serie di attività a più alto impatto da un punto di vista ambientale (per esempio smaltimento dei materiali scavati, necessità di materiali di cava per riempire gli scavi, ecc.);

2) è necessario prevedere tra le esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del Testo unico ambientale non solo i materiali spostati, ma anche quelli rimossi dalle acque superficiali, ciò al fine di escludere anche i materiali di dragaggio provenienti da attività di manutenzione di alvei e bacini idroelettrici. Tali materiali sono rimossi ai fini della funzionalità dei bacini, ivi compresa la funzione di controllo delle piene;

3) è necessario stabilire il momento esatto in cui il produttore non è più responsabile per i rifiuti facendo coincidere tale momento con la consegna degli stessi rifiuti all'impianto di recupero o stoccaggio o smaltimento finale. In caso contrario, la responsabilità del produttore si configurerebbe come «illimitata ed indeterminata» rispetto a processi ed operazioni in parte non direttamente controllabili dal produttore;

4) in coerenza con le disposizioni della direttiva n. 2008/98 è opportuno mantenere una ferma distinzione tra deposito temporaneo e deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Peraltro, i depositi temporanei, per essere considerati tali, devono soddisfare una serie di condizioni stringenti stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera z) e, quindi, andrebbe soppressa la previsione di sottoporre anche il deposito temporaneo ad un *iter* autorizzatorio perché ciò determinerebbe un appesantimento burocratico non giu-

stificato né da principi comunitari, né da principi di tutela ambientale. In relazione alla tempistica del deposito temporaneo relativo all'attività di microraccolta dei rifiuti, si evidenzia la necessità di prevedere un periodo maggiore di un solo anno per non gravare di costi ingiustificati, dovuti al ritiro, le microimprese e i lavoratori autonomi;

5) posto che il provvedimento introduce numerosi adempimenti a carico delle imprese nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e che tali adempimenti si vanno a sommare ai molti obblighi che già gravano sulle attività imprenditoriali, si auspica che gli strumenti di attuazione delle nuove norme vengano introdotti con gradualità e, comunque, con modalità semplificate, anche in considerazione del notevole aumento delle sanzioni previste con il provvedimento in esame. In particolare si segnala la necessità, da un lato, di eliminare l'obbligo di vidimazione dei registri e, dall'altro, di redigere un elenco delle attività di servizio che producono rifiuti speciali. In particolare, in relazione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e al relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce dei ritardi riscontrati per la messa in funzione del sistema SISTRI, nonché delle pesanti disfunzioni finora riscontrate da parte dei soggetti che vi hanno aderito (chiavette USB malfunzionanti, difficoltà nei collegamenti alla rete, numero verde intasato, ecc.), si auspica la sussistenza, per almeno sei mesi, delle due modalità di registrazione (cartacea e informatica), nonché l'individuazione di un sistema di sanzionabilità minima per le iscrizioni tardive. Si sottolinea, quindi, l'opportunità di una fase di sperimentazione complessiva del SISTRI (sei/dodici mesi) per poter affinare i meccanismi operativi e di gestione del sistema, con applicazione dello stesso ai soli soggetti gestori dei servizi ambientali (trasportatori, centri di stoccaggio, recupero e smaltimento) e ai grandi produttori, con esclusione totale dei piccoli produttori (definiti per numero di addetti – massimo cinque – e non per quantitativi di rifiuti prodotti). Per tale fase di sperimentazione sarebbe appunto auspicabile la sospensione delle sanzioni previste;

6) in merito alla composizione dell'albo dei gestori ambientali, si segnala la necessità di garantire la presenza delle quattro categorie: commercio, industria, artigianato e cooperazione;

7) da ultimo si segnala la necessità di risolvere le problematiche legate allo smaltimento del materiale spiaggiato, il cui smaltimento risulta particolarmente gravoso per i comuni, in considerazione del fatto che tale materiale viene assimilato ai rifiuti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 12 ottobre 2010

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010****(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con raccomandazione sul disegno di legge n. 2322. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 3)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

La senatrice GHEDINI (*PD*) anticipa che il suo Gruppo si asterrà dal voto, onde stigmatizzare i consistenti ritardi con cui viene recepita la normativa comunitaria, che hanno dato luogo a numerose procedure di infrazione e che denotano una non piena adesione del Parlamento italiano ai principi del diritto europeo, quando non un atteggiamento sostanzialmente notarile e passivo nei confronti dell'Unione europea. Anche quest'anno il disegno di legge comunitaria viene sottoposto al Parlamento al termine dell'anno di riferimento. Il Gruppo *PD* auspica pertanto un vero e proprio cambiamento di passo, con il coinvolgimento pieno e trasparente del Parlamento, che dovrebbe essere invece luogo di elaborazione e di dialogo con gli altri Parlamenti dei paesi membri, in modo da renderne realmente efficace il ruolo nella fase cosiddetta «ascendente». Pur condividendo la necessità di velocizzare i tempi di adeguamento e recepimento interno della normativa comunitaria, rileva che, pur se il disegno di legge n. 2322 finisce con l'essere un contenitore di materie eterogenee, l'ipotesi di uno sdoppiamento si presenta come una soluzione puramente burocrati-

tica, che rischia di causare disarmonie procedurali. Segnala infine la particolare delicatezza dei temi relativi agli sviluppi e agli orientamenti per il 2010 delle politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità ed il lavoro, auspicando un ruolo attivo in questi settori da parte del Parlamento italiano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) dà conto di una bozza di relazione, favorevole con raccomandazione, sul disegno di legge n. 2322 e di una bozza di parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 3 (entrambe allegate al resoconto della seduta).

Presente il numero prescritto di senatori, con successive distinte votazioni, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge n. 2322, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010,

premesso che esso reca le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse ed è fornito di 2 allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza;

osservato che le competenze della Commissione sono ravvisabili nelle direttive 2009/38/CE, 2009/50/CE e 2009/52/CE dell'allegato B;

considerato che obiettivo della direttiva 2009/38/CE è potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, attraverso l'istituzione di un comitato aziendale europeo;

valutato che la direttiva 2009/50/CE stabilisce le condizioni e le procedure di ammissione dei lavoratori altamente qualificati, provenienti da Paesi terzi, e definisce le condizioni ed i diritti relativi al soggiorno per un periodo dai 3 mesi ad 1 anno, al pari dei diritti riservati ai cittadini nazionali;

osservato positivamente che la direttiva 2009/52/CE introduce il divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, introducendo norme relative alle sanzioni da applicare ai datori di lavoro che violano tale divieto ed un sistema di ispezioni efficaci da svolgere sul territorio,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

Si segnala altresì alla Commissione di merito l'opportunità di raccomandare in particolare al Governo il recepimento di quelle direttive per le quali l'Italia è incorsa in procedure d'infrazione (9 complessivamente riguardanti il settore lavoro e affari sociali), poiché le sanzioni pecuniarie previste da tali infrazioni determinano un ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 3**

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il Documento LXXXVII, n. 3, Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009;

rilevato che le priorità per l'anno 2009 a livello europeo sono state orientate al completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona e alle azioni di contenimento degli effetti della crisi finanziaria;

notato che le parti di interesse della Commissione riguardano sostanzialmente la Parte seconda, sezione seconda, concernente le politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità, la gioventù, nonché le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

considerato che il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Sotto-Gruppo Indicatori Sociali del Comitato di Protezione Sociale, avente il compito di elaborare indicatori sociali e strumenti di monitoraggio in tre specifici ambiti delle politiche sociali: pensioni, salute ed inclusione sociale;

sottolineato che lo stesso Governo ha fornito il proprio contributo alla definizione di alcune direttive, concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento [COM (2008) 637 def.], l'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma [COM (2008) 636] e l'accordo quadro in materia di congedo parentale [COM (2009) 410 def.];

apprezzato che la posizione italiana è in linea con quella degli altri paesi europei nell'ambito del Comitato Europeo per l'Occupazione (EMCO), atteso che la gestione della crisi internazionale va affrontata con obiettivi di lungo termine e vincoli di finanza pubblica;

preso atto che, nell'ambito programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013, il Ministero del lavoro è titolare di 2 programmi operativi nazionali (PON), che rispondono all'esigenza di garantire un «sistema Paese» per le politiche della formazione, del lavoro e dell'inclusione e assicurano il coordinamento delle politiche in sinergia con le attività dei Programmi operativi regionali (POR);

valutato positivamente che, nell'ambito degli sviluppi del processo di integrazione europea, venga posto l'accento sul programma di apprendimento permanente (LLP), con l'obiettivo di formare lavoratori adatti a un mercato del lavoro competitivo e sempre più qualificato;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 12 ottobre 2010

209^a Seduta*Presidenza del Presidente***D'ALÌ**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del presidente della Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, professor Roberto Passino, nell'ambito dell'affare assegnato sulla relazione sullo stato dei servizi idrici per l'anno 2007 (Doc. CCVII, n. 1)

Riprende l'esame dell'affare assegnato in titolo sospeso nella seduta del 19 giugno 2008.

Il professor PASSINO illustra lo stato dei servizi idrici facendo preliminarmente presente che grave ed allarmante è la constatazione che la normativa approvata dal Parlamento allo scopo di far fronte alla sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale ha trovato sinora insufficiente applicazione come risulta da talune statistiche elaborate grazie alla prima applicazione del Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche (S.I.Vi.R.I.). Si sofferma quindi sulle cause dei ritardi e delle disfunzioni nell'attuazione della legge n. 36 del 1994, che rappresenta un punto di svolta nella qualità dei servizi nonostante il raggiungimento parziale e notevolmente differenziato nelle diverse parti del Paese degli obiettivi in essa stabiliti. Uno dei principali fattori dei ritardi può essere ravvisato nella instabilità della legislazione di settore nei sedici anni trascorsi, mancando un quadro conoscitivo completo e statisticamente significativo e risultando tardiva l'istituzione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), che troppo spesso hanno finito per coincidere semplicisticamente con i confini delle province. Carente è stata inoltre la qualità delle ricognizioni iniziali

delle infrastrutture e delle pianificazioni in base alle quali sono stati affidati i servizi, mentre il metodo tariffario normalizzato, adottato nel 1996, non è stato aggiornato con la cadenza quinquennale prevista dalla legge. A ciò si aggiungano le numerose carenze nelle modalità di affidamento del servizio e nella regolamentazione dei rapporti di convenzione nonché l'insufficienza delle misure e dei controlli volti a prevenire situazioni di squilibrio economico-finanziario. In particolare, ritiene che una maggiore stabilità normativa consentirebbe la crescita del sistema e che la situazione che sino ad oggi si è protratta ha impedito il consolidamento delle strutture di direzione e controllo e l'intervento di potenziali gestori. L'assenza di un quadro conoscitivo adeguato alle esigenze della normazione e della regolazione impedisce inoltre di effettuare diagnosi precise volte a conseguire soluzioni condivise. Ciò ha determinato l'impossibilità di costruire modelli *standard* di costo e di prestazione dei servizi necessari ad una regolazione efficace. Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi idrici, ricorda poi che per un terzo della popolazione nazionale vigono ancora il vecchio regime tariffario e le vecchie modalità di gestione, mentre l'attuazione del piano di ambito è soltanto parziale ed inadeguata. Le tariffe rappresentano il punto più delicato del settore, non essendo stato ancora raggiunto un punto di equilibrio fra gli aumenti tariffari ed il miglioramento dei servizi che permetta di ottenere la fiducia dei cittadini sulle metodologie di calcolo e di applicazione delle tariffe. Il metodo tariffario vigente è infatti ancora quello del 1996 e la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ha, a tale riguardo, elaborato una proposta di riforma che, traendo spunto dall'esperienza maturata e attraverso il confronto con le categorie interessate, potrebbe condurre in tempi brevi alla riforma necessaria. Una significativa novità in materia di affidamenti è rappresentata dall'approvazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, che rende più rigorose le norme per i nuovi affidamenti *in house* e fissa termini precisi per la cessazione di quelli in essere promuovendo la partecipazione delle imprese private e limitando quella delle imprese pubbliche. Ritiene poi necessario garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio attraverso la combinazione degli effetti del piano d'ambito, della disponibilità delle necessarie coperture finanziarie, della convenzione di affidamento e del sistema tariffario applicato. Fa quindi presente che sono in fase di avanzata elaborazione nuovi strumenti di regolazione e di controllo, ma occorre aumentare la cooperazione con regioni ed enti locali, rendendo obbligatoria la fornitura di dati e informazioni e prevedendo, nel caso, sanzioni per i soggetti inadempienti. Sottolinea infine la necessità di informare i cittadini utenti e di impiegare gli strumenti della partecipazione allo scopo di costruire il consenso necessario alla crescita stabile ed equilibrata del sistema.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver sottolineato l'importanza rivestita dal tema della rivisitazione della struttura degli ambiti territoriali ottimali, in ordine al quale andrebbe verificato lo stato della legislazione regionale, rileva che appare allarmante il dato concernente l'applicazione della nor-

mativa destinata a dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) evidenzia la rilevanza del tema dell'attuazione da dare ai principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335 del 2008 e la necessità di acquisire informazioni maggiormente precise sulla questione della diffusa morosità nei pagamenti delle cartelle del servizio idrico. Rileva, infine, che la questione del modello di gestione del servizio idrico non può essere affrontata a prescindere da quella dei contenuti che si intende dare al federalismo.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il professor Passino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione rinviando il seguito dell'esame dell'affare ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 – Allegati I, II, III e IV

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra lo schema della Decisione di finanza pubblica (DFP) facendo presente che il quadro macroeconomico ivi descritto è caratterizzato da una crescita economica che si consolida anche in Italia, in linea con la ripresa dell'economia mondiale iniziata dalla fine del 2009. Passando al quadro di finanza pubblica, il conto delle Amministrazioni pubbliche per il periodo 2010-2013 presentato dalla DFP è stato aggiornato alla luce del nuovo scenario macroeconomico e degli effetti della manovra di aggiustamento dei conti pubblici recata dal decreto legge n. 78 del 2010. Il documento non prevede provvedimenti collegati; viene fatta salva, peraltro, la definizione dei collegati relativi agli anni precedenti. Al di là di queste notazioni di carattere generale, si deve rilevare che, coerentemente con la sua struttura, lo schema in esame non reca indicazioni specifiche di competenza della Commissione. Invece, il Programma Infrastrutture Strategiche di cui all'Allegato IV contiene elementi di rilievo per quanto riguarda i profili di competenza della 13^a Commissione, sia, in generale, rispetto alla politica energetica e dei trasporti, sia per aspetti più specifici, riguardanti l'inquinamento atmosferico, l'emergenza idrica e il Mo.Se. Il documento evidenzia la necessità di identificare le azioni da portare a compimento nel prossimo triennio e quelle che invece dovranno essere terminate entro il 2020, capaci di cambiare in modo sostanziale l'assetto logistico e dei trasporti del Paese. Per il 2013 si illustra la nuova disponibilità infrastrutturale, sia per quanto riguarda i sistemi stradali, gli assi ferroviari e le reti metropolitane e si ritiene che il sistema degli obiettivi connessi a questo arricchimento deve produrre, oltre ad una riduzione di costi, una riduzione sostanziale delle emissioni di anidride carbonica. Come accennato, il documento distingue

gli interventi la cui funzionalità deve essere garantita già entro il 2013 ed interventi la cui funzionalità deve essere garantita dopo il 2013, ma il cui avanzamento progettuale e realizzativo deve avvenire sin dal 2011. Vengono inseriti in questo gruppo, tra l'altro, il Ponte sullo Stretto e il Mo.Se. Si ricorda come dal 2002 ad oggi sono stati approvati progetti, appaltate e cantierate opere per un valore globale di circa 68 miliardi di euro. Inoltre il documento sottolinea come interventi che fino a due anni or sono erano in una prima fase progettuale oggi sono approvati dal CIPE, in molti casi cantierati, in alcuni casi finiti. Fra questi, nella relativa tabella, si registrano il Mo.Se. con un avanzamento di oltre il 70 per cento, il ponte sullo Stretto per il quale sono partite le opere a terra e si disporrà entro la fine del corrente anno del progetto definitivo, e gli schemi idrici del Mezzogiorno, per i quali risultano appaltati o cantierati interventi per 1,6 miliardi di euro. Con riferimento al ponte sullo stretto di Messina, la tabella indica quale costo residuo per il collegamento stradale e ferroviario 6.100 milioni di euro, di cui 2.153 milioni già finanziati e disponibili e 3.947 milioni quali risorse a carico dei privati. Per le opere complementari il costo residuo viene indicato in 850 milioni di euro. Con riferimento agli schemi idrici il costo residuo è di 1022 milioni di euro con una disponibilità di finanziamenti di circa 286 milioni. Per quanto riguarda il Mo.Se. il costo complessivo è di 2 miliardi e 252 milioni; per l'anno 2013 si prevede una realizzazione pari all'80 per cento dell'opera. Un tema di interesse per la Commissione è quello del trasporto collettivo, che, secondo l'introduzione al documento, necessita di un'azione a livello centrale, per quanto concerne il trasporto in ambito urbano e il pendolarismo. Si sottolinea come, benché si tratti di settori di competenza degli organi locali, lo Stato sia chiamato ad individuare itinerari strategici per superare la grave emergenza. In merito al trasporto collettivo si evidenzia come la congestione in ambito urbano produca ogni anno, oltre ad un ingente costo economico, un pesante danno ambientale. Infatti, il tasso di inquinamento ha superato, per 7-8 volte al mese, anche in ambiti urbani di 200 mila abitanti, la soglia limite di anidride carbonica. Per quanto riguarda il ruolo del Mediterraneo, si evidenzia come le Conferenze dell'Unione Europea svoltesi a Napoli nel 2009 e a Saragoza nel 2010 hanno consentito di delineare una linea strategica che riconosce al Mediterraneo un ruolo chiave nel processo di crescita e di sviluppo, affrontando il tema dei «valichi» e delle «autostrade del mare». Il documento, a tal proposito, evidenzia come da molto tempo si persegua l'obiettivo di un riequilibrio modale che consiste, concretamente, nel trasferimento dalla strada al mare ed al ferro di una rilevante quota di trasporto merci. Secondo il documento ogni crescita non può che essere «sostenibile» e la sostenibilità esige il passaggio ad un sistema di trasporti sostenibile rispetto a inquinamento, sicurezza, congestione e costi energetici. La sostenibilità dei trasporti si gioca su molti fattori, dallo spostamento modale al miglioramento dei motori e dei carburanti, ma uno dei più importanti è rappresentato – sempre secondo il documento – dallo «spostamento modale» da strada e cielo a ferrovia, mari e fiumi.

Si apre la discussione.

Il senatore FERRANTE (PD) manifesta preliminarmente le proprie perplessità sull'opportunità di esprimersi sul documento in esame che, secondo quanto risulta dalla stessa introduzione, è sostanzialmente e politicamente superato. Nel merito dell'allegato relativo alle infrastrutture strategiche rileva, ancora una volta, taluni aspetti critici relativi alla vicenda del ponte sullo Stretto osservando che lo spostamento di alcuni binari, necessario a prescindere dalla realizzazione del ponte, non costituisce certo l'avvio dei lavori di costruzione di tale infrastruttura. Ricorda infine che nei propositi del Governo quell'opera avrebbe dovuto essere realizzata interamente attraverso la tecnica della finanza di progetto ed invece una parte considerevole del suo costo – pari a 2,8 miliardi di euro – risulta a carico dello Stato. Ben potrebbero queste somme essere impiegate per far fronte alla emergenza occupazionale nel Sud del Paese.

Poiché non vi sono altri interventi il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

In qualità di Relatore propone di esprimere un parere favorevole sul documento in esame e sui relativi allegati.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e quindi approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 ottobre 2010, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 12 ottobre 2010

114^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice presidente del Parlamento europeo Gianni Pittella.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione di vice presidenti del Parlamento europeo

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 luglio 2010.

La PRESIDENTE ringrazia il vice presidente Gianni Pittella per la sua disponibilità a partecipare all'odierna audizione.

Il vice presidente PITTELLA tiene a mettere in risalto come, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è divenuto, a tutti gli effetti, organo co-legislatore dell'Unione, e, di conseguenza, deve essere perseguito prioritariamente l'obiettivo di rendere strutturato e costante il rapporto tra esso e i Parlamenti nazionali. Sotto tale profilo, è auspicabile la proliferazione delle occasioni di interazione istituzionale tra la delegazione degli eurodeputati italiani ed i parlamentari della Camera e del Senato.

L'oratore rileva poi con soddisfazione come, fino a questo momento, sia stato possibile instaurare un ottimo canale di collaborazione tra la componente italiana del Parlamento europeo e la rappresentanza permanente a Bruxelles, la quale ha, peraltro, ultimamente, incrementato il numero di propri funzionari incaricati, in maniera specifica, di curare i rapporti con l'istituzione parlamentare dell'Unione europea.

Esprime, quindi, apprezzamento per lo sforzo del Senato nell'adeguare le proprie norme regolamentari alle nuove procedure del Trattato di Lisbona, nonché il suo impegno ad approfondire le modalità di svolgimento della c.d. «fase ascendente», anche mediante, ad esempio, la discussione, nella sede plenaria dell'Assemblea, della risoluzione sulla Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, approvata all'unanimità dalla 14^a Commissione, con relazione del senatore Mauro Maria Marino, che si terrà nell'odierna giornata.

Il Vice Presidente, successivamente, dà conto dell'iniziativa di coordinamento messo in atto nell'ambito del Gruppo socialista del Parlamento europeo – denominato «Gruppo interparlamentare di Lisbona» – che vede coinvolti, periodicamente, i parlamentari nazionali ed europei della stessa appartenenza politica. Si tratta di una iniziativa a suo giudizio meritevole e che potrebbe essere implementata anche da parte di altri Gruppi parlamentari.

A suo avviso, inoltre, per dare una effettiva incisività all'azione europea del «Sistema-Italia» – in ciò consistendo, purtroppo, come è noto, il punto di debolezza del Paese – occorre chiamare in causa anche le varie organizzazioni non istituzionali, come, a titolo di esempio, quelle economiche, sociali, regionali e dei «media», le quali giocano un ruolo non secondario nella trattazione dei vari *dossier* comunitari.

Conclude invitando a tenere conto dell'importante compito svolto dai funzionari di origine italiana delle diverse Istituzioni comunitarie e a non dimenticare, come spesso avviene, la fondamentale istanza rappresentata dal Consiglio dei ministri e dal Consiglio europeo, snodo decisionale di assoluto rilievo nella definizione dei negoziati.

Seguono alcuni quesiti posti dai senatori.

La presidente BOLDI manifesta il proprio assenso all'impostazione generale dell'intervento testè svolto, in particolare per quanto riguarda la necessità che i «media» amplifichino, quantitativamente e qualitativamente, l'informazione sulle principali questioni all'ordine del giorno dell'Unione, ciò allo scopo di accorciare il più possibile la distanza che attualmente, purtroppo, divide Bruxelles e i cittadini del continente.

Il senatore SANTINI (*PdL*) , nel prendere atto, a malincuore, che, molte volte, da parte di alcuni esponenti, anche qualificati, del Parlamento europeo, viene espressa una sorta di insofferenza sulla circostanza che i Parlamenti nazionali abbiano visto accrescere la loro funzione nel processo legislativo comunitario, chiede se, secondo il Vice Presidente, stia maturando, invece, un convincimento sull'effettiva opportunità di tale coinvolgimento delle Camere dei Paesi membri.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) si sofferma sui criteri di selezione delle proposte comunitarie che vengono deferite ai Parlamenti nazionali per lo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità.

In sede di replica, il vice presidente PITTELLA precisa come, a suo modo di vedere, il noto criterio delle 8 settimane, stabilito dal Protocollo n. 2 del Trattato, lungi dal costituire un intralcio del procedimento di formazione delle norme europee – come probabilmente poteva essere nelle intenzioni dei suoi originari ideatori – rappresenta, in realtà, lo strumento a disposizione per realizzare una maggiore cooperazione tra i due *côtés* parlamentari, quello nazionale e quello comunitario.

Infatti, solo quando una determinata decisione avrà raccolto la condivisione delle Assemblee parlamentari nazionali, ed anche regionali, potrà, in seguito, emergere come una decisione più vicina alle esigenze dei cittadini.

In tal senso, si tratta di cominciare a concepire il meccanismo di creazione della legislazione europea tenendo a mente una nuova intelaiatura istituzionale, che prevede uno stretto canale di comunicazione tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, senza che, naturalmente, vi sia nessuna confusione di ruoli e di attribuzioni.

La PRESIDENTE dichiara, infine, conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3 – Allegati I, II, III e IV) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Secondo il relatore sul documento in titolo, senatore MUSSO (*PdL*) , l'esame della nuova Decisione di finanza pubblica, che si sostituisce al vecchio DPEF, ai sensi della recente legge di contabilità e finanza pub-

blica (legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha sostituito quella del 1978), non può non tenere conto di due elementi fondamentali che sono: il decreto-legge n. 78, convertito in legge lo scorso luglio, e il nuovo Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, il cui primo esercizio è previsto per il prossimo 2011.

Questi due elementi sono, peraltro, messi in rilievo nella stessa premessa alla Decisione di finanza pubblica, ove si ricorda che il documento riguarda una fase transitoria. Da una parte, infatti, il decreto-legge n. 78 ne ha anticipato i contenuti decisionali, dall'altra, il coordinamento delle finanze pubbliche in sede europea comporterà una convergenza «assoluta e assorbente» verso i documenti politico-contabili europei, che sono il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, già a partire dal 2011.

In ogni caso, la Decisione in esame consente di fare nuovamente il punto della situazione in merito all'andamento dei conti pubblici italiani, in relazione agli obblighi e agli obiettivi di stabilità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Come noto, ricorda il relatore, nei confronti dell'Italia è stata avviata il 2 dicembre 2009 una procedura di disavanzo eccessivo, con l'obiettivo di far rientrare il *deficit* al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL entro l'anno 2012. A tale riguardo, il Consiglio Ecofin aveva stabilito la data del 2 giugno 2010 come termine entro il quale il Governo italiano doveva aver stabilito nel dettaglio la strategia di consolidamento necessaria per effettuare progressi nella correzione del disavanzo eccessivo.

In seguito all'emanazione del citato decreto-legge n. 78, la Commissione europea ha, quindi, riesaminato la situazione dei conti italiani (COM(2010) 329, del 15 giugno 2010), prendendo atto delle ulteriori misure di stabilizzazione per il 2011 e il 2012, recate dal decreto-legge n. 78, e confermando l'adeguatezza del piano di rientro del *deficit*. Anche il Consiglio Ecofin ha ribadito, nelle sue conclusioni del 13 luglio 2010, che all'Italia non si richiedono ulteriori misure di stabilizzazione in relazione alla procedura di disavanzo eccessivo. Il decreto-legge n. 78 opera, infatti, un'ulteriore consolidamento del *deficit* in misura pari allo 0,8 per cento del PIL sia per il 2011, sia per il 2012. La Commissione europea ha quindi auspicato la piena attuazione dei tagli programmati e ha raccomandato di affrontare adeguatamente le eventuali minori entrate fiscali e di assicurare l'avvio di un processo di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL.

Riguardo al rapporto debito/PIL, il documento in esame prevede stime più elevate, rispetto ai dati dell'ultima Relazione unificata (RUEF), a causa, sia delle maggiori emissioni necessarie per finanziare il contributo italiano alla Grecia, sia della revisione al ribasso delle stime del PIL. Per gli anni 2010-2012 il rapporto è previsto rispettivamente al 118,5 per cento, 119,2 per cento e 117,5 per cento, confermando la successiva tendenza decrescente a partire dal 2012, come richiesto dall'Unione europea.

Il Consiglio Ecofin del 7 settembre scorso ha approvato una versione modificata del codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita dell'UE, che consentirà l'introduzione di un «Semestre europeo» a partire dal 2011, nel quadro di una riforma delle disposizioni dell'UE sul coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Il nuovo ciclo semestrale comincerà ogni anno nel mese di marzo quando, sulla scorta di una relazione della Commissione, il Consiglio europeo individuerà le principali sfide economiche e fornirà consulenza strategica sulle politiche da seguire. Alla luce di tali pareri, in aprile gli Stati membri rivedranno le loro strategie di bilancio a medio termine e, nel contempo, elaboreranno i programmi nazionali di riforma indicando le misure da intraprendere in settori quali l'occupazione e l'inclusione sociale. Nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio europeo e il Consiglio UE forniranno consulenza politica prima che gli Stati membri mettano a punto i loro bilanci per l'esercizio seguente.

In base al nuovo codice di condotta, gli Stati membri devono provvedere affinché siano predisposte le procedure nazionali necessarie per applicare le nuove disposizioni già a decorrere dal 2011.

Al fine di rendere giuridicamente vincolanti le nuove procedure, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento n. 1466/97 (COM(2010) 526), nell'ambito di un complessivo pacchetto di proposte legislative sulla *governance* economica.

Il 29 settembre scorso, la Commissione europea ha presentato un importante pacchetto di proposte legislative, diretto a rafforzare efficacemente la *governance* economica nell'Unione europea, puntando su una maggiore sorveglianza delle politiche di bilancio, delle politiche macroeconomiche e delle riforme strutturali. In questo contesto, tutte le procedure di sorveglianza – sia quelle nuove, sia quelle già esistenti – saranno integrate nell'ambito del già citato «Semestre europeo» di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Il pacchetto di proposte legislative, fondato sulle comunicazioni della Commissione europea del 12 maggio (COM(2010) 250) e del 30 giugno (COM(2010) 367), si compone di sei provvedimenti: quattro proposte riguardano questioni di bilancio, tra cui rientra anche la riforma del patto di stabilità e crescita, mentre due nuovi regolamenti mirano a individuare e ad affrontare efficacemente gli squilibri macroeconomici emergenti nell'ambito dell'UE e dell'area dell'euro.

Per quanto riguarda in particolare la proposta di riforma del patto di stabilità e crescita (COM(2010) 522), prosegue il relatore, si prevede un rafforzamento sia delle misure preventive, sia di quelle correttive. Per la parte preventiva, si mira ad assicurare che gli Stati membri dell'UE attuino politiche di bilancio prudenti nei periodi favorevoli al fine di assicurare la necessaria convergenza verso gli obiettivi di medio termine. In questo contesto, la Commissione europea assumerebbe il potere di rivolgere agli Stati membri dell'area dell'euro un avvertimento in caso di deviazione significativa da una politica di bilancio prudente.

Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, si tende a ridurre il margine di discrezionalità nell'attivazione delle procedure e delle sanzioni. Il regolamento sulla procedura di disavanzo eccessivo verrebbe modificato per tenere in maggiore considerazione l'andamento del debito, ai fini delle decisioni da adottare nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. In particolare, il criterio del ritmo di convergenza del debito verso la soglia del 60 per cento del PIL viene quantificato nella misura della riduzione media annua di 1/20 della parte di debito eccedente la soglia, nel corso degli ultimi tre anni. In ogni caso il parametro numerico sarà applicato tenendo conto delle condizioni di bassa crescita nominale e dei fattori di rischio derivanti dalla struttura del debito, dal grado di indebitamento del settore privato e dall'invecchiamento demografico.

In questo senso, fa notare il relatore, sembrano trovare rispondenza, nell'attuale proposta di regolamento di riforma del patto di stabilità e crescita, le considerazioni relative all'importanza del debito aggregato (pubblico + famiglie + imprese), rispetto al solo debito pubblico, avanzate con particolare impegno dal Governo italiano. D'altra parte, come già evidenziato dalla 14^a Commissione del Senato in occasione dell'esame del DPEF 2010-2013 del luglio scorso, il debito pubblico italiano è per certi versi controbilanciato dal ridotto indebitamento del settore privato rappresentato dalle famiglie dalle imprese. Se si considera infatti il debito nella sua dimensione aggregata, l'Italia si attesta da diversi anni a livelli inferiori rispetto alla media europea.

Ciò non toglie, conclude il relatore, la necessità di avviare l'andamento del debito pubblico verso ritmi di riduzione congrui, soprattutto a partire dal 2012, ovvero dalla fine della procedura di *deficit* eccessivo in corso, e in funzione della futura entrata in vigore della riforma del Patto di stabilità.

Il relatore, quindi, al termine della sua esposizione, distribuisce una conferente proposta di parere per la Commissione di merito.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FONTANA (PD) rileva criticamente come, già nella premessa del suddetto Documento, venga riconosciuta la sostanziale inutilità dell'esercizio di programmazione in esso esperito, in quanto contenente linee di politica economica che saranno poi assorbite e superate dai documenti di bilancio europei.

Ne consegue che una disanima seria ed approfondita, da parte del Parlamento, degli indirizzi governativi in materia di risanamento finanziario non sarà possibile in sede di esame del suddetto Documento e, di fatto, è rinviata all'anno prossimo, quando diventerà operativo lo strumento comunitario di pianificazione economica.

Poichè, inoltre, in tale Decisione di finanza pubblica viene esplicitamente affermato che non sono previsti ulteriori provvedimenti collegati o di accompagnamento, e poichè è notorio che la prossima legge finanziaria avrà solo un valore meramente tabellare, l'oratrice si domanda in quale

modo il Governo intenderà dare attuazione, ad esempio, ad uno dei cinque punti su cui ha recentemente ottenuto la fiducia delle Camere, ovvero a quello riguardante la riforma federale del fisco.

Il seguito della discussione viene, quindi, rinviato alla prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame del Doc. LXXXVII n. 3. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2322)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 settembre 2010.

La PRESIDENTE informa che, al momento, sono pervenute le relazioni al disegno di legge in titolo da parte di sole 4 Commissioni permanenti.

Propone, pertanto, di incardinare, con l'odierna seduta, il suddetto disegno di legge comunitaria 2010, con l'intesa di avviare la relativa discussione generale congiunta a partire dalla prossima settimana, durante la quale si perverrà anche a fissare un congruo termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE (*LNP*), relatrice, introduce il disegno di legge comunitaria 2010, evidenziando preliminarmente che esso è stato presentato dal Governo il 5 agosto scorso, poco tempo dopo l'entrata in vigore della precedente legge comunitaria 2009, ed è stato assegnato per l'esame in Commissione lo scorso 15 settembre.

L'*iter* parlamentare di questo strumento legislativo annuale si avvia, quindi, avendo già in partenza accumulato un certo ritardo, rispetto a quanto prevede la legge n. 11 del 2005 (la «legge Buttiglione») che disciplina le modalità della «fase discendente» ovvero di attuazione degli obblighi che discendono dall'appartenenza all'Unione europea, dovuto alla necessità di attendere la conclusione dell'*iter* relativo alla citata legge comunitaria 2009.

Fa, quindi, notare che, strettamente legato a questo problema di dilatazione dei tempi, è quello della progressiva ipertrofia dell'articolato del disegno di legge, che si verifica in modo quasi sistematico nel corso dell'esame parlamentare. Per avere contezza di questo, basta vedere la differenza tra il numero degli articoli dell'iniziale disegno di legge, rispetto nu-

mero degli articoli con cui la legge entra in vigore. Il già menzionato disegno di legge comunitaria 2009 era stato presentato al Parlamento con 9 articoli, ma è poi entrato in vigore con ben 55 articoli. Sebbene alcune proposte emendative al disegno di legge siano del tutto opportune, in relazione alla necessità di dare attuazione agli obblighi comunitari, altre potrebbero attendere per trovare collocazione nell'articolato del successivo disegno di legge annuale.

In questo contesto è opportuno ricordare che molte proposte emendative devono necessariamente trovare un freno nell'applicazione del criterio «dell'oggetto proprio» della legge comunitaria – così come definito dall'articolo 9 della legge n. 11, e richiamato dal comma 4 dall'articolo 144-*bis* del Regolamento ai fini della valutazione di ammissibilità dei relativi emendamenti – in base al quale il contenuto della legge deve essere limitato a quelle norme direttamente connesse con la necessità di ottemperare ad un obbligo attuale, ancora inevaso, derivante dall'ordinamento europeo. Tale è infatti l'interpretazione che il Senato ha dato, nel corso di una prassi pluriennale pressoché univoca, alla predetta definizione, nell'ambito della valutazione dell'ammissibilità dei relativi emendamenti, ai sensi del citato comma 4.

Tuttavia, di fatto, è spesso accaduto che il disegno di legge presentato dal Governo contenesse *ab origine* delle disposizioni non direttamente o necessariamente rispondenti alla necessità di ottemperare ad un obbligo attuale derivante o da atti comunitari non ancora recepiti, o da procedure di infrazione ancora non risolte, o da sentenze della Corte non eseguite. A tale riguardo, mentre il comma 4 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, consente di effettuare un vaglio di ammissibilità per estraneità di materia sugli emendamenti, lo stesso non è previsto anche per il testo originario del disegno di legge, che quindi, in passato, è giunto ad approvazione definitiva contenendo anche norme non del tutto rispondenti al citato criterio dell'oggetto proprio della legge comunitaria.

In questo senso, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, la relatrice osserva che si potrebbe desumere, per esempio, che l'articolo 8, relativo alla nomenclatura europea di Roma capitale, non contenga una disposizione che risponde in maniera esplicita e diretta, alla necessità di dare attuazione ad un obbligo comunitario come previsto dalla legge n. 11. La medesima disposizione, peraltro, fu oggetto di una proposta emendativa del Governo, durante l'esame del disegno di legge comunitaria 2009, che poi non fu presentata ufficialmente come emendamento.

Queste ed altre problematiche di natura ordinamentale e procedurale dovranno trovare un'adeguata sistemazione – a suo avviso – nell'ambito della riforma della legge n. 11, che il Governo ha preannunciato di voler presentare e in relazione alla quale esistono già alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Ricorda, peraltro, come alcune modifiche alla legge n. 11 siano state già anticipate, attraverso l'ultima legge comunitaria che ha introdotto gli articoli da 4-*bis* a 4-*quater* – concernenti l'attuazione degli atti di indirizzo delle Camere, il Programma nazionale di riforma attuativo della

Strategia di Lisbona (ora Strategia Europa 2020), la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà – e che ha sostituito l'articolo 15 concernente le Relazioni annuali del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Secondo la relatrice, inoltre, diventa sempre più indifferibile la riforma del Regolamento del Senato che è stata avviata con la trasmissione alla Presidenza del Senato, nel febbraio 2009, di un documento contenente alcune proposte di modifica del Regolamento, a firma di tutti i membri di questa Commissione. In tale documento si propone, tra l'altro, una modifica all'articolo 144-*bis*, nel senso di prevedere un esame disgiunto del disegno di legge comunitaria rispetto alla relazione annuale sulla partecipazione all'UE, nonché di ampliare i casi di esame, per la 14^a Commissione, in sede referente anche a quei provvedimenti che presentano un contenuto analogo a quello della legge comunitaria, ovvero che abbiano un contenuto eterogeneo e siano finalizzati alla necessaria attuazione di obblighi comunitari, come per esempio quelli previsti dall'articolo 10 della legge n. 11 (i provvedimenti «salva-infrazioni»).

A tale riguardo, rileva con soddisfazione che la Giunta per il Regolamento, nella seduta di martedì 5 ottobre 2010, ha finalmente incardinato la trattazione del suddetto documento, addivenendo alla nomina di due relatori – uno di maggioranza e uno di opposizione – nelle persone dei senatori Divina e Ceccanti.

Passando all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2010, la relatrice ricorda che esso è accompagnato da una relazione illustrativa che oltre ad esporre l'articolato, reca, come previsto dalla citata legge n. 11, una serie di informazioni relative alle procedure d'infrazione, alle direttive da attuare in via amministrativa e quelle attuate mediante regolamento autorizzato, e relative agli atti normativi attuativi delle regioni e province autonome. I dati contenuti sono tuttavia relativi al periodo che arriva fino al 31 dicembre 2009 e pertanto risultano oggi parzialmente superati.

Il capo I (articoli da 1 a 5) contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, nonché per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, e di testi unici per il riordino delle materie interessate dalle direttive comunitarie.

Si tratta di disposizioni che si ripetono in maniera pressoché identica, rispetto alle precedenti leggi comunitarie, salvo alcune modifiche minori. In particolare, l'articolo 1, anticipa di due mesi la scadenza della delega legislativa, al fine di assicurare un margine di tempo prima della scadenza del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva europea. Ciò è dovuto anche alla prassi ormai invalsa della Commissione europea di avviare procedure d'infrazione per mancato recepimento già dopo uno o due mesi dalla scadenza.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 7 che attribuisce natura cedevole anche ai decreti legislativi recanti disposizioni sanzionatorie (evi-

dentemente solo per le sanzioni amministrative), nelle materie di competenza esclusiva delle regioni.

Il capo II contiene come di consueto le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme, di cui le prime sono quelle di diretta esecuzione degli obblighi comunitari e che a loro volta possono essere dettate dall'esigenza di provvedere ad un'attuazione immediata di una direttiva (o di una parte di essa), ovvero possono essere dettate dalla necessità di porre fine ad una procedura d'infrazione o di ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia. Le seconde sono quelle che recano criteri specifici di delega, ad integrazione dei criteri di delega generali già contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 6 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici.

La novella di cui alla lettera *b*) del comma 1 sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.

La soppressione della tariffa, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516, in cui la Commissione europea sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 1 incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La direttiva 2009/65/CE è una direttiva di rifusione della direttiva 85/611/CEE che ha subito diverse e sostanziali modifiche, tali da richiedere, per ragioni di chiarezza un consolidamento in un nuovo testo. Non si tratta tuttavia di una mera codificazione poiché, nel riprendere la normativa, la direttiva 2009/65/CE apporta anche talune modifiche sostanziali, dirette a rendere maggiormente efficiente il mercato dei fondi di investimento.

L'articolo 8 riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica.

Secondo la relazione illustrativa, la finalità della disposizione è quella consentire un maggiore stanziamento di risorse di fonte comunitaria, per l'esercizio delle funzioni attribuite al comune di Roma dalla legge sul fe-

deralismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 42.

A tale proposito, la relazione ricorda che i fondi strutturali europei di cui all'ex Obiettivo 1 (ora obiettivo Convergenza) sono principalmente destinati ai territori qualificati come NUTS 2 (corrispondenti alle nostre regioni), mentre quelli meno cospicui di cui all'ex Obiettivo 2 (ora obiettivo Competitività) sono principalmente assegnati alle entità territoriali di livello NUTS 3 (corrispondenti alle nostre province).

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, definendo titoli e requisiti d'esercizio che siano omogenei in tutte le regioni. L'attuale disomogeneità, infatti, si pone in contrasto con la «direttiva servizi» 2006/123/CE, attuata con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, secondo cui le abilitazioni professionali devono avere validità nazionale. La diversificazione delle abilitazioni, infatti, ostacola la libera prestazione dei servizi delle guide turistiche italiane sul territorio nazionale, e consente invece alle guide abilitate in altri Stati membri di esercitare la loro professione su tutto il territorio italiano senza ulteriore autorizzazione o abilitazione, in forza della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il decreto legislativo dovrà, quindi, individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica, prevedendo percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione, e modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione.

L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento di due direttive relative ai servizi di comunicazione elettronica.

La prima è la direttiva 2009/136/CE, che modifica la normativa relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Questa direttiva è stata emanata allo scopo di aggiornare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche in Europa, rafforzando determinati diritti dei consumatori e degli utenti e garantendo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure e attendibili ed assicurino un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati di carattere personale.

La seconda è la direttiva 2009/140/CE che reca modifiche a tre direttive del cosiddetto «pacchetto Telecom». In particolare essa modifica la direttiva quadro per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), la «direttiva accesso» (2002/19/CE) e la «direttiva autorizzazioni» (2002/20/CE).

L'articolo 11 – conclude la relatrice – delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento italiano il contratto di fiducia. Si tratta di un istituto analogo a quello del *trust*, proprio degli ordinamenti di *common law*, in base al quale il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.

L'introduzione di questa disciplina si rende necessaria per soddisfare un'esigenza crescente nel nostro Paese, di potersi avvalere di un istituto come il *trust*, alimentata anche dall'entrata in vigore della convenzione dell'Aja del 1985 che consente di sottoporre alla legge straniera sul *trust* fattispecie e rapporti localizzati in Italia, in forza del principio di autonomia nella scelta della legge applicabile.

La disciplina della fiducia, inoltre, si pone in linea con gli ultimi sviluppi in sede europea di un quadro comune di riferimento nel settore del diritto contrattuale. Si tratta del Draft Common Frame o Reference, del 2009, elaborato su richiesta della Commissione europea e con il concorso di autorevoli studiosi italiani, che rappresenta un importante quadro di riferimento di termini, istituti e modelli giuridici, che le istituzioni dell'Unione europea possono utilizzare in funzione chiarificatoria, ma anche eventualmente in funzione propositiva di nuove discipline normative nel settore del diritto contrattuale.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario RAVETTO, il quale nel prendere nota della relazione testè svolta, richiama l'attenzione dei commissari su quelle che, a suo parere, possono essere definite le principali novità del disegno di legge, ossia: l'anticipazione di due mesi della scadenza del termine di esercizio della delega legislativa, al fine di accelerare i tempi di attuazione delle direttive comunitarie ed evitare le conseguenti e pesanti sanzioni dell'Unione europea; la presenza, nel provvedimento, delle norme riguardanti la cooperazione di polizia e in campo penale non più sotto la veste giuridica delle decisioni-quadro bensì delle ordinarie direttive, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha incluso nel c.d. «primo pilastro» tale materia.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA IN AZERBAIJAN DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 23 AL 25 SETTEMBRE 2010

La PRESIDENTE informa che, nei giorni 23, 24 e 25 settembre 2010, una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, guidata da lei stessa e composta dai vice presidenti, senatori Giacomo Santini e Stefano Pedica, si è recata in missione a Baku (Azerbaijan), su invito del Presidente del Parlamento azero e del Presidente del Gruppo di amicizia Italia-Azerbaijan, Azer Karimli.

La visita di studio, che ha avuto lo scopo precipuo di accertare le condizioni di partecipazione di tale Paese al Partenariato Orientale – processo di collaborazione multilaterale imbastito nell'ambito dell'Unione Europea – è stata organizzata grazie all'ausilio dell'Ambasciata d'Italia a Baku, diretta dall'Ambasciatore Mario Baldi.

Nell'arco di una intera giornata di lavoro, la delegazione ha preso parte ad una serie di colloqui con personalità istituzionali del Parlamento e del Governo dell'Azerbaijan.

Durante la riunione con i componenti del Gruppo di amicizia italo-azero, il Presidente Karimli ha riferito sugli eccellenti rapporti bilaterali tra Italia e Azerbaijan, sia a livello parlamentare che governativo, ricordando come l'Italia sia stata tra i primi Paesi europei, nel 1992, a riconoscere l'indipendenza azera e come abbia sempre sostenuto, senza ambiguità, l'integrità territoriale del Paese, in particolare per quanto riguarda la disputa del Nagorno-Karabach. Egli ha, inoltre, espresso soddisfazione per le mozioni sulla situazione del Caucaso meridionale, approvate dal Senato della Repubblica il 16 febbraio 2010.

La presidente Boldi ha ribadito l'importanza che il Senato attribuisce alla cooperazione attuata mediante lo strumento della «diplomazia parlamentare», che, come noto, permette di approfondire le relazioni tra i Paesi in una maniera più «diretta» e «libera», rispetto alle consuete e consolidate forme di collaborazione intergovernativa.

Avuto riguardo al conflitto del Nagorno-Karabach, ha rammentato come le citate mozioni parlamentari facciano esplicito riferimento all'auspicio per una soluzione negoziata e pacifica della controversia tra le parti in causa.

Il senatore Santini si è compiaciuto dell'elevato spirito di amicizia che caratterizza i rapporti tra i due Paesi, nonché dell'apprezzabile «timbro» europeistico cui è improntata la linea d'azione politica della leadership azera.

A tale considerazione si è associato il senatore Pedica, il quale ha rilevato come i legami e le affinità tra i due Paesi – di natura «storica» e risalenti nel tempo – devono necessariamente prescindere dal colore politico delle varie compagini governative che, in un dato momento, sono alla loro guida.

Il presidente Karimli ha, quindi, sottolineato la vocazione europea, e occidentale in senso lato, dell'Azerbaijan, un Paese che – pur non coltivando l'ambizione, in questa fase, a divenire membro effettivo dell'Unione europea – si ritiene idealmente proiettato in Europa e intenzionato a rafforzare la cooperazione economica e commerciale con l'UE.

La riunione con i membri della Commissione per le Relazioni internazionali è stata introdotta dal suo presidente, Samad Seyidov, il quale ha ulteriormente rimarcato la vicinanza dell'Azerbaijan all'Italia, anche a causa della specifica predilezione per il sistema economico italiano basato, notoriamente, su imprese piccole o medie.

Il senatore Santini, dopo aver preso atto dei notevoli progressi compiuti dall'Azerbaijan nel processo di avvicinamento all'Europa, ha chiesto lumi sulla sua richiesta di differenziazione nell'ambito del Partenariato Orientale, nonché sull'effettiva predilezione, da parte dell'Azerbaijan, tra i due progetti di oleodotto e di gasdotto, Nabucco e ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia).

L'onorevole Mollazade, membro della Commissione, ha spiegato che tutte le componenti politiche presenti in Parlamento, siano esse di maggioranza che di opposizione, sostengono senza alcuna diversificazione la stessa visione strategica di stretta integrazione con l'Unione Europea. L'obiettivo di lungo termine dell'Azerbaijan, in proposito, non è tanto quello di ottenere l'adesione *pleno iure* all'Unione, quanto quello di mettere in pratica, più che un dialogo, una vera e propria collaborazione tra le civiltà, di natura politica, culturale ed economica.

Circa le vie di trasporto dell'energia, il progetto Nabucco è considerato prioritario al pari dell'ITGI, anche se detiene un valore maggiormente strategico, se non altro per le sue potenzialità e dimensioni: in proposito, comunque, non si può sottacere la circostanza per cui, secondo alcuni, il progetto ITGI potrebbe rappresentare un segmento o sezione dello stesso Nabucco.

Il presidente del Parlamento, Ogtay Asadov, nel mettere in risalto la «partnership» molto stretta tra Italia e Azerbaijan, particolarmente nel settore dell'interscambio economico, ha evidenziato come la marcia di avvicinamento del proprio Paese all'Unione europea potrebbe assumere una velocità ancora maggiore se venisse rimosso l'ostacolo rappresentato dal conflitto nel Nagorno-Karabach. Peraltro, si tratta di una controversia molto dolorosa, che pare essere stata «dimenticata» dalla comunità internazionale, la quale concentra l'attenzione su altre crisi regionali.

In proposito, ha ringraziato con forza per l'appoggio che l'Italia ha sempre garantito in favore dell'intangibilità delle frontiere azere, reiterato, tra l'altro, attraverso le mozioni adottate in Senato.

Ha ricordato, infine, che l'Azerbaijan è un Paese, a religione musulmana, fortemente intenzionato ad adeguarsi ai parametri europei in tema di diritti umani e di istituzioni democratiche, e che, nei suoi 20 anni di esistenza, ha realizzato dei progressi non secondari in tale percorso di modernizzazione. Peraltro, questo slancio «europeistico» si innesta su un retroterra culturale piuttosto fecondo se si considera che già nella prima Repubblica azera, del 1918, era stato costituito un sistema democratico all'avanguardia per quei tempi, in quanto già contemplava il diritto di voto per le donne.

Il vice ministro con delega per i rapporti con l'Unione europea, Mammad Quliyev, si è preliminarmente soffermato sul recente avvio, lo scorso 16 luglio, dei negoziati per il nuovo Accordo di amicizia e sul Memorandum d'intesa sull'energia tra l'Unione europea e l'Azerbaijan (firmato il 7 novembre 2006). Si tratta, ha assicurato, di due pietre miliari che attestano l'interesse del Paese a vincolare il proprio sviluppo economico ad una integrazione sostanziale con Bruxelles, anche se, dal proprio punto di vista, riterrebbe auspicabile una maggiore assertività dell'Unione nell'affermazione del principio di integrità territoriale relativamente al conflitto con l'Armenia. Sotto tale profilo, si è augurato che l'Italia, nella sua qualità di Paese fondatore dell'Unione, agisca nelle sedi opportune affinché la stessa Unione esprima una posizione più chiara e determinata in merito alla situazione del Nagorno-Karabach.

La presidente Boldi ha precisato che l'Italia, nel prendere atto della fase di stallo in cui versano le iniziative promosse dal «Gruppo di Minsk», ha sempre propugnato con vigore, a livello vuoi governativo vuoi parlamentare, una ripresa dei negoziati tra le parti, con la consapevolezza che l'Azerbaijan debba giocare un ruolo cruciale per la definizione delle controversie e che anche gli altri «players» dell'area, ad esempio, la Turchia e la Russia, debbano imprimere un impulso significativo per sciogliere i nodi tuttora irrisolti. Ha chiesto, quindi, delucidazioni sulle modalità di impiego dei circa 123 milioni di euro stanziati per l'Azerbaijan, nel triennio 2011-2013, nel contesto dello Strumento di vicinato e partenariato dell'Unione.

Infine, ha sollecitato dei chiarimenti sullo stato di avanzamento dei progetti bilaterali di cooperazione tra le varie amministrazioni di Italia e Azerbaijan (c.d. *twinning* o gemellaggio amministrativo), in particolare nel settore delle pari opportunità e della gestione delle finanze pubbliche.

Il senatore Santini ha posto due quesiti: il primo sulla volontà dell'Azerbaijan di far arrivare il suo tragitto di integrazione europea fino allo stadio di una vera e propria adesione all'Unione; il secondo sulla sua reale intenzione di concordare la costituzione di una prevista Sottocommissione per i diritti umani nell'ambito del Partenariato Orientale.

Il Vice Ministro ha esplicitato la preferenza del proprio Paese per un approccio bilaterale nell'attuazione dei programmi inclusi nel Partenariato Orientale: del resto, tale impostazione risulta essere più compatibile con i livelli diversificati di sviluppo economico di ciascun partner e permette di calibrare meglio l'assistenza proveniente dall'Unione.

L'Azerbaijan, inoltre, ha sempre riposto estrema importanza a questo genere di progetti, non solo per le risorse finanziarie ad essi connesse – risorse che potrebbero, peraltro, essere integrate anche con stanziamenti aggiuntivi in quota azera – quanto per l'utile acquisizione di esperienze e prassi, che consentirebbero, ad un Paese di recente formazione come l'Azerbaijan, di adeguare la legislazione nazionale ai più elevati standards comunitari.

Secondo il rappresentante del Governo, in ciò risiede, in ultima analisi, l'obiettivo che Baku intende prefiggersi: modernizzare il sistema istituzionale del Paese, recependo, nel relativo ordinamento interno, i parametri tecnici e legislativi dell'Unione. Tale sforzo di adeguamento non sta a significare la preclusione, in astratto e nel lungo periodo, dell'opzione di una richiesta di status formale di componente dell'Unione.

Il Vice Ministro ha, quindi, concluso la sua replica escludendo che vi sia un'opposizione del proprio Paese alla creazione della menzionata Sottocommissione prevista dal Partenariato Orientale.

Nel corso della visita, la delegazione senatoriale ha reso omaggio al monumento dedicato al presidente Heydar Aliyev e al monumento del Viale dei Martiri.

La seduta termina alle ore 14,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3

La 14^a Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, considerato che esso tiene pienamente conto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha opportunamente anticipato la manovra finanziaria per assicurare stabilità ai conti pubblici e rafforzare la tenuta del sistema economico nazionale;

rilevato, a tale riguardo, che, in seguito all'emanazione del citato decreto-legge n. 78, il 13 luglio 2010 il Consiglio Ecofin ha confermato l'adeguatezza della manovra che consente un rientro del deficit al di sotto della soglia del 3% del PIL entro l'anno 2012, come previsto dalla procedura di disavanzo eccessivo avviata il 2 dicembre 2009, e ha ribadito quindi che all'Italia non si richiedono ulteriori misure di stabilizzazione;

considerati gli sviluppi, in sede europea, diretti ad instaurare un più stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri attraverso l'introduzione di un «Semestre europeo», previsto già per la prima metà del 2011, in cui gli Stati dovranno sottoporre, nel mese di aprile, i Programmi di stabilità e i Programmi nazionali di riforma, elaborati sulla scorta degli orientamenti generali approvati dal Consiglio europeo, e iniziare la preparazione della manovra per l'anno successivo, sulla base delle puntuali indicazioni, relative ai due predetti programmi, che saranno fornite dal Consiglio nei mesi di giugno e luglio;

considerato il pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione europea il 29 settembre 2010, diretto a rafforzare la *governance* economica nell'Unione europea, puntando su una maggiore sorveglianza delle politiche di bilancio, delle politiche macroeconomiche e delle riforme strutturali, e sull'integrazione di tutte le procedure di sorveglianza – sia quelle nuove, sia quelle già esistenti – nell'ambito del citato Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

valutati i contorni della proposta di riforma del patto di stabilità e crescita (COM(2010 522), in cui si prevede sia un rafforzamento delle misure preventive, con il conferimento alla Commissione europea del potere di rivolgere agli Stati membri dell'area dell'euro un avvertimento in caso di deviazione significativa da una politica di bilancio prudente nei periodi favorevoli, sia un rafforzamento delle misure correttive, soprattutto in relazione al criterio del ritmo di convergenza del rapporto debito/PIL verso la soglia del 60%, che sarà applicato tenendo comunque conto delle condizioni di bassa crescita nominale e dei fattori di rischio derivanti dalla

struttura del debito, dal grado di indebitamento del settore privato e dall'invecchiamento demografico;

apprezzato, in particolare, che la predetta proposta di regolamento di riforma del patto di stabilità e crescita tiene conto, nella valutazione del criterio del debito pubblico, anche del grado di indebitamento del settore privato (imprese e famiglie), come era stato avanzato con particolare impegno dal Governo italiano e come era stato già evidenziato dalla 14^a Commissione del Senato nell'ambito del parere sul DPEF 2010-2013 espresso il 22 luglio 2009,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 12 ottobre 2010

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 10,45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Andrea Pastore entra a far parte del VII Comitato in sostituzione del senatore Antonino Caruso.

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente, nella seduta del 30 giugno 2010, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 30 giugno 2010.

Intervengono il senatore SALTAMARTINI, l'onorevole VELTRONI, (con un passaggio in seduta segreta), i senatori LAURO, LI GOTTI e DELLA MONICA e l'onorevole DI PIETRO.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiuso il dibattito, rivolge parole di solidarietà ai magistrati di Reggio Calabria. Alla luce degli interventi svolti, elenca le prime audizioni sul tema in esame, rinviando ad una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ulteriore programmazione dei lavori.

Seguono ulteriori brevi interventi degli onorevoli DI PIETRO e VELTRONI e del senatore LAURO.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà lettura della risposta ricevuta dal Ministro Maroni in relazione alle indagini in corso, da parte della Commissione, sul rispetto del codice di autoregolamentazione nella formazione delle liste elettorali. Seguono interventi del senatore LAURO, degli onorevoli VELTRONI e DI PIETRO e della senatrice ARMATO.

Prendono ulteriormente la parola l'onorevole GARAVINI, anche per ribadire alcune richieste di audizioni già segnalate, i senatore GARRAFFA, DELLA MONICA e LI GOTTI anche per un chiarimento.

Infine informa che giovedì 21 ottobre alle ore 15 una delegazione effettuerà un sopralluogo presso il Comando generale della Guardia di Finanza per assistere alla presentazione del progetto informatico per lo sviluppo di attività investigative nei confronti della criminalità organizzata, denominato «Molecola».

Esame di una proposta del comitato sul regime degli atti

Il PRESIDENTE introduce l'esame di una proposta del Comitato sul regime degli atti (riportata integralmente nel resoconto stenografico), su cui riferisce il coordinatore senatore Raffaele Lauro.

Il senatore LAURO dà conto della proposta del Comitato del regime degli atti di declassificare da riservato o segreto a libero vari atti e documenti, ritenuti utili ai fini della redazione di una relazione al Parlamento per i quali sono stati già acquisiti, ove necessari, i consensi delle autorità emittenti di documenti o dei soggetti che in audizione avevano richiesto la classifica del proprio intervento.

Precisa in particolare che si tratta dei seguenti atti e documenti relativi: *a)* alla missione a Napoli e Caserta del 27-29 aprile 2009 (parte riservata del documento n. 56/2, con esclusione di alcune parti e resoconto stenografico del 28 aprile 2009 relativo ad alcune audizioni di organismi associativi del commercio dell'industria e di altri organismi associativi di settore); *b)* alla missione all'Aquila del 15 ottobre 2009 (parte riservata del documento n. 114/2 con esclusione di alcune parti e documento n. 127/1, nonché le sole parti riservate, con esclusione delle parti segrete, del resoconto stenografico della missione a l'Aquila del 15 ottobre 2009); *c)* alla missione a Milano del 21 e 22 gennaio 2010 (documento

riservato n. 30/0-1 e documento 34/0-1 e le sole parti riservate, con esclusione delle parti segrete, dei resoconti stenografici della missione svolta a Milano nelle date indicate); *d*) alla missione a Reggio Calabria del 15 e 16 febbraio 2010 (resoconto stenografico segreto delle audizioni del 15 febbraio 2010, del Prefetto di Reggio Calabria Varratta, del Questore Casabona, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Angelosanto e del Comandante Provinciale della Finanza Reda, con esclusione di alcune parti, nonché dei resoconti stenografici delle audizioni del 15 febbraio del Prefetto Bagnato e del dottor Campolo; del resoconto stenografico segreto della audizione del 15 febbraio del dottor Creazzo; del resoconto stenografico segreto delle audizioni del 16 febbraio 2010 dei Procuratori Pignatone, Prestipino, Gratteri e Sferlazza della DDA di Reggio Calabria, con esclusione di alcune parti ed infine del resoconto stenografico segreto dell'audizione del 16 febbraio del Procuratore di Catanzaro Antonio Vincenzo Lombardo). Il relatore Lauro quindi illustra la proposta relativa: al documento riservato n. 29/0-1; al resoconto stenografico dell'audizione del dottor Arcuri del 20 gennaio 2010 svolta presso il IV Comitato (mafia e sviluppo economico del Mezzogiorno).

Infine illustra la proposta di declassificare, invece, da segreto a riservato la parte segreta del resoconto dell'audizione a Milano del 21 gennaio 2010 del Capo Centro DIA colonnello Polo.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta del Comitato sul regime degli atti illustrata dal senatore Lauro, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 12,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 12 ottobre 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Ministro dell'interno, On. Roberto Maroni

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro dell'interno, On. Roberto MARONI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (*LNP*), Massimo LIVI BACCI (*PD*), Filippo SALTAMARTINI (*PdL*), Luigi DE SENA (*PD*) e Pierfrancesco GAMBA (*PdL*) nonché i deputati Sandro GOZI (*PD*), Ivano STRIZZOLO (*PD*), Vincenzo TADDEI (*PdL*), Alessandro NACCARATO (*PD*), Teresio DELFINO (*UdC*) e Margherita BONIVER, *Presidente*.

Il Ministro dell'interno, On. Roberto MARONI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Maroni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 12 ottobre 2010

Presidenza della Vice Presidente

Anna Maria SERAFINI,

indi della Presidente

Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza

Audizione di rappresentanti dell'UPI (Unione Province d'Italia) e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia)

(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni DI FEDE, *rappresentante dell'UPI*, e Raoul RUSSO, *rappresentante dell'ANCI*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Anna Maria SERAFINI (*PD*), Rita GHEDINI (*PD*) e Giuliana CARLINO (*IdV*).

Giovanni DI FEDE, *rappresentante dell'UPI*, e Raoul RUSSO, *rappresentante dell'ANCI*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), di Arciragazzi, di Save the children – Italia e di Unicef – Italia

(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Nanna LUCCHELLI, *rappresentante di AGESCI*, Pasquale D'ANDREA, *rappresentante di Arciragazzi*, Francesco AURELI, *rappresentante di Save the Children – Italia* e Laura BALDASSARRE, *rappresentante di Unicef* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e della SIP (Società Italiana di Pediatria)

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Avverte che la Società Italiana di Pediatria ha comunicato di non poter inviare il proprio rappresentante per l'audizione odierna. Dà perciò la parola al Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri.

Giuseppe MELE, *rappresentante della FIMP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,50.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 12 ottobre 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 12 ottobre 2010

124^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» (n. 249)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

(2005) Deputati BRANDOLINI ed altri. – Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «tutela della salute» e «alimentazione» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Propone, pertanto, di

esprimere un parere non ostativo, considerando che gli articoli 1, 2 e 3 contengono disposizioni di principio e che, ai sensi dell'articolo 4, è opportunamente prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti ministeriali di attuazione.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), illustrando lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente» che, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *s*) della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque» (n. 252)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 12 ottobre 2010

36^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» (n. 249): Rinvio dell'espressione delle osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

e con la

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 20

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 240 recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province»:

- Audizione dei rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE).
 - Audizione dei rappresentanti dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**(2^a – Giustizia)****(3^a – Affari esteri, emigrazione)***Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 8,30***IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione (2058).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 13, 15 e 20,30*

ORE 13

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).
- II. Seguito dell'esame dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (n. 240).

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
 - PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
 - SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
 - Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
 - ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
 - Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
 - MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

V. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

VI. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

VII. Discussione del disegno di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Esercizio del diritto di veto dei lavoratori marittimi imbarcati (2009).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (17).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (27).
- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (28).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (29).
- Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (93).
- Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (104).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (110).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (111).
- Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (257).

- SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (696).
- CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità (708).
- MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza (748).
- CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (871).
- CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1549).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1550).
- CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1566).
- ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci (1807).
- CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali (2098).
- RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (2293).
- RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2294).

- CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2312).
- CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 207, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale (2327).
- QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (2356).
- MUSSO. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2357).
- e delle petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
- D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale (2100).
- Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale (2162).
- Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati (2259) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).

- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali (741).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali (872).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione relative al rafforzamento delle procedure per la revisione della parte I della Costituzione (1087).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 138 della Costituzione, in materia di approvazione delle leggi costituzionali (2318).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanaazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

- CORONELLA. – Introduzione della causa di incompatibilità tra la carica di parlamentare e di presidente della giunta provinciale nonché di sindaco di comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti (2358).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame dei disegni di legge:

- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Simona VICARI ed altri. – Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma (1504).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» (n. 266).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 8,15 e 14

ORE 8,15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).

ORE 14

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 8,45 e 13

ORE 8,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l'espletamento della funzione SAR (*search and rescue*) militare nazionale (*interim solution*) (n. 273).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A (n. 269).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente ARS/NAI e del relativo supporto logistico (n. 270).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione e all'integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi contro-carro (c/c) di 3^a generazione con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES (n. 271).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 mm di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati di tiro e supporto logistico (n. 272).

- Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un HUB aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia (n. 274).
- Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infrastruttura evoluta (*Defence Information Infrastructure – DII*) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di vertice della Difesa (progetto pilota) (n. 275).

ORE 13

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 9 e 13

ORE 9

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 e connessi allegati (*Doc. LVII, n. 3 – Allegati I, II, III e IV*)

ORE 13

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14 e 15

ORE 14

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

ORE 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (n. 253).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, con-

cernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (n. 261).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (572-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1728).
- Deputato GRIMONDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri (2281) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).
- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- RUSCONI ed altri. – Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (2300).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
 - Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
 - MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 15

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 15

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 13

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 15 e 15,30

ORE 15

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

ORE 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (n. 252).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 8,30, 14,30, 16 e 20,30

ORE 8,30 E 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:
- Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 e connessi allegati (*Doc. LVII, n. 3 – Allegati I, II, III e IV*).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
- Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 9288/10).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*)

***ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

- I. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
- Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (n. COM (2010) 350 definitivo).
 - Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo al-

l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (n. COM (2010) 393 definitivo).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (n. COM (2010) 376 definitivo).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM (2010) 83 definitivo) (n. 66).

ORE 16

Rinnovo della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

ORE 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 e connessi allegati (*Doc.* LVII, n. 3 – Allegati I, II, III e IV).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 9288/10).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

- I. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:
 - Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (n. COM (2010) 350 definitivo).
 - Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (n. COM (2010) 393 definitivo).
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
 - Proposta di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (n. COM (2010) 376 definitivo).
 - III. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM (2010) 83 definitivo) (n. 66)
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'associazione Opera Nomadi Nazionale sulla condizione di rom e sinti in Italia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14

AUDIZIONI

Audizione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Corrado Lembo.

– Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione

- Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale» (n. 243)
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» (n. 247).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione» (n. 248).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato» (n. 256).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei» (n. 257).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell’Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III"» (n. 258).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi» (n. 262).
- II. Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull’attività agricola» (n. 164).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull’attività agricola» (n. 168).
- III. Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:
- Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante «Determinazione del maggior fabbisogno relativo all’esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» (n. 265).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino dell’Istituto agronomico per l’Oltremare» (n. 276).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 20

COMMISSIONI RIUNITE

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14,30

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14

Audizione del Direttore Generale della Sanità Militare e del Vice Capo Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 14

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del direttore generale e del direttore sanitario dell'Azienda USL 11 Empoli.